

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 gennaio 1995

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 45001**

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 453. Sentenza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - G.I.P. presso la pretura circondariale che abbia respinto la richiesta di ammissione all'oblazione - Ritenuta diversità della qualificazione giuridica del fatto oggetto di cognizione - Incompatibilità al giudizio - Omessa previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (vedi sentenze nn. 496/1990, 401 e 502 del 1991, 124, 186 e 399 del 1992 e 439/1993) - Valutazione non formale ma di contenuto delle risultanze delle indagini preliminari - Illegittimità costituzionale.

♦ (C.P.P., art. 34, secondo comma)

Pag. 17

n. 454. Sentenza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Alunni delle scuole elementari - Adempimento dell'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale - Ammissione alla fornitura gratuita dei libri di testo - Esclusione - Provvidenza destinata non alle scuole bensì direttamente agli alunni e quindi in connessione con l'obbligo scolastico che può essere adempiuto in modi diversi dalla frequenza delle scuole pubbliche o di quelle private abilitate a rilasciare titoli di studio con valore legale - Illegittimità costituzionale.

(Legge 10 agosto 1964, n. 719, art. 1, primo comma; d.P.R. 16 aprile 1994, n. 297, art. 156, primo comma)

20

n. 455. Sentenza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice, che ha pronunciato l'ordinanza di trasmissione degli atti al p.m. ai sensi dell'art. 521, secondo comma, del c.p.p., a partecipare al giudizio dibattimentale - Identità del fatto storico a carico del medesimo imputato - Omessa previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte - Configurazione di una incompatibilità a nuovamente giudicare sul medesimo fatto in seguito alla formazione di un convincimento sul merito dell'azione penale - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni tra loro assimilabili - Incompatibilità del giudice che abbia in precedenza emesso il decreto di riapertura delle indagini ex art. 414 del c.p.p. - Asserito nocumento ai principi di imparzialità e terzietà del giudice - Provvedimento autorizzatorio di natura neutra rispetto all'esercizio dell'azione penale - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma; c.p.p. art. 34).

(Cost., artt. 3, 25, 76, 77 e 101)

25

n. 456. Sentenza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Poste, telegrafici, telefoni e radiocomunicazioni - SIP - Elenco ufficiale degli abbonati al servizio telefonico - Omissione e trascrizione in modo inesatto di nominativo - Esclusione della responsabilità della società concessionaria del servizio telefonico - Disciplina speciale suscettibile di alterare l'equilibrato componimento degli interessi delle parti del contratto d'utenza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (vedi sentenze n. 132/1985, 303 e 1104 del 1988) - Relative disposizioni regolamentari - Insuscettibilità, in quanto norme di natura secondaria alla sottoposizione del controllo diretto di legittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale - Inammissibilità - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6; d.m. 11 novembre 1930, art. 25).

(Cost., art. 3)

Pag. 29

n. 457. Sentenza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia popolare ed economica - Regione Sardegna - Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Ordinanza del sindaco di annullamento dell'assegnazione - Impugnativa - Ammissione del ricorso al pretore secondo il procedimento previsto dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 - Richiamo alla giurisprudenza costante della Corte in materia (vedi sentenze nn. 210 e 113 del 1993, 505 e 489 del 1991, 594/1990, 727/1988 e 81/1976) - Esclusiva competenza del legislatore statale - Illegittimità costituzionale.

[Legge regione Sardegna 4 aprile 1989, n. 12 (recte 6 aprile 1989, n. 13), art. 20, ottavo comma]

32

n. 458. Sentenza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Mediazione - Regione Lombardia - Potere di definire la composizione della commissione giudicatrice dell'esame prescritto per l'iscrizione a ruolo degli agenti di affari in mediazione - Necessità di disciplina unitaria sull'intero territorio nazionale - Spettanza allo Stato

33

n. 459. Sentenza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale tecnico e amministrativo delle università - Inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali - Conservazione degli effetti di atti amministrativi in contrasto con norme precedentemente poste - Prevalenza dell'interesse al mantenimento di effetti comunque consolidatis nel tempo rispetto a quello dell'eventuale recupero della pura regolarità formale di provvedimenti - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(Legge 21 febbraio 1989, n. 63, art. 2).

(Cost., art. 97, primo comma)

37

N. 460. Sentenza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato svolgentsi nell'udienza preliminare dinanzi all'autorità giudiziaria militare - Devoluzione della cognizione ad organo collegiale, con intervento di un militare di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, con funzione di giudice - Omessa previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia di «giudice naturale» corrispondente a quella di «giudice precostituito per legge» (vedi sentenze nn. 29/1958, 127/1979, 149/1994, 217/1993 e 269/1992) - Criterio di predeterminazione della competenza ricadente nella discrezionalità del legislatore (confronta sentenza n. 135/1980) - Non comparabilità della composizione degli organi giudicanti di riti diversi - Non fondatezza.

(R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, art. 3; legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 2, come integrato dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449).

(Cost., artt. 3 e 25, primo comma)

Pag. 40

N. 461. Sentenza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Molise - Reinquadramento di tutto il personale dell'amministrazione regionale - Interpretazione autentica - Accesso alla prima qualifica dirigenziale - Valutazione della voce «anzianità di servizio» - Ridimensionamento - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (vedi sentenze nn. 385, 153 e 6 del 1994) - Ragionevolezza secondo le indicazioni della legislazione statale vigente - Non fondatezza.

(Legge regione Molise 7 luglio 1993, n. 16, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, 97, 101, 104, 108 e 113)

43

N. 462. Sentenza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Musei e biblioteche - Regione Umbria - Regolamento di fissazione degli indirizzi, criteri e modalità per la gestione dei servizi aggiuntivi offerti al pubblico a pagamento presso musei, biblioteche e archivi di Stato - Autorizzazione legislativa al Ministro per i beni culturali e ambientali all'adozione - Comunque salvaguardate le competenze regionali in quanto trattanti di normativa limitata esclusivamente alla predisposizione di uno strumento preordinato alla collaborazione tra istituzioni diverse del settore - Inammissibilità

47

n. 463. Sentenza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imposizione del rito camerale ex art. 127 del c.p.p. alla decisione del g.i.p. sulla richiesta del p.m., avanzata contestualmente all'istanza di archiviazione, volta alla distruzione della documentazione attinente a intercettazioni telefoniche - Insussistenza di contrasto con la direttiva n. 41, lett. e), contenuta nell'art. 2 della legge delega n. 81/1987 - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.P.P., art. 269, secondo comma, ultima proposizione).

(Cost., artt. 3 e 76)

Pag. 51

n. 464. Sentenza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Calabria - Disciplina della proroga degli organi amministrativi - Asserita lesione di competenze regionali - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 498/1993, 389 e 205 del 1991, 155/1990 e 190/1988) - Esclusione della lamentata invasività di competenze regionali da parte degli artt. 3 e 6 del d.-l. 16 maggio 1994, n. 293, nella parte in cui sanciscono nullità da valere per il legislatore regionale come principio fondamentale - Non fondatezza.

(Legge 15 luglio 1994, n. 444, di conversione, con modificazioni, del d.-l. n. 293/1994).

(Cost., artt. 117, 118, 121, 122 e 123)

56

n. 465. Sentenza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Non consentito esercizio dell'opzione a continuare il rapporto di lavoro di cui all'art. 6 del d.-l. n. 791/1981, a chi inizia l'attività lavorativa meno di sei mesi prima del raggiungimento dell'età pensionabile - Richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione circa la nullità assoluta di un eventuale licenziamento *ad nutum* - Inammissibilità - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54).

(Cost., art. 3)

61

n. 466. Sentenza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Sicilia - Dipendenti trasferiti al consorzio per l'autostrada Messina-Catania-Siracusa - Copertura finanziaria - Insufficienza per gli anni successivi al 1994 - Revoca della delibera legislativa impugnata ad opera dell'art. 8 della legge 3 novembre 1994, n. 44 - Nuova disciplina in materia - Cessazione della materia del contendere.

(Disegno di legge n. 549 della regione Sicilia approvato il 6 agosto 1994, artt. 1, 2, 3 e 8)

64

N. 467. Sentenza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Militari - Ufficiali dell'Arma dei carabinieri - Passaggio nel ruolo speciale - Ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente effettivo - Omessa previsione - Censura di norma non applicabile ai fini della definizione da parte del giudice *a quo* del giudizio di merito - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.

(D.Lgs. 24 marzo 1993, n. 117, art. 9).

(Cost., art. 3, primo comma)

Pag. 66

N. 468. Sentenza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Referendum - Regione Lazio - Istituzione di nuovi comuni - Referendum consultivo limitato ai soli cittadini residenti nelle frazioni da distaccare e non a tutti i cittadini del comune di Marino - Incompletezza dei termini della questione ai fini della sua rilevanza - Inammissibilità.

(Legge regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19, art. 1, secondo comma, lett. a), come modificato dalla legge regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49).

(Cost., art. 133, secondo comma)

69

N. 469. Sentenza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Lombardia - Dipendenti - Stato giuridico e trattamento economico - Accesso alla seconda qualifica funzionale dirigenziale - Titoli e servizi prestati - Valutazione - Graduatorie - Riapertura - Legge di sanatoria definitiva della vertenza in via stragiudiziale - Insussistenza di conseguenze sugli assetti degli uffici - Non fondatezza.

(Legge regione Lombardia 22 dicembre 1993, n. 169, artt. 2 e 3 riapprovata dal consiglio regionale il 9 marzo 1994).

(Cost., art. 97)

73

N. 470. Sentenza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Sicilia - Dipendenti del S.S.N. e organizzazione del servizio - Ritenuta la potestà del legislatore locale come limitata ad interventi integrativi o di attuazione - Esercizio da parte del presidente della regione siciliana del potere di promulgazione parziale - Espunzione delle disposizioni impugnate dal testo vigente - Cessazione della materia del contendere.

(Delibera legislativa dell'assemblea regionale siciliana del 14 ottobre 1993, artt. 10, secondo comma, 13, secondo comma, 48, terzo comma, 49, 50, 51 e 55, tredicesimo e diciassettesimo comma, e 56)

75

n. 471. Sentenza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Sospensione del corso degli interessi sui crediti chirografari verso il debitore concordatario maturati durante il tempo di svolgimento della procedura - Caso in cui dal ricavato della vendita dei beni oggetto del concordato preventivo sia avanzato un residuo utilizzabile per il pagamento di tali interessi - Razionale giustificazione della diversità di trattamento dei creditori concordatari non solo rispetto a quelli del fallimento ma anche rispetto ai creditori di debitore non coinvolto in alcuna procedura concorsuale - Non fondatezza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 169, ove richiamante l'art. 55 stessa legge).

(Cost., art. 3)

Pag. 78

n. 472. Sentenza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Regionieri e periti commerciali - Cassa nazionale di previdenza e assistenza - Legge di riforma - Fruitori di trattamento pensionistico erogato da altra cassa di previdenza relativa a libere professioni - Versamento della contribuzione integrativa per periodi progressi - Riliquidazione e maggiorazione della pensione - Divieto - Non irragionevolezza di un sistema volto all'unicità di trattamento pensionistico relativo all'esercizio di libere professioni, tenuto conto dell'impossibilità di cumulo dei relativi trattamenti previdenziali e stante il divieto di iscrizioni in più casse professionali - Conseguenziale estensione del nuovo regime al periodo pregresso - Non fondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 414, art. 33).

(Cost., art. 3)

82

n. 473. Ordinanza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Indennità di occupazione - Interessi sulle plusvalenze derivanti dalla percezione di indennità di esproprio - Somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi - Somme dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazione di urgenza divenute illegittime - Tassazione - Insufficienza di elementi in ordine alle fattispecie oggetto dei giudizi *a quibus* - Retroattività delle norme sulla tassazione - Difetto di rilevanza - Questione già dichiarata infondata dalla Corte (vedi sentenza n. 315/1994) - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma).

(Cost., artt. 3, 42 e 53)

84

N. 474. Ordinanza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Condannato per reati legati alla criminalità organizzata - Misura alternativa alla detenzione - Ammissione - Esclusione - Richiamo alla sentenza di legittimità costituzionale n. 357/1994 - Necessità di un riesame dell'incidenza di detta sentenza nel procedimento pendente dinanzi al giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, come sostituito dall'art. 15 del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356)

Pag. 87

N. 475. Ordinanza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposizione straordinaria per l'anno 1992 - Tassazione dei possessori di motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli - Eterogeneità delle ipotesi poste a raffronto - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

[D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 8, primo comma, lett. *a-bis* e comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438].

(Cost., artt. 3 e 53)

88

N. 476. Ordinanza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposizione straordinaria per l'anno 1992 - Tassazione di aeromobili - Valore - Criteri di determinazione - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

[D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 8, primo comma, lett. *b*) e terzo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438].

(Cost., artt. 3 e 53)

90

N. 477. Ordinanza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine da computarsi dalla data di ricezione della notizia di reato anziché dall'iscrizione nel relativo registro - Non applicabilità della norma impugnata da parte del giudice *a quo* - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 335).

(Cost., artt. 3, 76 e 112)

91

n. 478. Ordinanza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale di condannato a pena per delitto previsto dall'art. 75 della legge n. 685/1975 - Richiamo alla sentenza di illegittimità costituzionale n. 357/1994 - Necessità di riesame da parte del giudice *a quo* circa l'incidenza di detta pronuncia nel procedimento pendente - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-*bis*, primo comma, come sostituito dall'art. 15 del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356)

Pag. 93

n. 479. Ordinanza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Astensione dalle udienze deliberata dagli avvocati e procuratori - Imputato in stato di custodia cautelare - Impossibilità a celebrare il dibattimento - Individuazione dell'organo competente ad irrogare sanzioni disciplinari per l'abbandono o rifiuto di difesa - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 105; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 102)

95

n. 480. Ordinanza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Reati in materia di - Pene sostitutive - Applicazione - Esclusione - Richiamo alla giurisprudenza della Cassazione - Errore delle premesse interpretative da parte del giudice *a quo* - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, terzo comma).

(Cost., art. 3), .

96

n. 481. Ordinanza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Codice previgente - Divieto del rinvio a giudizio in mancanza di interrogatorio sul fatto di computato - Prospettazione della questione in via meramente ipotetica e su base interpretativa suscettibile di diverse soluzioni - Manifesta inammissibilità.

[D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 242, primo comma, lett. c)].

(Cost., art. 24)

98

n. 482. Ordinanza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Codice previgente - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale - Inapplicabilità dell'art. 309 del c.p.p. - Difensore dell'imputato - Fissazione dell'udienza in camera di consiglio - Deposito degli atti in cancelleria - Avviso - Esclusione - Identiche questioni già decise dalla Corte (v. sentenza n. 373/1994 e ordinanza n. 418/1994) - Manifesta inammissibilità.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 242 e 250).

(Cost., artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76)

Pag. 100

n. 483. Ordinanza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposte sui redditi - Testo unico - Disposizioni applicabili anche per i periodi di imposta antecedenti a quelli dallo stesso considerati - Condizioni - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte (v. sentenza n. 38/1994) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36).

(Cost., artt. 3, 53, 76 e 77)

102

n. 484. Ordinanza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale già appartenente alla carriera speciale o ordinaria di concetto delle dd.pp.tt. - D.P.R. 1° giugno 1972, n. 319 - Benefici normativi ed economici - Estensione - Esclusione - Questione già esaminata dalla Corte e dichiarata non fondata (v. sentenza n. 479/1993) - Carattere transitorio della norma oggetto di censura - Manifesta infondatezza.

(Legge 17 dicembre 1986, n. 890, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 97)

103

n. 485. Ordinanza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Regione Veneto - Abusivismo - Vincolo paesistico - Pertinenze non autonomamente utilizzabili - Autorizzazione gratuita - Manufatti vincolati ai sensi della legge n. 1089 e n. 1497 del 1939 - Eccezione - Omessa previsione - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte (vedi sentenza n. 100/1994) - Manifesta infondatezza.

[Legge regione Veneto 27 giugno 1995, n. 61, art. 76, primo comma, lett. a)].

(Cost., artt. 23, 25, secondo comma, e 117)

» 105

N. 486. Ordinanza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Indennità di disoccupazione - Lavoratori agricoli con diritto al trattamento speciale - Elevazione dell'indennità ordinaria - Esclusione - Richiamo alla sentenza della Corte n. 288 del 94 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale in parte qua della norma impugnata limitatamente al tempo successivo alla data di entrata in vigore del d.l. n. 86/1988 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventitreesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma)

Pag. 107

N. 487. Ordinanza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Lavoratori dipendenti da imprese industriali - Anticipazione del pensionamento di anzianità - Requisiti assicurativi e contributivi - Criteri di determinazione - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte (vedi sentenza n. 345/1994) - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 27, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 37)

109

N. 488. Ordinanza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Valutazione come ingiustificato il dissenso del p.m. e congrua la pena richiesta dall'imputato - Pronuncia della sentenza - Omessa previsione - Questione già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte (vedi ordinanza n. 127/1993) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 448, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma, 76 e 101, primo comma)

110

N. 489. Ordinanza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputati minorenni - Commercio di stupefacenti - Reato impossibile - Sentenza di proscioglimento e misure di sicurezza - Inapplicabilità - Fattispecie da inquadarsi piuttosto in diversa ipotesi di reato - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 39).

(Cost., art. 76)

112

N. 490. Ordinanza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Società commerciali - Natura di piccoli imprenditori - Esclusione - Analoga questione già esaminata dalla Corte (vedi sentenze nn. 395, 374, e 11 del 1993) - Richiamo alle sentenze nn. 54/1991 e 266/1994 - Erroneità delle premesse interpretative da parte del giudice *a quo* in contrasto con lo stabile orientamento giurisprudenziale - Manifesta infondatezza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, secondo comma, ultima parte).

(Cost., art. 3, primo comma, e 24)

Pag. 113

N. 491. Ordinanza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Regione Lazio - UU.SS.LL. - Organizzazione - Impugnazione di decreto-legge non convertito nei termini - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 24 giugno 1994, n. 401, art. 1, terzo, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 97, 117 e 118)

116

N. 492. Ordinanza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - I.N.A.I.L. - Invalidi civili - Prestazioni erogate indebitamente prima del 31 dicembre 1991 - Natura assistenziale - Irripetibilità - Omessa estensione - Erronea individuazione della disposizione applicabile nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

(Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52).

(Cost., art. 3)

117

N. 493. Ordinanza 15-30 dicembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Compromesso e arbitrato - Comune di Napoli e I.G.A.P. (Impresa generale affissioni pubblicitarie S.p.a.) - Forme di arbitrato obbligatorio in ordine alle controversie sorte a seguito di mancato accordo sulle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso nei contratti in corso d'opera - Introduzione nell'ordinamento - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (vedi sentenza n. 232/1994) - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 18, quinto comma, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 24 e 102)

119

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 754. Ordinanza del magistrato di sorveglianza di Palermo del 9 giugno 1994.

Circolazione stradale - Previsione che la sottoposizione a misura di sicurezza personale configuri requisito ostativo di rilascio della patente di guida e comporti la revoca di quella rilasciata prima dell'adozione della misura stessa - Mancata previsione della facoltà del magistrato di sorveglianza di autorizzare l'uso della patente di guida per comprovata esigenza lavorativa nei confronti di persone sottoposte a misure di sicurezza personale - Ingiustificato deteriore trattamento del sottoposto a misura di sicurezza personale rispetto al condannato sottoposto alle misure della libertà controllata o della semidetenzione - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi della libertà di locomozione e della finalità rieducativa della pena.

[D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 120, primo comma, e 130, primo comma, lett. b)].
(Cost., artt. 3, 4, 16 e 27)

Pag. 121

n. 755. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Roma del 19 ottobre 1994.

Pena - Pene detentive - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilità, per interpretazione costante della Corte di cassazione, per i reati militari giudicati dall'autorità giudiziaria militare - Ingiustificata disparità di trattamento tra imputati di reati comuni e imputati di reati militari anche in relazione al reinserimento sociale del condannato.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53).
(Cost., art. 3)

123

n. 756. Ordinanza del tribunale di Lecce del 22 febbraio 1994.

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Pensioni di pubblici dipendenti - Pignorabilità sino ad un quinto per ogni credito - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto ai dipendenti in costanza di rapporto.

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Pensioni di pubblici dipendenti - Pignorabilità sino ad un quinto della indennità integrativa speciale - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto ai dipendenti in costanza di rapporto.

[D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, primo comma, n. 3; legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 2, terzo comma, lett. c)].
(Cost., art. 3)

126

n. 757. Ordinanza del Tribunale di Milano del 6 ottobre 1994.

Procedimento civile - Procedimenti cautelari - Sequestro - Termine per l'esecuzione - Lamentata decorrenza dal deposito del provvedimento anziché dalla sua comunicazione - Compressione del diritto di difesa - Disparità di trattamento rispetto a qualsiasi altro procedimento cautelare - Richiamo ai principi delle sentenze nn. 201/1993, 538/1990, 102 e 120 del 1986.

(C.P.C., art. 675).
(Cost., artt. 3 e 24)

128

n. 758. Ordinanza del tribunale di Pinerolo del 14 ottobre 1994.

Procedimento civile - Procedimenti cautelari - Sequestro giudiziario emesso fuori udienza - Termine di esecuzione - Lamentata decorrenza dalla pronuncia del provvedimento invece che dalla sua comunicazione alla parte - Disparità di trattamento rispetto ai ricorrenti di un qualsiasi altro procedimento cautelare - Incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.C., art. 675).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 131

n. 759. Ordinanza del pretore di Terni del 27 ottobre 1994.

Inquinamento - Rifiuti (nella specie: «residui» provenienti dalla lavorazione di marmi) - Esclusione dalla categoria degli stessi se quotati in borse merci o in listini mercuriali istituiti presso le locali camere di commercio - Conseguente inapplicabilità della disciplina penale in tema di rifiuti a seguito di scelta amministrativa - Disparità di trattamento a seconda che il materiale sia o meno incluso nei listini ufficiali della Camera di commercio nelle diverse regioni - Lesione del principio di tutela del paesaggio in senso ampio; della salubrità dell'ambiente naturale ed urbano; di certezza del diritto penale, nonché di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - Penalizzazione per le imprese che abbiano affrontato ingenti investimenti per lo smaltimento dei rifiuti in armonia con le esigenze dell'ambiente.

(D.-L. 7 settembre 1994, n. 530).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 41)

132

n. 760. Ordinanza del tribunale amministrativo della regione Liguria del 24 febbraio 1994.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Controversie giudiziali in corso - Prevista automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita nella misura pari al trenta per cento di quella in godimento alla data di cessazione dal servizio anziché nella misura del sessanta per cento come previsto per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni e per i ferrovieri iscritti all'O.P.A.F.S. - Disparità di trattamento di situazioni omogenee ed incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sulla garanzia previdenziale e sui principi della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata nonché di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, 2 e 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 38 e 97)

138

n. 761. Ordinanza della corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Lazio del 12 maggio 1994. *

Pensioni - Medici della Polizia di Stato - Riscatto del periodo di studio universitario - Onerosità - Mancata previsione del riscatto senza oneri, come stabilito per gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate - Ingiustificato deteriore trattamento dei medici della Polizia di Stato rispetto ai medici ufficiali in s.p.e. delle FF.AA. - Incidenza sui principi della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della p.a. nonché della garanzia previdenziale - Riferimento alla ordinanza della Corte n. 847/1988 di manifesta infondatezza di analoga questione ritenuta dal giudice *a quo*, non estensibile al presente giudizio.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, artt. 13 e 32).

(Cost., artt. 3, 36, 38 e 97)

Pag. 142

n. 762. Ordinanza del tribunale militare di sorveglianza di Roma del 6 dicembre 1994.

Ordinamento penitenziario - Condannato per il reato di mancanza alla chiamata del servizio militare - Pene alternative - Affidamento in prova al servizio sociale - Preclusione per precedente condanna, per rapina - Lamentata residua deroga prevista solo per il condannato militare - Irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento in danno del cittadino alle armi.

(Legge 29 aprile 1983, n. 167, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3)

143

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 453

Sentenza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - G.I.P. presso la pretura circondariale che abbia respinto la richiesta di ammissione all'oblazione - Ritenuta diversità della qualificazione giuridica del fatto oggetto di cognizione - Incompatibilità al giudizio - Omessa previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (vedi sentenze nn. 496/1990, 401 e 502 del 1991, 124, 186 e 399 del 1992 e 439/1993) - Valutazione non formale ma di contenuto delle risultanze delle indagini preliminari - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1993 dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, nel procedimento penale a carico di Perna Aniello, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

Investito del giudizio dibattimentale a carico di un imputato di guida senza patente dopo che, nella fase delle indagini preliminari, aveva rigettato, in veste di giudice per le indagini preliminari, per errata qualificazione del fatto, una domanda di ammissione all'oblazione formulata dal medesimo imputato relativamente all'addebito di incauto affidamento di veicolo originariamente rubricato dal pubblico ministero, il Pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, 25 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il g.i.p. presso la pretura circondariale che abbia respinto la richiesta di ammissione all'oblazione per la ritenuta diversità della qualificazione giuridica del fatto sottoposto alla sua cognizione».

Dopo aver ricordato che dalla giurisprudenza costituzionale, e in particolare dalle sentenze nn. 496 del 1990, 502 del 1991 e 124 del 1992, si desume il principio che sussiste incompatibilità con la funzione di giudizio tutte le volte che, nelle precedenti fasi, il giudice abbia compiuto una valutazione non formale, ma di contenuto, dei risultati delle indagini preliminari, il remittente osserva che non dissimile è la situazione venutasi a creare nel caso in esame. Ed infatti, essendo stato investito, quale giudice per le indagini preliminari, della richiesta di ammissione all'oblazione, egli non solo ha avuto modo di conoscere e valutare tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ma, soprattutto, rigettando la domanda per la ritenuta sussistenza di un'ipotesi di reato diversa da quella ravvisata dal pubblico ministero, ha effettuato una valutazione pregnante ed incisiva dei risultati delle indagini preliminari, attribuendo al fatto la nuova qualificazione giuridica sulla base della quale l'organo dell'accusa ha poi proceduto all'esercizio dell'azione penale attraverso l'emissione del decreto di citazione a giudizio.

Non essendo tale ipotesi contemplata tra le cause di incompatibilità previste dall'art. 34 comma 2 del codice di procedura penale, viene a profilarsi, ad avviso del giudice *a quo*, un contrasto tra detta norma e l'art. 76 della Costituzione, in relazione alla direttiva n. 103 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che impone la rigorosa affermazione, nel giudizio pretorile, del principio di terzietà del giudice.

Risulterebbero poi violati anche gli artt. 25 e 101 della Costituzione, «in quanto anche il mero sospetto dell'emanazione di una decisione dibattimentale sulla base di una valutazione preconstituita minerebbe l'indipendenza del giudice intesa come assoluta certezza della sua terzietà ed imparzialità, che costituiscono peraltro requisiti indefettibili del suo *status* di giudice naturale».

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Salerno ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, 25 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il g.i.p. presso la pretura circondariale che abbia respinto la richiesta di ammissione all'oblazione per la ritenuta diversità della qualificazione giuridica del fatto sottoposto alla sua cognizione».

2. — La questione è fondata.

Nella delibazione della domanda di oblazione il giudice remittente, allora in funzione di giudice per le indagini preliminari, aveva ritenuto che l'ipotesi di reato in essa indicata (incauto affidamento di veicolo) non corrispondeva al fatto risultante dagli atti del procedimento (concorso in guida senza patente). Per tale motivo egli aveva respinto la domanda di oblazione, determinando il pubblico ministero ad esercitare l'azione penale per il reato di concorso in guida senza patente, procedimento del quale è stato poi investito il giudice *a quo* in funzione di pretore del dibattimento.

3. — Le due fattispecie contravvenzionali sopra indicate differiscono profondamente sia per l'elemento materiale sia per quello psicologico; sicché non può esservi alcun dubbio che, per pervenire alla conclusione di cui si è detto, il giudice non ha potuto limitarsi a valutare la formale riconducibilità della fattispecie concreta alla fattispecie astratta risultante dalla domanda, ma ha dovuto necessariamente compiere un approfondito esame delle risultanze degli atti di indagine, ai fini della esatta individuazione del fatto.

4. — A partire dalla sentenza n. 496 del 1990, questa Corte ha ripetutamente affermato l'incompatibilità alla funzione di giudizio, sia dibattimentale che abbreviato, del giudice che abbia compiuto, in occasione dello svolgimento di alcune funzioni tipiche (esame della richiesta di archiviazione, della richiesta di decreto penale di condanna, dell'applicazione di pena patteggiata), una valutazione non formale ma di contenuto delle risultanze delle indagini preliminari, quali esse si presentano nel momento di esercizio (o di non esercizio) dell'azione penale (v. anche sentenze nn. 401 e 502 del 1991; 124, 186, 399 del 1992; 439 del 1993).

Nella vicenda processuale in esame, la domanda di oblazione è stata proposta dalla persona sottoposta alle indagini, come reso possibile dalla procedura (v. in particolare art. 141 disp. att. cod. proc. pen.), prima ancora che il pubblico ministero si pronunciasse formalmente circa gli esiti delle indagini preliminari.

Senonché, avendo il pubblico ministero espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda di oblazione, può logicamente ricavarci, in primo luogo, che l'ipotesi criminosa indicata nella notizia di reato, cui faceva riferimento la domanda, era corrispondente a quella per la quale, in difetto del procedimento di oblazione, il pubblico ministero avrebbe effettivamente esercitato l'azione penale e, in secondo luogo, che la delibazione del giudice è intervenuta, nella sostanza, a conclusione dell'attività di indagine, come risulta anche dal fatto che, a seguito del provvedimento di rigetto, il pubblico ministero ha emesso decreto di citazione a giudizio senza procedere a ulteriore attività investigativa.

5. — Appare dunque che al caso in esame debba applicarsi la medesima *ratio decidendi* di cui sono espressione le numerose pronunce sopra richiamate; *ratio* variamente articolata nelle singole fattispecie di cui la Corte è stata via via investita, ma che assume una configurazione unitaria.

Al fine della valutazione della sussistenza delle ragioni di incompatibilità con la funzione di giudizio, non rappresenta, infatti, un dato essenziale quello per cui la funzione presa a raffronto segua temporalmente la formale chiusura delle indagini preliminari, quanto l'aspetto sostanziale che questa funzione si concreti in una valutazione del merito delle indagini, complessivamente considerate nel loro stadio terminale, ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento idoneo a porre termine definitivamente al procedimento o a devolvere la regiudicanda alla sede processuale.

Non sussisterebbe, invece, la *ratio* affermativa della incompatibilità qualora la funzione concretamente svolta dal giudice non riguardi il merito dell'accusa, come potrebbe avvenire, stando alla fattispecie processuale qui dedotta, ove il giudice rigetti la domanda di oblazione per motivi formali, ovvero qualora tale funzione si estrinsechi nell'esame dei risultati di indagini non ancora di fatto esaurite.

6. — Per quanto si è sopra detto, una volta accertato che nel caso di specie la valutazione del giudice ha riguardato il merito della ipotesi criminosa, e che essa è stata effettuata sul complesso delle indagini preliminari, si deve ritenere che ricorrono gli stessi motivi di contrasto con la direttiva *ex art. 2 n. 67* della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, intesa nel suo contenuto sostanziale (v. sentenza n. 496 del 1990), e, quindi, con l'art. 76 della Costituzione, che avevano condotto questa Corte alle pronunce di accoglimento sopra menzionate, restando assorbiti gli ulteriori profili prospettati dal giudice *a quo*.

Conseguentemente, così definito il *thema decidendum*, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice per le indagini preliminari il quale, per la ritenuta diversità del fatto, sulla base di una valutazione del complesso delle indagini preliminari, abbia rigettato la domanda di oblazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice per le indagini preliminari il quale, per la ritenuta diversità del fatto, sulla base di una valutazione del complesso delle indagini preliminari, abbia rigettato la domanda di oblazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 454

Sentenza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Alunni delle scuole elementari - Adempimento dell'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale - Ammissione alla fornitura gratuita dei libri di testo - Esclusione - Provvidenza destinata non alle scuole bensì direttamente agli alunni e quindi in connessione con l'obbligo scolastico che può essere adempiuto in modi diversi dalla frequenza delle scuole pubbliche o di quelle private abilitate a rilasciare titoli di studio con valore legale - Illegittimità costituzionale.

(Legge 10 agosto 1964, n. 719, art. 1, primo comma; d.P.R. 16 aprile 1994, n. 297, art. 156, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 719 (Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari), promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1992 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Bellia Vito ed altri, n. q. e l'Assessorato dei beni culturali e della pubblica istruzione della Regione siciliana, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianello;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio civile instaurato da genitori esercenti la patria potestà sui rispettivi figli minori, alunni di una scuola elementare privata, per l'accertamento del loro diritto di credito, nei confronti della pubblica amministrazione, avente per oggetto la prestazione gratuita dei libri di testo, il Tribunale di Catania, con ordinanza del 22 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte il 24 marzo 1994), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 719 (Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari), nella parte in cui non estende l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole private, non abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

2. — Quanto alla rilevanza della questione, il giudice *a quo* ricorda che, nonostante che la materia dell'istruzione elementare sia devoluta alla competenza esclusiva della Regione siciliana (art. 14, lett. r, dello Statuto speciale di autonomia), la norma impugnata trova applicazione nella regione fino a quanto non sia in concreto esercitata la competenza legislativa regionale; il che nella specie non è avvenuto. Nè può ritenersi che l'art. 42 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 — che, nel dare la definizione di «assistenza scolastica», quale materia trasferita alle regioni, espressamente prevede «l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari», senza fare alcuna distinzione tra scuole pubbliche e private — abbia implicitamente abrogato la norma impugnata, rendendo così irrilevante l'incidente di costituzionalità, perchè il decreto presidenziale citato si limita a regolare il passaggio delle funzioni dallo Stato alle regioni ordinarie indicando, nel contempo, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentt. n. 223 del 1984 e 216 del

1985), un *minimum* di funzioni da garantire anche alle regioni a statuto speciale; cosicchè soltanto l'emanaione di leggi regionali nello specifico settore può determinare la cessazione dell'efficacia delle precedenti leggi statali disciplinanti quelle materie divenute di competenza regionale. Diversamente, dovrebbe ritenersi che la legislazione statale (art. 42 d.P.R. n. 616 cit.) abbia arbitrariamente invaso la sfera dell'autonomia della Regione siciliana, la quale, pur se non ha in concreto legiferato, è sempre titolare in via esclusiva delle competenze nella materia.

Da tutto sopra deriverebbe la perdurante applicabilità, nel giudizio *a quo*, dell'art. 1 della legge n. 719 del 1964; donde la rilevanza della prospettata questione.

3. — Nel merito, il giudice della rimessione ricorda, in via preliminare, che le scuole elementari sono di due tipi: «autorizzate, ovvero a sgravio». Le prime possono essere a frequenza gratuita, ma normalmente richiedono (come nel caso della scuola frequentata dai figli degli attori) il pagamento di una retta e in ogni caso non rilasciano titoli riconosciuti dallo Stato; le seconde sono, per legge, a frequenza gratuita e rilasciano titoli riconosciuti dallo Stato.

Nelle scuole secondarie, invece, la distinzione è più articolata, prevedendosi non solo scuole autorizzate, ma anche scuole legalmente riconosciute e scuole pareggiate, che (entrambe) rilasciano titoli legalmente riconosciuti, ma non sono a frequenza necessariamente gratuita. Ne deriva che nell'ordinamento non sussiste una connessione necessaria tra gratuità e rilascio di titoli riconosciuti, esistendo scuole private secondarie a frequenza onerosa che rilasciano titoli legalmente riconosciuti.

Per le scuole elementari, mentre «non sorge alcun problema» con riguardo a quelle pubbliche o «a quelle private a sgravio», in quanto in esse si ottempera all'obbligo scolastico con la mera frequenza, per le scuole private «semplicemente autorizzate» si possono avere due evenienze: o anno per anno gli alunni si sottopongono da esterni all'esame, che conferisce loro il titolo di studio riconosciuto; ovvero non oltre il compimento del quindicesimo anno di età devono sostenere l'esame di licenza della scuola media.

Ciò premesso, nell'ordinanza si sostiene che l'art. 34 della Costituzione assicura l'obbligatorietà dell'istruzione e il suo effettivo adempimento, sollevando da ogni corrispondente onere i soggetti cui fa carico tale obbligo e prescindendo da ogni considerazione circa il reddito della famiglia.

Si sostiene altresì che l'art. 33 della Costituzione, impedendo il finanziamento pubblico delle scuole private, riguarda la gestione delle scuole intese quali imprese, e non invece gli utenti finali della prestazione e del servizio scolastico.

Inoltre dai menzionati artt. 33 e 34 della Costituzione è desumibile il principio della parità di trattamento tra scuole private e scuole pubbliche con riferimento alle provvidenze scolastiche, sempre prescindendo dal reddito dei beneficiari; e detto principio trova, come si è detto, attuazione anche nell'art. 42 del d.P.R. n. 616 del 1977 cit.

È altresì garantito, dall'art. 3 della Costituzione, il diritto dei genitori di scegliere tra scuola pubblica e scuola privata per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. E poichè la scelta di iscrizione alle scuole private è spesso collegata ad esigenze dei genitori e degli alunni scaturenti da carenze riscontrabili nei servizi pubblici e non testimonia necessariamente un sintomo di maggiore capacità economica, non sarebbe giustificabile la discriminazione di quei genitori nel godimento di una prestazione pubblica, qual'è la fornitura dei libri di testo, volta a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Così la norma impugnata sarebbe in contrasto con il principio della gratuità dell'istruzione, con quello della libertà di iscrizione presso le scuole private, con quello della parità tra scuole pubbliche e private ed infine con il principio di eguaglianza per il trattamento differenziato che la norma creerebbe del tutto irragionevolmente.

4. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione.

In proposito ricorda che l'ordinamento contempla le scuole meramente private, le scuole sussidiate o «a sgravio» (art. 90 T.U. 5 febbraio 1928, n. 577), oltrechè l'ulteriore categoria delle scuole parificate (art. 2 R.D. 20 giugno 1935, n. 1196).

Le scuole sussidiate, pur aperte da privati, sono istituite sulla base di un'autorizzazione del Provveditore agli studi, «dove non esiste alcun'altra scuola» e «sono mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato» (art. 90 del T.U. del 1928 cit.).

Le scuole parificate sono, invece, quelle tenute da enti, corporazioni ed associazioni e sono riconosciute ad ogni effetto legale mediante apposita convenzione di parifica, che stabilisce anche il contributo dello Stato.

La disposizione impugnata, nel delineato quadro ordinamentale, rende evidente l'intento da parte dello Stato di coprire, con proprio contributo finanziario diretto od indiretto, tutta l'area della domanda formativa attinente all'istruzione obbligatoria elementare, in cui le scuole sussidiate e parificate sono abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Ciò premesso, non sembrano sussistere i paventati contrasti con i parametri costituzionali invocati nell'ordinanza di rimessione. Ed infatti l'art. 33, quarto comma, della Costituzione, nel prescrivere che agli alunni delle scuole non statali debba essere assicurato un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali, limita il riferimento alle «scuole non statali che chiedono la parità» e la «tengono, poichè solo queste ultime, e non anche le scuole meramente private, devono sottostare agli obblighi propri degli istituti statali, come quelli concernenti i requisiti delle aule, la composizione delle classi, la qualificazione degli insegnanti. È pertanto consequenziale che tali scuole abbiano parità di diritti rispetto alle scuole statali per quanto riguarda il rilascio dei titoli di studio e le provvidenze di carattere economico e che i loro alunni godano di un trattamento equipollente rispetto agli alunni delle scuole statali: così, appunto, in ordine alla provvista dei libri di testo per gli alunni della scuola elementare.

Per quanto, poi, concerne il richiamo all'art. 34, secondo comma, della Costituzione, è di tutta evidenza che il principio della gratuità dell'istruzione inferiore è stabilito con riferimento alla frequenza delle scuole statali e di quelle che abbiano chiesto ed ottenuto la parità, le scuole, cioè, il cui onere di gestione è assunto dallo Stato. Diversamente, gli alunni delle scuole meramente private dovrebbero avere titolo, non soltanto alla provvista gratuita dei libri di testo, come prospettato dal giudice rimettente, ma anche ad essere esentati dal pagamento delle tasse di frequenza; il che è fuori da ogni ragionevolezza.

Non si può, inoltre, non rilevare sempre ad avviso della difesa dello Stato, che gli alunni che frequentano scuole meramente private si trovano in una situazione diversa (rispetto agli alunni delle scuole statali e di quelle private «paritarie») per libera scelta di coloro che li rappresentano, e che appunto tale situazione diversa; che oltretutto è indice di una maggiore capacità economica, giustifica il differente trattamento stabilito dalla norma impugnata in ordine alla provvista gratuita dei libri.

Quanto, poi, al principio del pari trattamento tra le diverse scuole, invocato nell'ordinanza di rimessione, si osserva che, se è vero che non è finora intervenuta una legge organica che disciplini l'istituto della parità, fissando diritti ed obblighi delle scuole che se ne avvalgano, è peraltro incontestato che, in mancanza di essa, le regole della parità sono quelle che attualmente definiscono gli istituti della sussidiarietà e della parifica per le scuole elementari e gli istituti del pareggiamento e del riconoscimento legale per la scuola secondaria, e che soltanto nell'ambito di applicazione dei suddetti istituti possono emergere realtà giuridicamente rilevabili, cui sia possibile riferire anche altri interventi pubblici che, come quelli dell'assistenza scolastica, integrano l'intervento statale.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 10 agosto 1964 n. 719 (poi trasfuso, con qualche modifica, nell'art. 156, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297) che, nel prevedere la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, l'ha limitata agli allievi delle scuole statali e di quelle autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Secondo l'ordinanza di rimessione l'esclusione degli alunni delle scuole non abilitate a rilasciare detti titoli violerebbe gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, perchè gli esclusi verrebbero ingiustamente discriminati nel godimento di una prestazione pubblica (art. 3 della Costituzione), volta a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, senza essere legata a condizioni di reddito e diretta a sollevare da ogni onere i soggetti cui fa carico tale obbligo, tenendo conto del principio di parità di trattamento tra scuole pubbliche e scuole private, anche con riferimento alle provvidenze scolastiche, e garantendo così il diritto di scelta alternativa fra dette scuole (artt. 33 e 34 della Costituzione).

2. — Preliminarmente è utile precisare che la disciplina oggetto della legge statale impugnata rientra in una materia, quale quella dell'assistenza scolastica, trasferita alle regioni e perciò contemplata dall'art. 42 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 che espressamente vi ricomprende «l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari». Una disciplina dunque che, essendo destinata a cessare con l'emaneazione delle leggi regionali, come già

avvenuto in molte regioni, continua ad essere vigente sia nelle regioni ordinarie che nelle regioni a statuto speciale (sent. n. 214 del 1985) — come nel caso di quella siciliana, cui si riferisce il giudizio *a quo* e che è titolare nella materia di competenza legislativa esclusiva (art. 14, lett. *r*, dello Statuto speciale di autonomia) — fino a quando esse non abbiano provveduto con proprie leggi.

3. — Va ancora preliminarmente ricordato che la Corte ebbe già ad occuparsi di provvidenze scolastiche, del tipo di quella invocata nell'ordinanza di rimessione, nonché di adempimento dell'obbligo scolastico nelle diverse strutture poste a disposizione degli utenti.

Ma nessuna delle decisioni che furono adottate può essere utilmente invocata per la soluzione della presente questione di legittimità costituzionale, perchè o si trattava della diversa questione della omessa estensione della fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola media (sent. n. 7 del 1967), e in quella occasione si precisò che non poteva ritenersi violato il principio di eguaglianza, da considerarsi «unicamente in relazione al significato, al contenuto ed ai limiti della norma sulla gratuità [art. 34, secondo comma, della Costituzione] della istruzione»; o si trattava del trasporto gratuito degli alunni, assicurato da una legge della regione Sicilia soltanto per consentire loro di frequentare le scuole elementari statali o autorizzate al rilascio dei titoli legali, ovvero di una provvidenza per sua natura collegata alla scuola più che riferita al singolo alunno (sent. n. 36 del 1982); o si trattava delle sanzioni previste per gli inadempienti all'obbligo scolastico, rispetto alle quali diveniva rilevante il rapporto tra obbligatorietà e gratuità dell'istruzione (sent. n. 106 del 1968) ovvero si giustificava il trattamento differenziato previsto per gli alunni ciechi, destinati ad apposite scuole speciali, rispetto agli alunni vedenti (sent. n. 125 del 1975).

* In tutti questi casi le questioni vennero proposte in riferimento a parametri o profili diversi da quello che sarà esaminato in prosieguo, attenendo, per come prospettate, a situazioni riguardanti le diverse scuole e non invece, come si vedrà di seguito, i singoli alunni delle medesime.

4. — La questione, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è fondata.

La fornitura dei libri di testo delle scuole elementari, come risulta testualmente dalla disposizione impugnata, è una provvidenza destinata direttamente agli alunni e quindi, come osserva il giudice rimettente, è considerata dal legislatore ordinario strettamente connessa all'assolvimento dell'obbligo scolastico, senza peraltro alcun riferimento alla capacità economica dello studente.

Tale obbligo, secondo la legislazione vigente all'epoca dell'ordinanza di rinvio, era legalmente assolto, relativamente all'istruzione elementare, non solo («frequentando le scuole elementari classificate, non classificate, o sussidiate» (art. 172 del r.d. 5 febbraio 1928 n. 177, testo unico dell'istruzione elementare) ovvero, in base alla legislazione sopravvenuta, «frequentando le scuole ... statali e le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato» (ora art. 111, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), ma anche, osservate certe condizioni, mediante l'istruzione privata o paterna (art. 174 del testo unico n. 177 del 1928 cit. ed ora art. 111, comma 2, del testo unico n. 297 del 1994 cit.).

Nel caso di iscrizione nelle scuole pubbliche, o in quelle private ad esse equiparate, era richiesta, al fine del proscioglimento dall'obbligo, la frequenza della scuola fino al quattordicesimo anno. Per coloro che, invece, non seguivano tale forma di istruzione erano stabiliti particolari adempimenti. A tal fine l'art. 174 cit. del testo unico n. 177 del 1928 prescriveva che chi intendesse assolvere all'obbligo scolastico, avvalendosi di questo secondo tipo di istruzione — che comprende anche l'iscrizione a scuole private non abilitate al rilascio del titolo legale, ma autorizzate ed egualmente «destinate a fanciulli in età dell'obbligo scolastico» (art. 237 del T.U. cit.), con insegnanti forniti di titolo e programmi ed orari di massima conformità a quelli delle scuole pubbliche — doveva darne comunicazione all'autorità competente all'inizio dell'anno scolastico e, se vi provvedesse direttamente, fornire la documentazione della propria capacità tecnica ed economica. L'alunno, istruito privatamente, doveva poi, al quattordicesimo anno di età, sostenere l'esame di licenza media e, solo se dopo quattro sessioni non fosse riuscito ad ottenere la licenza, era proscioltto dall'obbligo.

Parimenti, con qualche modifica, è ora previsto dalla normativa sopravvenuta all'ordinanza di rinvio che i genitori, che intendono provvedere privatamente o direttamente all'obbligo scolastico, devono dimostrare di averne la capacità tecnica ed economica e darne comunicazione ogni anno alla competente autorità (art. 111, comma 2, del nuovo testo unico del 1994) e che adempie al detto obbligo l'alunno che consegue il diploma di licenza di scuola media ovvero che, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostra di aver osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.

5. — Da quanto precede risulta, dunque, che l'obbligo scolastico può essere adempiuto in modi diversi dalla frequenza delle scuole pubbliche o di quelle private abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. È perciò ingiustificatamente discriminatoria l'esclusione, di chi l'assolva in uno dei modi diversi da tale tipo di frequenza, da una provvidenza destinata non alle scuole bensì direttamente agli alunni e quindi in connessione con l'obbligo scolastico, il cui adempimento, come si è visto, non è necessariamente legato alla frequenza solo delle scuole pubbliche o di quelle autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Il fatto che si sia in presenza di una prestazione pubblica avente come destinatari diretti gli alunni, e non le scuole, impedisce anche di giustificare, come ritiene invece l'Avvocatura dello Stato, la denunciata esclusione sulla base del terzo comma dell'art. 33 della Costituzione che, nel sancire il diritto degli enti e dei privati di istituire scuole e istituti di educazione, esclude oneri per lo Stato. Una volta che il legislatore ordinario, coerentemente con i principi propri dell'assistenza scolastica, ha previsto di destinare la fornitura gratuita dei libri di testo direttamente agli alunni — sempre che, ovviamente, il testo prescelto rientrasse, all'epoca, tra quelli approvati dal ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 ottobre 1947 n. 1497, ovvero non ne sia ora vietata l'adozione ai sensi dell'art. 155 del testo unico del 1994 e nei limiti del prezzo di copertina stabiliti dall'art. 153 del medesimo testo unico — il comprendervi anche quelli che frequentino scuole meramente private non equivale alla assunzione di un onere da parte dello Stato in favore di dette scuole.

Nè, come suggerito ancora dall'Avvocatura generale dello Stato, la giustificazione del differente trattamento potrebbe rinvenirsi nella diversità della situazione degli alunni delle scuole statali e di quelle private «paritarie», rispetto a quella degli alunni delle scuole meramente private, nell'assunto che, come si sostiene, quest'ultima situazione «oltretutto è indice di una maggiore capacità economica». Che questo profilo sia irrilevante nella specie, deriva dalla considerazione che la disposizione impugnata prescinde, allo stato, da ogni riferimento alla capacità economica dei destinatari della provvidenza. Di conseguenza, anche a voler ammettere, in via di pura ipotesi, che l'iscrizione presso scuole meramente private, diverse da quelle — altrettanto private ed anch'esse onerose per gli utenti — abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale (agli alunni delle quali la disposizione impugnata pur riconosce, come agli alunni di quelle pubbliche, il diritto alla prestazione) costituisca di per sé indice di maggiore capacità economica, questa non potrebbe giustificare la diversità di trattamento, perché tale condizione non è presa in considerazione dalla legge.

6. — Restano assorbite le questioni sollevate in riferimento agli artt. 33 e 34 della Costituzione.

7. — La dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, all'art. 156, comma 1, del testo unico del 1994 n. 297, nel quale è stato trasfuso, con lievi modifiche, il contenuto della disposizione impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 10 agosto 1964 n. 719 (Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari), nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, comma 1, del d.P.R. 16 aprile 1994 n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 455

Sentenza 15-30 dicembre 1994**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Processo penale - Incompatibilità del giudice, che ha pronunciato l'ordinanza di trasmissione degli atti al p.m. al sensi dell'art. 521, secondo comma, del c.p.p., a partecipare al giudizio dibattimentale - Identità del fatto storico a carico del medesimo imputato - Omessa previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte - Configurazione di una incompatibilità a nuovamente giudicare sul medesimo fatto in seguito alla formazione di un convincimento sul merito dell'azione penale - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni tra loro assimilabili - Incompatibilità del giudice che abbia in precedenza emesso il decreto di riapertura delle indagini ex art. 414 del c.p.p. - Asserito nocumento ai principi di imparzialità e terzietà del giudice - Provvedimento autorizzatorio di natura neutra rispetto all'esercizio dell'azione penale - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma; c.p.p. art. 34).

(Cost., artt. 3, 25, 76, 77 e 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 novembre 1993 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Jovanovic Valjko ed altri, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 21 gennaio 1994 dal Pretore di Modica, sezione distaccata di Ispica, nel procedimento penale a carico di Moltisanti Corrado, iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — Investito del giudizio dibattimentale nei confronti di un imputato di ricettazione, il Pretore di Padova, rilevato trattarsi dello stesso procedimento nell'ambito del quale, all'esito di un precedente dibattimento, esso magistrato aveva ritenuto la diversità del fatto rispetto a quello contestato (furto aggravato), e aveva pertanto, in applicazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2, cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che ha pronunciato l'ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p. a partecipare al giudizio» (r.o. n. 124 del 1994).

L'organo remittente, precisato che l'art. 34 cod. proc. pen. non contempla tale ipotesi tra le cause di incompatibilità del giudice, ed escluso che ad essa possa adattarsi la previsione dell'art. 37, comma 1, lettera b), del medesimo codice, concepita quale caso di ricusazione (l'aver il giudice manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione), osserva che non può nemmeno ritenersi appagante, nella predetta situazione processuale, il ricorso all'istituto della astensione, attraverso l'evocazione del motivo delle «gravi ragioni di

convenienza» di cui alla lettera *h*) del comma 1 dell'art. 36, non potendo essere rimessa «alla discrezionalità del singolo magistrato la autovalutazione della propria capacità professionale di non lasciarsi influenzare da giudizi già espressi ritualmente». È invece il legislatore, prosegue il giudice *a quo*, a dover stabilire, ai fini della salvaguardia del principio del giudice naturale, se in un caso come quello in esame vi sia o meno incompatibilità a giudicare.

Al riguardo, osserva il pretore, la mancata inclusione della predetta ipotesi tra i casi di incompatibilità individuati dall'art. 34, appare contrastante sia con il principio di parità di trattamento normativo di situazioni simili sia con il diritto di difesa.

E infatti, tenuto anche conto dell'espansione che ha caratterizzato l'evoluzione dell'istituto a seguito di numerose sentenze della Corte costituzionale, deve ritenersi in primo luogo, secondo il remittente, che l'incompatibilità debba essere sancita in ogni caso in cui l'attività del giudice si configuri come oggettivamente sostitutiva del potere-dovere di iniziativa del pubblico ministero, il che si verifica nel caso in esame, in quanto, pronunciando l'ordinanza *ex art.* 521, comma 2, cod. proc. pen., il giudice nella sostanza esercita i poteri spettanti in via ordinaria al pubblico ministero in base agli artt. 516-518 cod. proc. pen.

Inoltre, la carente previsione normativa sarebbe in contrasto con il principio per il quale l'incompatibilità è determinata da ogni «valutazione di merito circa l'idoneità delle risultanze probatorie (...) a fondare un giudizio di responsabilità degli imputati», come più volte affermato dalla Corte costituzionale, e ciò in quanto nel caso di specie si sarebbe «in presenza di una previa valutazione di responsabilità» compiuta dallo stesso giudice del dibattimento.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Secondo l'Avvocatura generale, le argomentazioni del remittente si fondano su un'erronea applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen.: in realtà, come affermato dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il «fatto diverso» che determina l'applicazione del comma 2 del citato articolo va inteso come «episodio della vita umana», di tal che la violazione del criterio di correlazione tra la sentenza e la contestazione può verificarsi soltanto quando si operi una «trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito (...) in modo tale da determinare incertezza sull'oggetto della imputazione» e «una sostanziale violazione del diritto di difesa». Nella specie, invece, osserva ancora la difesa del Governo, non può dirsi essersi verificata una modificazione del fatto, essendo la condotta della ricettazione compresa in quella più ampia del furto, come specificamente ritenuto più volte dalla medesima Corte di cassazione, sicché il pretore avrebbe ben potuto e dovuto nel primo dibattimento rivalutare correttamente il fatto, in applicazione dell'art. 521 comma 1, pronunciando sentenza; e, non essendo ciò avvenuto, a maggior ragione doveva egli nel nuovo dibattimento pronunciare sentenza, non essendo concepibile ravvisare una situazione di incompatibilità nel secondo dibattimento in relazione all'esercizio di un potere (quello di pronunciare sentenza) che non determinava nessuna incompatibilità nel primo.

3. — Dopo aver emesso, quale giudice per le indagini preliminari, provvedimento di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen. relativamente all'ipotizzato reato di lesioni colpose da infortunio sul lavoro con esiti di invalidità permanente, ed essendo successivamente stato investito del giudizio dibattimentale in ordine al predetto reato, il pretore di Modica, sezione distaccata di Ispica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, 77, 25, 101 e 3 della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia in precedenza emesso il decreto di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 cod. proc. pen. (r.o. n. 203 del 1994).

Esponde l'organo remittente che all'esito di indagini preliminari, il pubblico ministero aveva in un primo momento richiesto l'archiviazione del procedimento, ritenendo che i reati ipotizzati (quello di lesioni colpose ed altre connesse fattispecie contravvenzionali) fossero estinti in virtù dell'amnistia concessa con il d.P.R. n. 75 del 1990. Dopo il provvedimento di archiviazione, a seguito di istanza dell'I.N.A.I.L., il pubblico ministero richiedeva, ed esso giudice autorizzava, la riapertura delle indagini, dal cui espletamento si evidenziava che l'infortunato aveva riportato lesioni personali guarite in sei mesi con esiti di invalidità permanente, ipotesi criminosa esclusa dall'amnistia come previsto dall'art. 3 del citato decreto presidenziale..

Essendo stata successivamente esercitata l'azione penale mediante emissione di decreto di citazione a giudizio, il giudice *a quo*, chiamato alla funzione dibattimentale, premesso che la fattispecie non è contemplata tra le cause di incompatibilità di cui all'art. 34 cod. proc. pen., esprime l'avviso che tale omessa previsione contrasti: *a*) con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto, in violazione della direttiva n. 81 (*recte*, n. 67) della legge-delega, determina una commistione tra funzioni requisiti e giudicanti; *b*) con gli artt. 25 e 101 della Costituzione, per il nocumento ai

principi di imparzialità e terzietà del giudice, avendo questo già preso cognizione del fascicolo del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari; c) con l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento rispetto ad analoghe fattispecie, specie a seguito «dell'allargamento delle ipotesi di incompatibilità» derivante da numerose sentenze della Corte costituzionale.

Sottolinea il remittente che, con il decreto emesso ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari non si limita a effettuare «una mera valutazione formale degli atti, ma opera un vero e proprio esame di merito» (nel caso specifico, essendosi apprezzata la potenzialità delle lesioni a produrre le conseguenze invalidanti ostative all'applicazione dell'amnistia).

In definitiva, assume il pretore, la norma sottoposta a censura consente al giudice del dibattimento non solo di conoscere preventivamente, e fin dalla fase delle indagini preliminari, tutti gli atti compiuti ai fini dell'accertamento del reato, ma anche di dare impulso al procedimento di cui egli stesso sarà investito in sede di giudizio.

4. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura che, come desumibile proprio dalla giurisprudenza costituzionale in materia, il mero dato della previa conoscenza degli atti del fascicolo del pubblico ministero da parte del giudice, rimarcato dal remittente, non è ragione sufficiente a radicare l'incompatibilità al giudizio, essendo a tal fine necessario che il giudice abbia effettuato una valutazione sul merito della *res judicanda*. Ora, contrariamente a quanto affermato dal giudice *a quo*, un tale presupposto, secondo la difesa del Governo, non ricorre nella specie, in quanto l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari alla riapertura delle indagini si sostanzia in una valutazione meramente processuale, avente ad oggetto esclusivamente la sussistenza dell'esigenza di nuove investigazioni, come si ricava dalla lettera dell'art. 414 del codice.

Considerato in diritto

1. — Entrambe le ordinanze impugnano l'art. 34 del codice di procedura penale in relazione alla mancata previsione di ulteriori casi di incompatibilità rispetto a quanto in detta norma stabilito. I relativi giudizi vanno pertanto riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Il pretore di Padova ritiene che l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che ha pronunciato l'ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p. a partecipare al giudizio», sia in contrasto con il «principio di parità di trattamento normativo di situazioni simili, in assenza di ragionevoli motivi che giustifichino la differenza di statuizioni» e con il diritto di difesa.

3. — La questione è fondata.

Discende dalla giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui deve affermarsi l'incompatibilità alla funzione di giudizio in capo al giudice che abbia, in uno stadio anteriore del procedimento, espresso una valutazione nel merito della stessa materia processuale riguardante il medesimo incolpato; e ciò sia quando questo apprezzamento sia stato compiuto nel momento conclusivo delle indagini preliminari (sentenze nn. 496 del 1990; 401 e 502 del 1991; 453 del 1994) sia quando esso sia stato compiuto in un precedente giudizio di cognizione, non potutosi definire con sentenza (sentenze nn. 124, 186, 399 del 1992; 439 del 1993).

4. — Nel caso in esame, il precedente dibattimento, riguardante una imputazione di furto, non si era potuto definire con sentenza solo per la ritenuta diversità del fatto (ricettazione) apprezzata dal giudice al termine dell'istruzione dibattimentale, valendo la regola della correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza espressa dall'art. 521 cod. proc. pen.

Non può esservi alcun dubbio, a prescindere dalla costruzione teorica che si voglia dare all'istituto in esame, che il giudice, quando accerta all'esito del dibattimento che «il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio», abbia compiuto una penetrante deliberazione del merito della *regiudicanda*, non dissimile da quella che, in mancanza di una valutazione della diversità del fatto, conduce alla definizione con sentenza del giudizio di merito.

Un dibattimento «*bis*» riguardante il medesimo fatto storico e il medesimo imputato non può, pertanto, non essere attribuito alla cognizione di altro giudice, trattandosi della stessa *ratio* di tutela della imparzialità e serenità di giudizio che informa la regola posta dall'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., affermativa della incompatibilità del giudice che abbia pronunciato sentenza in un precedente grado di giudizio relativamente al medesimo procedimento.

5. — Deve poi ritenersi non pertinente la considerazione, svolta dall'Avvocatura generale dello Stato, per la quale, a seguire il costante orientamento della Corte di cassazione, nella fattispecie processuale in esame, trattandosi di modificazione dell'imputazione da furto in ricettazione, si sarebbe concretata una valutazione non della diversità del fatto ma della diversa definizione giuridica ad esso riconducibile, sicché, essendo rispettato il canone della corrispondenza tra l'imputazione e la decisione, il giudice avrebbe dovuto pronunciare sentenza, dando semplicemente atto della modificazione della rubrica (art. 521, comma 1, cod. proc. pen.).

Al fini del presente giudizio di costituzionalità, ciò che conta è, infatti, che il giudice chiamato al nuovo dibattimento sia lo stesso che abbia già presieduto al primo giudizio, di talché, a prescindere dall'eventuale errore di diritto dallo stesso commesso nell'applicare la regola del comma 2 dell'art. 521 anziché quella del comma 4 del medesimo articolo, egli si è comunque formato un convincimento sul merito dell'azione penale, evenienza idonea, per quello che si è detto, a configurare una sua incompatibilità a nuovamente giudicare sul medesimo fatto.

6. — Poiché la norma impugnata non contempla fra i casi di incompatibilità quello qui preso in esame, ed essendo applicabile alla fattispecie, come detto, la medesima *ratio* che ha condotto questa Corte all'accoglimento di precedenti questioni di costituzionalità concernenti l'istituto, consegue che tale mancata previsione determina una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni tra loro assimilabili, dovendosi ritenere in ciò assorbito l'ulteriore profilo di costituzionalità evocato dal giudice *a quo*.

L'art. 34 comma 2 cod. proc. pen. va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.

7. — Il medesimo art. 34, nella sua interezza, è stato poi sottoposto a scrutinio di costituzionalità dal Pretore di Modica, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia in precedenza emesso il decreto di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 cod. proc. pen.

Ad avviso del giudice *a quo* tale mancata previsione contrasterebbe: con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto, in violazione della direttiva n. 81 (*recte*, n. 67) della legge-delega, si verrebbe a determinare una commistione tra funzioni requiranti e giudicanti; con gli artt. 25 e 101 della Costituzione, per il nocumento ai principi di imparzialità e terzietà del giudice, derivante dal fatto che questo ha già preso cognizione del fascicolo del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari; con l'art. 3 della Costituzione, per la «disparità di trattamento rispetto ad analoghe fattispecie, specie a seguito «dell'allargamento delle ipotesi di incompatibilità» derivante da numerose sentenze della Corte costituzionale.

8. — La questione è infondata.

L'autorità remittente muove innanzi tutto dall'assunto secondo cui, autorizzando la riapertura delle indagini dopo il decreto di archiviazione, il giudice non si limita ad effettuare «una mera valutazione formale degli atti, ma opera un vero e proprio esame di merito».

Senonché il «merito» esaminabile dal giudice in sede di decisione sulla richiesta di autorizzazione alla riapertura delle indagini non può che essere confinato nell'ambito delineato dall'art. 414 cod. proc. pen., vale a dire quello dell'effettiva «esigenza di nuove investigazioni», il che è lungi dal corrispondere al «merito» dell'azione penale, che è il solo posto a base delle varie decisioni di questa Corte dalle quali è conseguito un ampliamento delle ipotesi di incompatibilità *ex art.* 34.

Autorizzando la riapertura delle indagini, sulla base del presupposto sopra precisato, il giudice, come nel caso dell'invito ad espletare ulteriori indagini, già preso in esame da questa Corte sempre in riferimento alla tematica della incompatibilità (ordinanza n. 157 del 1993), si limita ad adottare una decisione di natura meramente processuale, avente l'effetto di legittimare il pubblico ministero ad una nuova fase investigativa, alla cui conclusione può seguire sia l'esercizio dell'azione penale sia una nuova richiesta di archiviazione.

9. — Né può avere rilievo la circostanza che il giudice per le indagini preliminari chiamato poi alla funzione dibattimentale abbia preso già cognizione degli atti del procedimento, in quanto, come affermato dalla Corte sin dalla sentenza n. 502 del 1991, questa conoscenza, qualora non sia accompagnata da una valutazione contenutistica dei risultati delle indagini, non implica il sostanziale «pregiudizio» su cui si fonda l'istituto della incompatibilità.

10. — Le considerazioni sopra svolte conducono anche ad escludere la fondatezza dell'ulteriore rilievo prospettato dal giudice remittente, secondo cui, autorizzando la riapertura delle indagini, il giudice per le indagini preliminari svolgerebbe nella sostanza una funzione surrogatoria del pubblico ministero. Risulta infatti evidente come il provvedimento autorizzatorio di cui si discute abbia contenuto neutro rispetto all'esercizio dell'azione penale, che, come si è accennato, è questione che può porsi solo in relazione alle determinazioni che il pubblico ministero dovrà assumere al compimento della nuova attività di indagine.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, del codice di procedura penale;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 25, 101 e 3 della Costituzione, dal pretore di Modica, sezione distaccata di Ispica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0003

N. 456

Sentenza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Poste, telegrafici, telefoni e radiocomunicazioni - SIP - Elenco ufficiale degli abbonati al servizio telefonico - Omissione e trascrizione in modo inesatto di nominativo - Esclusione della responsabilità della società concessionaria del servizio telefonico - Disciplina speciale suscettibile di alterare l'equilibrato componimento degli interessi delle parti del contratto d'utenza - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (vedi sentenze n. 132/1985, 303 e 1104 del 1988) - Relative disposizioni regolamentari - Insuscettibilità, in quanto norme di natura secondaria alla sottoposizione del controllo diretto di legittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale - Inammissibilità - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6; d.m. 11 novembre 1930, art. 25).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) e dell'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930 (Approvazione di uno schema di polizza a tipo unico per abbonamento al telefono), in quanto recepito dall'art. 2 del citato d.P.R. n. 156, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 marzo 1994 dal Tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente tra Collazzo Rosa e la S.I.P., iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 10 marzo 1994 dal Tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente tra Sok Fortunato e la S.I.P., iscritta al n. 345 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1994; -

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto in fatto

Nel corso di due giudizi promossi nei confronti della S.I.P. — Società concessionaria del servizio telefonico da due utenti, i quali avevano visto il proprio nominativo rispettivamente ommesso e trascritto in modo inesatto nell'elenco ufficiale degli abbonati, il Tribunale di Potenza, con due identiche ordinanze emesse il 10 marzo 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) e 25 del D.M. 11 novembre 1930 (Approvazione di uno schema di polizza a tipo unico per abbonamento al telefono) in quanto recepito dall'art. 2 del citato d.P.R. n. 156, nella parte in cui dette norme esonerano la società concessionaria (S.I.P.) dalla responsabilità nelle ipotesi descritte.

Il giudice *a quo* premette: *a*) che non si controverte, nella specie, delle indennità o dei rimborsi previsti dal codice postale, ma si verte esclusivamente nell'ambito del risarcimento dei danni, per cui non è applicabile la disposizione che impone il preventivo esperimento del reclamo in via amministrativa, *b*) che entrambe le vicende sono anteriori al nuovo regolamento di servizio per gli abbonamenti telefonici approvato con D.M. 8 settembre 1988, n. 484.

Nel merito il Tribunale remittente osserva che la norma di cui all'art. 6 esonera il concessionario da ogni responsabilità fuori dei casi stabiliti dalla legge, mentre nell'art. 2 si opera un rinvio alle disposizioni regolamentari, una delle quali sarebbe appunto quella contenuta nell'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930.

Tale sistema determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra concessionario ed utente, così da «alterare la materia sostanzialmente privatistica del rapporto tra gli stessi contraenti». A riguardo viene richiamata la giurisprudenza costituzionale in tema di responsabilità dell'amministrazione postale per la perdita di raccomandate e della S.I.P. per interruzioni del servizio dovute a sua colpa. In tale occasione sono state sottolineate, ricorda il Tribunale, la necessità che i rapporti con gli utenti si conformino ad un regime privatistico e l'anacronismo di un «privilegio del fisco» in favore del servizio pubblico.

Secondo questa prospettiva le limitazioni alla responsabilità dovrebbero essere specifiche e giustificate, mentre la deroga in argomento consentirebbe alla S.I.P. di sottrarsi al risarcimento anche ove l'omissione o l'errore circa le indicazioni relative all'abbonato siano ad essa addebitabili. Risulterebbe in tal modo alterato «l'equilibrato componimento degli interessi riferibili alle parti del contratto di utenza».

Considerato in diritto

1. — Il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, che prevede l'esclusione o la limitazione della responsabilità dell'amministrazione postale e dei concessionari dei servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, nonché dell'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930 (recepito dall'art. 2 del citato d.P.R. n. 156 del 1973), che espressamente esclude la responsabilità della Società concessionaria dei servizi telefonici per omissioni o errori negli elenchi degli abbonati.

Il Tribunale remittente si avvale della medesima argomentazione, concernente l'asserita disparità di trattamento tra concessionario ed utente, in entrambe le ordinanze, relative a due distinti procedimenti aventi ad oggetto i casi di due utenti, il cui nominativo era stato rispettivamente ommesso e trascritto in modo inesatto nell'elenco ufficiale degli abbonati.

I due giudizi, per la stretta analogia della materia, debbono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. — Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la censura della disposizione regolamentare di cui all'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930, palesemente non suscettibile, per la sua natura di norma secondaria, di essere sottoposta al controllo diretto di legittimità costituzionale.

3. — Tuttavia — come ha già affermato questa Corte in un caso del tutto analogo (sentenza n. 1104 del 1988) — l'inammissibilità della questione proposta nei confronti della disposizione regolamentare non può comportare anche l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle censure formulate nei confronti dell'art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973.

Quest'ultima disposizione, infatti, trova applicazione attraverso le specificazioni espresse dalla normativa regolamentare, i cui contenuti integrano il precetto della norma primaria, in quanto fatti salvi fino all'emanazione del nuovo regolamento postale dall'art. 2 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973.

Il rapporto che così si determina tra la legge e la fonte secondaria, che ne concretizza un preciso significato, consente lo scrutinio di costituzionalità dell'art. 6, nella parte in cui esclude la responsabilità del concessionario del servizio telefonico per omissione parziale od errori nelle indicazioni relative all'abbonato negli elenchi telefonici.

Sotto tale profilo la questione è fondata.

È evidente che il totale esonero dalla responsabilità del concessionario per omissioni o errori di numeri, diciture, qualifiche, titoli, indirizzi e quant'altro risulti necessario alla individuazione dell'abbonato e della sua utenza telefonica, non trova una ragionevole giustificazione in esigenze proprie del servizio telefonico, in vista delle quali soltanto va considerata in linea con i principi costituzionali la configurabilità di una disciplina speciale nella materia della responsabilità stessa, a fronte di quella prevista in via generale dal codice civile. Disciplina speciale che, d'altronde, viene ad alterare — per la disposta esclusione di un qualunque risarcimento dei danni subiti dall'utente per colpa del concessionario — l'equilibrato componimento degli interessi delle parti del contratto d'utenza (cfr. sentenza n. 1104 del 1988, nonché sentenze n. 132 del 1985 e n. 303 del 1988).

Non a caso, del resto, con l'art. 26, comma 3, del successivo regolamento di servizio (approvato con il D.M. 8 settembre 1988, n. 484, ma non applicabile nei giudizi a *quibus*) è stata dettata una disciplina che, seppure entro limiti assai ristretti, prevede la responsabilità della società concessionaria nelle ipotesi in argomento.

Nel senso attribuitogli dall'art. 25 del D.M. del 1930, quindi, l'impugnato art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973 va dichiarato illegittimo.

4. — La citata norma regolamentare non è invece idonea a fondare un'interpretazione dell'art. 6, tale da escludere la responsabilità in caso di totale omissione di ogni annotazione relativa all'utente. Come ha in più occasioni affermato la giurisprudenza di legittimità, infatti, col riferirsi a numeri, diciture, qualifiche, indirizzi e simili, la disposizione in parola intende considerare solo errori ed omissioni parziali, presupponendo che il diritto all'inserzione nell'elenco, sia pure in modo imperfetto, si sia comunque realizzato ed implicando quindi che il nome non sia stato del tutto omesso. Tesi, questa, confortata anche dal rilievo che, ove avesse inteso comprendere nell'esonero dalla responsabilità il caso dell'omissione totale, il legislatore non avrebbe certo provveduto a specificare tutti i possibili oggetti dell'omissione stessa e degli errori incorsi, ai quali soltanto si correla dunque la lamentata esclusione.

La lettura conforme a Costituzione che ne consegue, conduce ad escludere, secondo tale prospettiva, la fondatezza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in cui esclude la responsabilità della Società concessionaria del servizio telefonico per le erronee indicazioni nell'elenco degli abbonati, come specificate dall'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930 (Approvazione di uno schema di polizza a tipo unico per abbonamento al telefono);

dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale della medesima norma, sollevata dal Tribunale di Potenza in riferimento all'art. 3 della Costituzione con l'ordinanza n. 344 del 1994;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930, sollevata dallo stesso Tribunale con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 457

Sentenza 15-30 dicembre 1994**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Edilizia popolare ed economica - Regione Sardegna - Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Ordinanza del sindaco di annullamento dell'assegnazione - Impugnativa - Ammissione del ricorso al pretore secondo il procedimento previsto dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 - Richiamo alla giurisprudenza costante della Corte in materia (vedi sentenze nn. 210 e 113 del 1993, 505 e 489 del 1991, 594/1990, 727/1988 e 81/1976) - Esclusiva competenza del legislatore statale - Illegittimità costituzionale.

[Legge regione Sardegna 4 aprile 1989, n. 12, (recte 6 aprile 1989, n. 13), art. 20, ottavo comma].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, ottavo comma, della legge della Regione Sardegna 4 aprile 1989 n. 12 (recte: 6 aprile 1989, n. 13, recante la disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1994 dal Pretore di Oristano nei procedimenti civili vertenti tra Mastinu Giuseppe ed altro ed il sindaco di Solarussa, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

Nel corso di due giudizi riuniti, proposti avverso le ordinanze sindacali di annullamento delle assegnazioni di alloggi di edilizia economica e popolare, il Pretore di Oristano, con ordinanza del 9 marzo 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, ottavo comma, della legge della Regione Sardegna 4 aprile 1989, n. 12 (recte: 6 aprile 1989 n. 13), recante la disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che, nel prevedere che il provvedimento del Sindaco sia impugnabile secondo il procedimento di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, e cioè con ricorso al Pretore, violerebbe l'art. 108 della Costituzione e quindi la riserva di legge statale ivi prevista, essendo precluso alla legge regionale di dettare norme in materia processuale e di giurisdizione.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dell'art. 20, ottavo comma, della legge della Regione Sardegna 4 aprile 1989, n. 12 (recte: 6 aprile 1989, n. 13), il quale prevede che avverso l'ordinanza del Sindaco di annullamento dell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica è ammesso ricorso secondo il procedimento previsto dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1035 del 1972.

Si sostiene dal giudice rimettente che la norma impugnata viola il principio della riserva di legge statale in materia giurisdizionale, esorbitando dalla sfera della potestà legislativa regionale.

2. — La questione è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale è precluso alle regioni di dettare norme che, come quella impugnata, prevedano rimedi giurisdizionali o dispongano in ordine a poteri o facoltà dell'autorità giudiziaria, in quanto la materia processuale è riservata dall'art. 108 della Costituzione alla esclusiva competenza del legislatore statale (v. *ex plurimis* sentenze nn. 210 e 113 del 1993, 505 e 489 del 1991, 594 del 1990, 727 del 1988, 81 del 1976).

La violazione del suddetto parametro costituzionale non può nemmeno essere esclusa sulla base del rilievo che la norma regionale impugnata si è limitata a fare rinvio alla normativa statale contenuta nell'art. 11, commi 13, 14 e 15, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, perché le regioni in nessun caso possono emanare leggi in materie soggette a riserva di legge statale, comportando ciò un'indebita novazione della fonte con la forza e le conseguenze che ne derivano (sentenze nn. 210 del 1993, 615 e 203 del 1987, 128 del 1963).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 20, ottavo comma, della legge della Regione Sardegna 4 aprile 1989 n. 12 (recte: 6 aprile 1989 n. 13, recante la disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0005

N. 458

Sentenza 15-30 dicembre 1994

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Mediazione - Regione Lombardia - Potere di definire la composizione della commissione giudicatrice dell'esame prescritto per l'iscrizione a ruolo degli agenti di affari in mediazione - Necessità di disciplina unitaria sull'intero territorio nazionale - Spettanza allo Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 12 aprile 1994, depositato in Cancelleria il 23 aprile successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1993, n. 589 (Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, concernente le materie e le modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione) ed iscritto al n. 11 del registro conflitti 1994;

Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato Valerio Onida per la Regione Lombardia;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 12 aprile 1994 la Regione Lombardia ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1993, n. 589, di modifica del decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, concernente le materie e le modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione, stabilendo la composizione della commissione esaminatrice.

La Regione ritiene che il decreto riproduca e sostituisca precedenti norme regolamentari, adottate con decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452 (art. 15 e 16) ed annullate dalla Corte con sentenza n. 391 del 1991. Ne deduce la violazione degli artt. 134 e 137, ultimo comma, della Costituzione e del giudicato costituzionale. Il decreto inoltre invaderebbe competenze regionali in materia di istruzione artigiana e professionale (artt. 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 35, 36 e 40 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845), e sarebbe in contrasto con il principio di legalità sostanziale (art. 17, primo comma, lettera *b*, e terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400). La Regione chiede pertanto che, annullando il decreto impugnato, la Corte dichiari che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottare norme regolamentari di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, concernenti la composizione e la nomina delle commissioni di esame per l'accertamento dell'attitudine e della capacità professionale degli aspiranti all'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione.

2. — La legge n. 39 del 1989 ha modificato ed integrato la legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore, prevedendo come requisito per ottenere l'iscrizione nel relativo ruolo (che abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio nazionale), in alternativa al possesso della laurea in materie commerciali o giuridiche, ovvero del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale, il superamento di un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto. L'ammissione all'esame è consentita a chi ha prestato la propria opera per almeno due anni presso imprese esercenti l'attività di mediazione, oppure a chi ha frequentato un apposito corso preparatorio. Le materie e le modalità dell'esame sono stabilite, sentita l'apposita commissione centrale, dal Ministro dell'industria (art. 2, terzo comma, lettera *e*), che ha provveduto con decreto ministeriale n. 300 del 1990.

Con il successivo decreto ministeriale n. 452 del 1990, di attuazione della legge n. 39 del 1989, è stata disciplinata, in particolare, la composizione della commissione d'esame, nominata per ciascun corso dal presidente della camera di commercio. Questa disposizione regolamentare è stata annullata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 391 del 1991, in quanto invasiva delle competenze regionali.

Il decreto ministeriale oggetto del ricorso modifica il decreto ministeriale n. 300 del 1990 (concernente le materie e le modalità degli esami prescritti per l'iscrizione al ruolo degli agenti d'affari in mediazione) e stabilisce, determinandone la composizione, che la commissione giudicatrice è nominata dal presidente della camera di commercio per ogni sessione d'esame, anziché per ogni corso preparatorio.

3. — Ad avviso della Regione Lombardia il decreto riproduce sostanzialmente, con variazioni marginali, l'art. 16 del decreto ministeriale n. 452 del 1990, sotto le apparenze di una nuova manifestazione della potestà regolamentare, demandata al Ministro dalla legge n. 39 del 1989, e di una integrazione e modificazione del regolamento dettato con il decreto ministeriale n. 300 del 1990.

Anche il nuovo regolamento sarebbe comunque invasivo delle attribuzioni regionali. La disciplina delle «materie» e delle «modalità» dell'esame (demandata al Ministro dall'art. 2, secondo comma, lettera *e*), della legge n. 39 del 1989) è, ad avviso della ricorrente, cosa diversa dalla disciplina della composizione delle commissioni. Le norme che incidono sulla competenza delle regioni, anche in nome di ipotetici interessi nazionali, possono essere dettate solo con legge e non nell'esercizio della potestà regolamentare dell'esecutivo. Un regolamento ministeriale di esecuzione e di attuazione di una legge statale non può porre norme dirette a limitare la sfera delle competenze delle regioni in materia ad esse attribuite.

La ricorrente ritiene violate le competenze regionali in materia di istruzione artigiana e professionale, quali delineate dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione anche agli artt. 35, 36 e 40 del d.P.R. n. 616 del 1977 e 14 della legge n. 845 del 1978. Gli artt. 35, 36 e 40 del d.P.R. n. 616 del 1977 definiscono le attribuzioni delle regioni in materia di istruzione artigiana e professionale senza riservare allo Stato la disciplina della composizione delle

commissioni di esame né la loro formazione. La legge quadro in materia di formazione professionale (n. 845 del 1978) dispone (all'art. 14, primo comma) che «le prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita», al termine dei corsi di formazione professionale, devono essere conformi alla disciplina statale diretta a stabilirne i contenuti in relazione alla definizione delle qualifiche professionali, ai sensi dell'art. 18, lettera *a*), della stessa legge, ma «sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali», sia pure rispettando i criteri dettati dalla legge statale.

Il decreto impugnato ignorerebbe, in assenza di qualsiasi base legislativa, tale competenza regionale, dettando una puntuale ed esaustiva disciplina della composizione delle commissioni di esame e sottraendo alla regione la competenza amministrativa a nominarle.

Considerato in diritto

1. — Il conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Lombardia concerne il regolamento con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha stabilito la composizione della commissione giudicatrice per l'esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale di chi, senza essere in possesso del prescritto titolo di studio (diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche), aspira all'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione (decreto ministeriale 7 ottobre 1993, n. 589). A tale esame sono ammessi coloro che hanno prestato per almeno due anni la loro opera presso imprese esercenti l'attività di mediazione o hanno frequentato un apposito corso preparatorio (art. 2, terzo comma, lettera *e*), della legge 3 febbraio 1989, n. 39).

La ricorrente ritiene che la disposizione regolamentare denunciata ripeta sostanzialmente il contenuto di altra disposizione (art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452) già annullata dalla Corte con sentenza n. 391 del 1991, a seguito di analogo ricorso della stessa Regione Lombardia. Ad avviso della ricorrente il decreto ministeriale n. 589 del 1993, oltre ad eludere il giudicato costituzionale, violando gli artt. 134 e 137 della Costituzione, sarebbe, come il precedente, invasivo delle attribuzioni riservate alle regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione in materia di istruzione artigiana e professionale, quale configurata dalle norme di trasferimento delle relative competenze (artt. 35, 36 e 40 del d.P.R. n. 616 del 1977 e 14 della legge n. 845 del 1978). Inoltre la disposizione regolamentare non avrebbe potuto essere adottata con decreto ministeriale, toccando materie di competenza regionale, e sarebbe priva di base legislativa, giacché nella nozione di «materie» e «modalità» dell'esame, rimesse alla determinazione del Ministro dell'industria dall'art. 3 della legge n. 39 del 1989, non potrebbe essere compresa la composizione delle commissioni di esami.

2. — Preliminarmente va rilevato che, anche indipendentemente dalla diversità di contesto nel quale le due disposizioni si collocano, la norma regolamentare ora denunciata come invasiva (art. 1 del decreto ministeriale n. 589 del 1993) si differenzia da quella in precedenza posta dall'art. 16 del decreto ministeriale n. 452 del 1990 e già annullata dalla Corte: la prima si inseriva tra le disposizioni di attuazione previste, in generale, dall'art. 11 della legge n. 39 del 1989, mentre la nuova disposizione modifica un diverso regolamento specificamente destinato a determinare materie e modalità degli esami prescritti per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione (decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300). La disposizione in precedenza annullata, difatti, ancorava la commissione di esami a ciascun corso preparatorio, e la configurava quale elemento finale interno al corso stesso, in quanto tale compreso nell'ambito di competenza regionale in materia di formazione professionale. Diversamente la nuova disposizione regolamentare, che colloca la commissione giudicatrice chiamata ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante all'iscrizione nel ruolo dei mediatori del tutto al di fuori dell'ambito dei corsi, stabilendo sessioni di esami indipendenti dallo svolgimento dei corsi preparatori: sessioni alle quali sono ammessi tanto coloro che hanno frequentato i corsi quanto coloro che hanno maturato la prescritta esperienza professionale lavorando per almeno due anni presso imprese di mediazione. Gli esami, e la commissione chiamata a giudicarli, sono dunque riferiti esclusivamente al momento della verifica dei requisiti per la iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione.

3. — La delimitazione dei confini tra attribuzioni statali e regionali in materia di esami collegati all'istruzione ed alle attività professionali segue un criterio di distinzione delle rispettive competenze collegato alle finalità che gli esami adempiono, tenuto conto della contiguità tra momento formativo ed accertamento della idoneità per l'esercizio di una professione. La verifica del profitto di un corso di qualificazione è difatti cosa diversa dall'accertamento dell'idoneità

all'esercizio di una professione (alla quale pure i corsi possono essere preordinati) mediante la iscrizione in appositi albi o ruoli. In caso di esami che, con l'iscrizione, consentono l'esercizio dell'attività sull'intero territorio nazionale, non vi è dubbio che sia necessaria una disciplina unitaria, di competenza statale, per quanto attiene alla verifica della professionalità, anche con riferimento alla commissione destinata a valutare l'idoneità (sentenze n. 216 del 1976; 89 del 1977; 165 del 1989; 245 del 1990; 346 del 1991; 341 del 1992; 441 del 1992 e 21 del 1994). Difatti in questo caso l'esame non costituisce il complemento e il completamento del corso di formazione professionale, di competenza regionale, ma rappresenta lo strumento di accertamento di un requisito per l'accesso ad un albo o ruolo ed il presupposto per l'esercizio di una professione.

4. — Gli esami previsti per l'iscrizione nel ruolo degli agenti d'affari in mediazione costituiscono, appunto, una particolare verifica di idoneità professionale, sostitutiva di un titolo di studio (laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado) rilasciato dallo Stato. Non si tratta, quindi, di esami necessariamente collegati alla frequenza di un corso preparatorio, che rimane affidato alla competenza regionale: difatti è egualmente ammesso agli esami chi, non avendo frequentato alcun corso, ha tuttavia maturato per un tempo prefissato una specifica esperienza lavorativa. Inoltre l'iscrizione nel ruolo tenuto presso ciascuna camera di commercio, cui l'esame consente di accedere, abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio nazionale (art. 3, primo comma, della legge n. 39 del 1989) e consente il trasferimento della iscrizione a seguito di variazione della residenza.

Tanto basta perché la disciplina degli esami sia compresa nelle attribuzioni dello Stato.

5. — Non può essere accolta l'opinione della Regione ricorrente, che ritiene la determinazione della composizione della commissione giudicatrice del tutto estranea alle «modalità» dell'esame, la cui disciplina è demandata dalla legge al Ministro dell'industria, giacché la formazione delle commissioni giudicatrici rappresenta un presupposto organizzativo dell'esame stesso (cfr. sentenza n. 341 del 1992) ed in quanto tale rientra nelle sue «modalità».

6. — Il ricorso della Regione Lombardia deve essere pertanto respinto, restando assorbito ogni altro profilo, in particolare relativo alla forma del provvedimento adottato. Di conseguenza va dichiarato che spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il potere di definire la composizione della commissione giudicatrice dell'esame prescritto per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione, esercitato con il decreto ministeriale 7 ottobre 1993, n. 589.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il potere di definire la composizione della commissione giudicatrice dell'esame prescritto per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione, esercitato con il decreto ministeriale 7 ottobre 1993, n. 589.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 459

Sentenza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Impiego pubblico - Personale tecnico e amministrativo delle università - Inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali - Conservazione degli effetti di atti amministrativi in contrasto con norme precedentemente poste - Prevalenza dell'interesse al mantenimento di effetti comunque consolidatisi nel tempo rispetto a quello dell'eventuale recupero della pura regolarità formale di provvedimenti - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Non fondatezza.**

(Legge 21 febbraio 1989, n. 63, art. 2).

(Cost., art. 97, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 63 (Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle Università), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1993 dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana nei giudizi di responsabilità promossi dal Procuratore regionale nei confronti di Stagno d'Alcontres Guglielmo, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1994 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Stagno d'Alcontres Guglielmo;

Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Enzo Silvestri e Aldo Tigano per Stagno d'Alcontres Guglielmo;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 26 novembre 1993 (R.O. n. 235 del 1994) — nel corso di otto giudizi riuniti li responsabilità promossi dal Procuratore regionale nei confronti del Rettore dell'Università di Messina, prof. Guglielmo Stagno d'Alcontres — la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, ha sollevato, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 63 (Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle Università).

Il giudice remittente, rammentato il contenuto della norma impugnata che attribuisce, in ogni caso, efficacia giuridica ed economica ai provvedimenti di inquadramento del personale delle università originariamente adottati ai sensi dell'art. 85 della legge n. 312 del 1980 nonché ai provvedimenti successivi, adottati in difformità da quelli originari, quando abbiano prodotto effetti più favorevoli ai dipendenti, rileva, in sostanza, che, dall'accoglimento della questione, dipende la definizione dei giudizi nel senso propugnato dal Procuratore regionale. Questi agisce, nella specie, per il ristoro del danno erariale conseguente alla avvenuta modifica dei provvedimenti di originario inquadramento di alcuni dipendenti dell'amministrazione universitaria ai sensi dell'art. 85 della legge n. 312 del 1980, con attribuzione di una più elevata qualifica funzionale.

In ordine alla non manifesta infondatezza, il remittente osserva che la norma impugnata, nel «porre nel nulla» o, per il futuro, eventualmente, nel «prevenire» le deliberazioni di annullamento adottate dalla Sezione di controllo della Corte dei conti nei confronti di molti atti di inquadramento disposti dai rettori delle università, in una generalizzata tendenza ad attribuire qualifiche più elevate rispetto a quelle che sarebbero spettate, rappresenterebbe un caso di «palese eccesso di potere legislativo», in contrasto con il principio di buon andamento nonché con il criterio di ragionevolezza ricollegabile all'interesse protetto dall'art. 97, primo comma, della Costituzione.

2. — Si è costituita in giudizio la parte privata, rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Silvestri ed Aldo Tigano, i quali hanno depositato una memoria con cui si chiede il rigetto della questione proposta, assumendo che la norma impugnata ha voluto salvaguardare le posizioni acquisite, ispirandosi ad un principio ormai riconosciuto, specie nel campo del pubblico impiego, e corrispondente ad un valore avente la stessa dignità di quello che sarebbe stato infranto.

Con una ulteriore memoria depositata in prossimità dell'udienza la difesa della parte privata, nell'insistere per il rigetto della questione, osserva in particolare che:

1) non è necessariamente conseguenziale che norme in contrasto con la legge n. 312 del 1980 — che si assuma rispondente a criteri di buona organizzazione — siano anche in contrasto con il principio di buon andamento, attesa l'ampia discrezionalità nella scelta delle soluzioni organizzative riconosciuta al legislatore anche dalla Corte;

2) la norma impugnata interviene, dopo nove anni dalla legge n. 312 del 1980, «a convalidare situazioni forse anche irregolari, ma oramai consolidate». In base ad un principio generale dell'azione amministrativa, ispirato al perseguimento del pubblico interesse, il legislatore «ben potrebbe avere razionalmente ritenuto che una massiccia rimozione di provvedimenti di inquadramento da lungo tempo operanti avrebbe rischiato di compromettere gravemente l'assetto organizzativo delle università»;

3) lungi dal proporsi di porre nel nulla gli atti negativi di controllo dell'organo contabile, la norma impugnata avrebbe riparato alle difficoltà e divergenze interpretative della legge n. 312 del 1980, in particolare per quanto attiene all'individuazione delle mansioni svolte «di fatto». Eventuali errori applicativi sarebbero derivati dalla vaghezza dei criteri indicati dalla normativa, che lascerebbe a chi emana i decreti di inquadramento la responsabilità di una scelta difficile e, per certi versi, necessariamente arbitraria.

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza in epigrafe la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 63 recante disposizioni per alcune categorie di personale tecnico e amministrativo delle Università.

La disposizione denunciata stabilisce che i provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, originariamente adottati ai sensi dell'art. 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dispiegano in ogni caso gli effetti giuridici ed economici in conformità a quanto dagli stessi disposto. La stessa disposizione prevede, nel contempo, che eventuali provvedimenti adottati successivamente a quelli originari di inquadramento e in difformità degli stessi restano conseguentemente privi di effetti, fatti salvi in ogni caso i provvedimenti che abbiano già prodotto effetti più favorevoli ai dipendenti.

Il giudice remittente chiama la Corte a stabilire se la disposizione in questione violi l'art. 97, primo comma, della Costituzione, giacché la conservazione degli effetti di atti amministrativi comportanti l'attribuzione ai dipendenti di livelli e qualifiche funzionali in contrasto con le norme (art. 85 della legge n. 312 del 1980) precedentemente poste, e specificamente destinate a ristrutturare le carriere dei dipendenti delle università secondo criteri di buon andamento, non risponderebbe ad alcun criterio di ragionevolezza ricollegabile all'interesse costituzionalmente protetto dall'invocato parametro.

2. — La questione non è fondata.

Come risulta anche dagli atti parlamentari, la disposizione di cui trattasi si colloca all'esito di una complessa vicenda, quale quella dell'attuazione, nell'ambito delle amministrazioni universitarie, del sistema delle qualifiche funzionali, di cui alla legge n. 312 del 1980, che, proprio per i suoi caratteri profondamente innovativi, non ha mancato di creare difficoltà e divergenze interpretative ed applicative, attesa anche l'enorme mole di provvedimenti che dovevano essere adottati.

Tanto premesso, occorre considerare che il remittente denuncia l'art. 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, assumendone l'irragionevolezza alla luce dell'art. 97 della Costituzione e dell'interesse ivi protetto.

Orbene, come rammenta lo stesso remittente, questa Corte ha altre volte avuto occasioni di affermare che, in sede di giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi la violazione dell'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo del principio di buon andamento, non può essere lamentata se non quando si assuma l'arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata rispetto al fine indicato dal precetto costituzionale.

La norma denunciata si propone di attribuire stabilità agli assetti organizzativi delle strutture amministrative delle università, considerando ormai irreversibili, a distanza di anni, gli effetti dei provvedimenti di inquadramento del personale adottati in applicazione della legge n. 312 del 1980. Con ciò essa rivela l'intento di evitare le conseguenze di caducazioni di provvedimenti in base ai quali è stato, comunque, garantito lo svolgimento della funzione.

A ben vedere, risulta che proprio l'osservanza dell'invocato principio di buon andamento ha determinato il legislatore — secondo un riconosciuto canone — a considerare prevalente, nella ponderazione degli interessi in contrasto, quello del mantenimento di effetti comunque consolidatisi nel tempo, con il sicuro vantaggio di un servizio garantito, rispetto a quello dell'eventuale recupero della pura regolarità formale di provvedimenti, con il rischio di un probabile diffuso disservizio.

Tale valutazione di prevalenza da parte del legislatore — nei limiti della peculiare situazione di specie e delle specifiche connesse ragioni di opportunità — non appare palesemente irragionevole; onde va escluso il lamentato contrasto con l'art. 97 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 63 (Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico e amministrativo delle Università) sollevata, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 460

Sentenza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato svolgentesi nell'udienza preliminare dinanzi all'autorità giudiziaria militare - Devoluzione della cognizione ad organo collegiale, con intervento di un militare di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, con funzione di giudice - Omessa previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia di «giudice naturale» corrispondente a quella di «giudice precostituito per legge» (vedi sentenze nn. 29/1958, 127/1979, 149/1994, 217/1993 e 269/1992) - Criterio di predeterminazione della competenza ricadente nella discrezionalità del legislatore (confronta sentenza n. 135/1980) - Non comparabilità della composizione degli organi giudicanti di riti diversi - Non fondatezza.

(R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, art. 3; legge 7 maggio 1981, n. 180, art. 2, come integrato dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449).

(Cost., artt. 3 e 25, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 3 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare) e 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche dell'ordinamento giudiziario militare di pace), come integrato dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1994 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Pietro Nicolosi, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto in fatto

I. — Nel corso di un procedimento penale a carico di Pietro Nicolosi, il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Padova, su eccezione del pubblico ministero, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 3 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare) e 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche dell'ordinamento giudiziario militare di pace), come integrato dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), nella parte in cui non prevede, nel caso di giudizio abbreviato che si svolge nell'udienza preliminare dinanzi all'autorità giudiziaria militare, la devoluzione della cognizione ad un organo collegiale, con l'intervento di un militare, di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, con funzioni di giudice.

Il giudice rimettente premette che il legislatore non ha emanato norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare al nuovo processo penale, che si applica anche dinanzi ai tribunali militari in base all'art. 1 del codice di procedura penale ed all'art. 207 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tuttavia, nell'applicazione del

nuovo codice di procedura penale, anche presso i tribunali militari sono stati istituiti il giudice per le indagini preliminari ed il giudice dell'udienza preliminare e le relative funzioni sono state conferite ad un giudice monocratico e professionale. Il giudice dell'udienza preliminare ha il compito, tra l'altro, di definire il processo con rito abbreviato che si svolge nell'udienza preliminare, mentre in caso di giudizio ordinario la cognizione rimane attribuita alla competenza del tribunale militare, organo collegiale composto da due magistrati militari e da un militare con funzioni di giudice, di grado pari a quello dell'imputato e non inferiore ad ufficiale.

Ad avviso del giudice rimettente, in assenza del militare-giudice si avrebbe un giudizio privo del contributo inerente alla particolarità della vita militare necessario per integrare le conoscenze prevalentemente tecnico-giuridiche dei giudici professionali.

Il giudice rimettente ritiene, richiamando la sentenza di questa Corte n. 49 del 1989, che non si può prescindere dalla presenza del militare-giudice in tutti i casi in cui l'autorità giudiziaria militare è investita della cognizione di un reato militare, e ciò anche quando il giudizio si svolga nelle forme di un processo speciale.

Così avviene per i reati di competenza del tribunale per i minorenni, in ordine ai quali il legislatore ha salvaguardato la composizione mista (giudice professionale e giudici esperti) anche per il giudizio abbreviato (art. 50-bis dell'ordinamento giudiziario, aggiunto dall'art. 14 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449).

Il giudice rimettente ritiene che le norme denunciate contrastino:

a) con l'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli imputati che scelgono il rito abbreviato, in quanto la pronuncia emessa nei loro confronti nell'udienza preliminare sarebbe priva della valutazione di aspetti della vita militare;

b) con l'art. 25, primo comma, della Costituzione, che, nello stabilire la garanzia del giudice naturale precostituito per legge, farebbe riferimento non solo al principio di precostituzione ma anche all'idoneità e specializzazione del giudice.

La questione di legittimità costituzionale è ritenuta rilevante nel giudizio principale, in quanto la caducazione della norma della cui costituzionalità si dubita comporterebbe la celebrazione del giudizio davanti ad un giudice diversamente composto.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

L'Avvocatura osserva che l'esigenza prospettata dal giudice rimettente può e deve trovare un contemperamento con i principi di semplificazione e celerità alla base del giudizio abbreviato, i quali sarebbero sensibilmente sacrificati, senza alcuna apprezzabile utilità per l'imputato militare che ha formulato la richiesta di giudizio abbreviato, se per la celebrazione di quest'ultimo nell'udienza preliminare vi fosse la necessità di riunire un collegio composto da un militare-giudice e da due magistrati militari.

Il bilanciamento di interessi conduce piuttosto a ritenere giustificata la prevalenza accordata alla scelta di celerità e snellezza, rispetto all'esigenza di specializzazione nell'organo giudicante.

Non varrebbe addurre l'esempio del processo minorile, nel quale, oltre all'esistenza (diversamente dal processo penale militare) di precisi vincoli imposti dal legislatore delegante, possono effettivamente ravvisarsi, in relazione alla posizione del minore, diverse e più forti esigenze di specializzazione del giudice (e quindi di integrazione del collegio con esperti anche nell'udienza preliminare).

La discrezionalità del legislatore non sarebbe pertanto censurabile sotto il profilo della razionalità in relazione a fattispecie che appaiono tra loro ben distinte e tali da giustificare il ricorso a soluzioni processuali differenti.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Padova concerne la composizione dell'organo giudicante cui è devoluto il giudizio abbreviato che si svolge nell'udienza preliminare, organo che si vorrebbe non già monocratico, bensì collegiale ed a composizione mista. Difatti viene denunciato il combinato disposto degli artt. 3 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 e 2 legge 7 maggio 1981, n. 180, come integrato dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, nella parte in cui non prevede che nell'udienza preliminare, per il giudizio abbreviato, non intervenga con funzioni di giudice anche un militare di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, così come nella composizione del Tribunale militare per il giudizio con il rito ordinario.

Il giudice rimettente considera sempre necessaria, nel processo penale militare, la partecipazione all'organo giudicante di chi ha esperienza della vita militare ed è così in grado di integrare le conoscenze prevalentemente tecnico-giuridiche dei giudici professionali.

Lo stesso giudice rimettente ritiene che la mancanza di questa componente nel giudizio abbreviato, affidato al solo giudice professionale, determini:

a) una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli imputati che scelgono questo rito (art. 3 della Costituzione), in quanto essi rimarrebbero privi, nel giudizio, di una valutazione più specifica degli aspetti di vita militare;

b) la violazione della garanzia del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 della Costituzione), intendendo questo principio come comprensivo, tra l'altro, della idoneità e specializzazione del giudice.

2. — La questione è infondata, con riferimento ad entrambi i parametri di valutazione indicati nell'ordinanza di remissione.

Preliminarmente si deve ricordare che il principio del giudice naturale precostituito per legge, dal quale nessuno può essere distolto (art. 25, primo comma, Costituzione), risponde al diritto fondamentale ad avere un giudice indipendente ed imparziale, il quale, nel conflitto tra opposte pretese sottoposte al suo giudizio e tra le parti che ne sono portatrici nel processo, non possa dare adito al dubbio di essere stato appositamente istituito per quella controversia e per quelle parti, con una scelta idonea ad essere orientata in vista di un determinato giudizio.

La giurisprudenza costituzionale ha, sin dalla sentenza n. 29 del 1958, ripetutamente affermato che la locuzione «giudice naturale» corrisponde a quella di «giudice precostituito per legge». È stata così più volte chiarita la portata del principio sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione. Questa norma tutela «l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialità, venga sottratta ad ogni possibile arbitrio attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri fissati in anticipo e non in vista di singole controversie» (sentenza n. 127 del 1979; nello stesso senso, tra le molte, da ultimo sentenze n. 149 del 1994, n. 217 del 1993 e n. 269 del 1992; ordinanze n. 161 del 1992 e n. 271 del 1989).

Non assume dunque rilievo la presunta maggiore o minore idoneità o qualificazioni, che possa essere rivendicata o riconosciuta all'uno o all'altro organo della giurisdizione. Il criterio di predeterminazione della competenza, in quest'ambito, ricade nella discrezionalità del legislatore (cfr. sentenza n. 135 del 1980).

Per quanto più specificatamente concerne il giudizio abbreviato, la Corte ha già ritenuto che il giudice naturale precostituito per legge è quello dell'udienza preliminare, cioè un organo, anziché un altro dello stesso ufficio, che è investito del giudizio in presenza di determinati presupposti previsti in via generale ed astratta dalla legge (sentenza n. 305 del 1993), senza che rilevi la diversa composizione (monocratica, anziché collegiale) dell'organo preordinato per il giudizio abbreviato, rispetto a quella prevista per il giudizio dibattimentale.

La stessa valutazione deve essere espressa per il processo penale militare, nel quale l'aver chiamato a comporre i collegi giudicanti anche ufficiali non appartenenti all'ordine giudiziario militare può far ritenere che la partecipazione di questi ultimi contribuisca alla migliore comprensione, utile ai fini del giudizio, della vita e dell'ambiente militare nel quale i fatti illeciti sono stati commessi (sentenza n. 49 del 1989). Ma questa particolarità, se vale a giustificare la presenza di militari nell'organo giudicante, non la impone. La presenza di un militare con funzioni di giudice assieme a magistrati militari in quel processo non rispecchia un contenuto normativo costituzionalmente vincolato (cfr. sentenza n. 25 del 1981), ma risponde invece ad una valutazione di opportunità rimessa al legislatore.

È parimenti compresa nella discrezionalità legislativa la scelta tra diverse forme di composizione dell'organo giurisdizionale (cfr. da ultimo ordinanze n. 10 e n. 395 del 1994). Ne segue che non è possibile considerare elemento di comparazione o trarre argomento di valutazione, come propone l'ordinanza di remissione, dalla diversa composizione del giudice per l'udienza preliminare nel Tribunale per i minorenni, che rimane collegiale, con la partecipazione di due giudici onorari (art. 50-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'art. 14 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449). In questo caso la discrezionalità del legislatore si è diversamente orientata, con riferimento ad un organo la cui posizione non può essere «formalisticamente equiparata a quella dei tribunali militari» (cfr. sentenza n. 78 del 1989) ed in relazione ad un processo, quello minorile, che ha molteplici connotazioni esclusivamente proprie, connesse alla particolare protezione che la Costituzione assicura ai minori.

3. — La diversa composizione nel processo militare dell'organo giudicante nel giudizio abbreviato, al quale non partecipano militari con funzioni di giudice, rispetto a quella dibattimentale, nel quale tale presenza è assicurata, non determina neppure la denunciata disparità di trattamento tra imputati.

Difatti per un verso tutti sono giudicati, nell'ambito dello stesso rito (rispettivamente ordinario dibattimentale o abbreviato che si svolge dinanzi al giudice dell'udienza preliminare), da organi egualmente composti.

Per altro profilo, essendo i due riti diversi, non è possibile comparare la composizione degli organi giudicanti per essi rispettivamente previsti, tanto più che per accedere al rito abbreviato è sempre necessaria la richiesta dello stesso imputato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 3 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 e 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180, come integrato dall'art. 13 del d. P. R. 22 settembre 1988, n. 449, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Padova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0008

N. 461

Sentenza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Molise - Reinquadramento di tutto il personale dell'amministrazione regionale - Interpretazione autentica - Accesso alla prima qualifica dirigenziale - Valutazione della voce «anzianità di servizio» - Ridimensionamento - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (vedi sentenze nn. 385, 153 e 6 del 1994) - Ragionevolezza secondo le indicazioni della legislazione statale vigente - Non fondatezza.

(Legge regione Molise 7 luglio 1993, n. 16, art. 1).

(Cost., artt. 3, 24, 97, 101, 104, 108 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale del Molise 7 luglio 1993, n. 16 [Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio (*recte*: marzo) 1989, n. 5], promossi con tre ordinanze emesse il 1^o febbraio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise sui ricorsi proposti da Palladino Iginò ed altri, Colagiovanni Donato ed Eliseo Giorgio contro la Regione Molise, iscritte ai nn. 244, 245 e 246 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Palladino Igino ed altri, di Colagiovanni Donato, di Eliseo Giorgio e della Regione Molise;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi gli avvocati Donatella Resta per Palladino Igino ed altri e Filippo Satta per la Regione Molise.

Ritenuto in fatto

1. — Con tre ricorsi di analogo tenore, numerosi dipendenti della Regione Molise (alcuni dei quali inquadrati ai sensi della legge regionale 8 giugno 1981, n. 10, al VII livello retributivo e altri all'VIII) esponevano al Tribunale amministrativo regionale per il Molise che l'Amministrazione regionale, in applicazione di una nuova disciplina, emanata con la legge regionale 7 luglio 1993, n. 16 (Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale 10 marzo 1989, n. 5), aveva proceduto a un riesame delle rispettive posizioni. I ricorrenti si dolevano, in particolare, dell'applicazione retroattiva dei nuovi criteri per la evidente disparità di trattamento rispetto ai dipendenti degli enti subregionali già inquadrati con i precedenti (più favorevoli) criteri e per la elusione di orientamenti giurisprudenziali ampiamente consolidati. Avendo la Regione messo a concorso posti dirigenziali senza procedere all'inquadramento in base alla legge regionale 10 marzo 1989, n. 5 (Reinquadramento del personale già inquadrato alla Regione con leggi regionali: nn. 11/74, 12/74, 12/80, 10/81, 26/81, 1/83, 3/85), i ricorrenti chiedevano l'annullamento previa sospensione dell'atto impugnato: la deliberazione di Giunta n. 3260 del 23 agosto 1993, avente a oggetto l'applicazione dei criteri interpretativi per il reinquadramento dei dipendenti regionali alla luce della legge n. 16 del 1993.

2. — Con tre distinte ordinanze, in data 1 febbraio 1994, il TAR per il Molise sospendeva «in via provvisoria e con riserva, fino all'esito del giudizio di costituzionalità», l'atto impugnato, sollevando nel contempo, con riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 104, 108 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della citata legge regionale n. 16.

La legge n. 5 del 1989 — osserva il giudice *a quo* — si occuperebbe del reinquadramento di tutto il personale dell'amministrazione regionale, prevedendo all'art. 2, per l'anzianità di servizio, una valutazione massima di 48 punti e attribuendo, in ragione di ogni trimestre di servizio, un punteggio di 1,50 per non più di 8 anni complessivi (art. 3, commi 1 e 2). Per l'inquadramento ai livelli VII e VIII, la valutazione del servizio prestato nella carriera di concetto si ridurrebbe, tuttavia, al 75 per cento (art. 3, comma 5).

Dell'insieme normativo si sono fornite, nel tempo, due «letture»: una, meno favorevole ai dipendenti, che precluderebbe alla generalità del personale il tetto di 48 punti, lasciando in astratto operare la riduzione del 75 per cento sul massimale degli otto anni di anzianità; l'altra, inizialmente adottata dalla Regione (e avallata da alcune decisioni del Tribunale amministrativo), che sarebbe più favorevole ai ricorrenti, consentendo di abbattere l'anzianità, determinata nel suo complesso, anche eventualmente superiore agli otto anni. Soltanto in questa seconda ipotesi, il dipendente avrebbe potuto conseguire il massimo di 48 punti. La legge n. 16, approvata a distanza di quattro anni dalla legge n. 5, avrebbe optato per l'interpretazione riduttiva, stabilendo che il periodo massimo «deve essere inteso quale ammontare massimo del servizio», di cui al comma 1 dell'art. 3 della citata legge n. 5 del 1989. Di conseguenza, «per calcolare il punteggio di anzianità, in primo luogo vanno moltiplicati punti 1,50 per un massimo di 3 $\frac{1}{2}$ trimestri e sul punteggio risultante, non superiore nel massimo di 48 punti, vanno applicate le riduzioni, di cui ai citati commi 4 e 5» dell'art. 3 della legge regionale n. 5.

Così redatta, la norma sarebbe in contrasto con la Costituzione perché:

a) inciderebbe sulle posizioni di quanti, in difetto di essa, avrebbero conseguito qualifica dirigenziale per i posti in organico sulla base del precedente orientamento della Giunta regionale, con vanificazione degli esiti giurisdizionali e compromissione dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura (artt. 24, 113, 101, 104 e 108 della Costituzione);

b) costituirebbe eccesso di potere legislativo, trattandosi di un intervento modificativo e non interpretativo, con effetti retroattivi, della normativa preesistente (art. 3 della Costituzione);

c) integrerebbe una lesione del principio del buon andamento, con pregiudizio delle aspettative dei dipendenti regionali formati sulla base dei precedenti atti della Regione (art. 97 della Costituzione).

3. — Si sono costituiti i ricorrenti, ricordando preliminarmente che la legge della Regione Molise n. 5 del 1989 è stata dichiarata conforme a Costituzione da questa Corte con la sentenza n. 56 dello stesso anno e — in aggiunta ai parametri dell'ordinanza di rimessione — eccedendo la illegittimità della disposizione impugnata anche con riferimento all'art. 117: essa, infatti, sarebbe stata adottata in violazione dei limiti connessi alla potestà legislativa delle Regioni, che sottendono il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico statale, tra cui quello di irretroattività delle leggi posto dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.

In adesione alle argomentazioni svolte dal Tribunale rimettente, essi hanno osservato, altresì, che la disposizione impugnata:

discriminerebbe, senza giustificazione, la loro posizione rispetto a quella di tutti gli altri dipendenti che hanno già potuto beneficiare della normativa sul reinquadramento, grazie alla precedente interpretazione della Regione;

violerebbe gli artt. 24 e 113 della Costituzione, giacché — presentandosi come legislativo — priverebbe i ricorrenti del potere d'impugnativa d'un provvedimento amministrativo;

violerebbe, infine, l'art. 97 della Costituzione, privilegiando il procedimento concorsuale, ben più oneroso, in luogo del reinquadramento degli interessati già in servizio presso la Regione.

4. — Si è costituita la Regione Molise, chiarendo che la nuova legge regionale mirava a impedire l'accesso indiscriminato alla dirigenza. L'ordinamento regionale si articolava infatti, fino al 1985, in otto livelli funzionali, l'ultimo dei quali dirigenziale (art. 2 della legge regionale Molise 8 maggio 1980, n. 12); e soltanto con la legge regionale 29 aprile 1985, n. 13 (Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale — biennio 1983-84) questo schema è stato modificato attraverso l'introduzione di due nuove qualifiche dirigenziali a carattere apicale (art. 14). Una disposizione transitoria (art. 33) consente la trasposizione dei vecchi livelli nel nuovo ordinamento a nove qualifiche, stabilendo che al V livello dell'ordinamento precedente corrisponda il VI di quello nuovo e che il personale inquadrato nell'VIII sia direttamente assimilabile al I livello dirigenziale (art. 35).

Orbene, la legge regionale n. 5 del 1989 era stata approvata per reinquadrare nei ruoli regionali — questo il suo scopo precipuo — il personale già inquadrato che non aveva potuto fruire di alcuni titoli posseduti in data anteriore al 31 dicembre 1981. Titoli che vennero, all'art. 2, così individuati: anzianità di servizio, per un massimo di 48 punti; titoli di studio, per un massimo di 45 punti; concorsi vinti (o per i quali fosse stata conseguita l'idoneità), per un massimo di 10 punti; titoli di specializzazione, per un massimo di 10 punti.

L'art. 7 di tale legge statuiva che — ove il dipendente raggiungesse un punteggio di almeno 78 punti — sarebbe stato inquadrato nell'VIII livello funzionale previsto dalla legge regionale 8 maggio 1980, n. 12, con un salto massimo di 2 livelli e l'interdizione della carriera direttiva ai dipendenti che non fossero in possesso del diploma d'istruzione media superiore. I limiti alla valutazione dell'anzianità di servizio — oggetto della interpretazione autentica resa con la legge regionale n. 16 del 1993 — si possono a questo punto comprendere pienamente. Essi servivano, infatti, a eliminare effetti distortivi o, almeno, a temperare l'estrema facilità con cui un dipendente regionale poteva fruire del doppio passaggio dal VI all'VIII livello funzionale (di cui alla già citata legge n. 12 del 1980) e, successivamente, poteva essere inquadrato, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 13 del 1985, nella prima qualifica dirigenziale, purché in possesso del diploma della scuola superiore, e di otto anni di anzianità. La restrizione introdotta dall'art. 3 della legge n. 5 del 1989 e dall'art. 1 della legge impugnata hanno permesso — conclude la Regione — di fare giustizia d'una anomala prassi amministrativa, che assicurava l'accesso alla prima qualifica dirigenziale persino a coloro i quali cumulavano un rilevante punteggio di anzianità con il semplice possesso del titolo di licenza elementare, in quanto equiparato a quello di scuola media dell'obbligo.

La norma impugnata, dunque, ha contribuito a ridimensionare il peso della voce «anzianità di servizio» a vantaggio della ponderazione di tutti gli altri elementi utili ai fini del reinquadramento e, in specie, i titoli di studio, i concorsi vinti e le specializzazioni.

Considerato in diritto

1. — Viene all'esame della Corte l'art. 1 della legge regionale del Molise 7 luglio 1993, n. 16, approvato per fornire un'interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale n. 5 del 1989 (riguardante il reinquadramento di tutto il personale dell'amministrazione regionale), nel senso che:

a) l'anzianità di servizio deve essere valutata per un massimo di 48 punti;

b) detto massimale deve essere valutato al 75 per cento (e, dunque, fino a un massimo di punti 36) per il personale che fa domanda di inquadramento ai livelli dirigenziali.

Il giudice *a quo* ipotizza un contrasto con la Costituzione, perché l'interpretazione autentica:

a) mirerebbe a incidere sulle posizioni di coloro che — stante il precedente orientamento della Giunta regionale — avrebbero conseguito qualifica dirigenziale per i posti in organico, con vanificazione di alcuni esiti giurisdizionali e compromissione dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura (violazione degli artt. 24, 113, 101, 104 e 108 della Costituzione);

b) sarebbe frutto dell'eccesso di potere legislativo, trattandosi di un intervento modificativo e non interpretativo della normativa preesistente, con chiari effetti retroattivi (violazione dell'art. 3 della Costituzione);

c) sarebbe lesivo del principio del buon andamento, con pregiudizio delle aspettative dei dipendenti regionali formatosi sulla base dei precedenti atti della Regione (violazione dell'art. 97 della Costituzione).

2. — La legge n. 5 del 1989 della Regione Molise aveva, invero, formato oggetto del sindacato di questa Corte che con la sentenza n. 56 del 1989 aveva respinto le doglianze contenute nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri e affermato la compatibilità di essa con i valori costituzionali. E cogliendone la ragione ispiratrice — volta «ad eliminare quelle sperequazioni verificatesi in dipendenza del fatto che il personale comandato o comunque transitato nella Regione in epoche diverse era stato inquadrato con normative e criteri tra loro differenti che avevano favorito alcuni rispetto ad altri» — aveva dichiarato infondate le censure d'incostituzionalità sollevate in considerazione del carattere relativo del principio di intangibilità dell'assetto delle carriere dei pubblici impiegati, derogabile quando vi sia l'«esigenza di assicurare l'eguaglianza a parità di situazioni».

3. — L'intento riequilibratore, rinvenuto dalla Corte quale *ratio decidendi* della pronuncia, non deve peraltro essere frustrato da prassi applicative e linee interpretative tendenti a consentire ogni sorta di possibilità di carriera, fino a vere e proprie forme di abuso della normativa di favore. È ciò che, nella sostanza, lamenta la difesa della Regione Molise, documentando le tante, e anomale, possibilità di accesso alla dirigenza regionale dovute a un'interpretazione dilatale delle disposizioni della legge concernenti i titoli valutabili (in particolare quello dell'anzianità: art. 3 della legge n. 5 del 1989).

Premesso che fino al 1985 l'ordinamento regionale si articolava in otto livelli funzionali, l'ultimo dei quali era quello dirigenziale (art. 2 della legge regionale Molise 8 maggio 1980, n. 12), è soltanto con l'art. 14 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 13, che vengono introdotte due nuove qualifiche dirigenziali a carattere apicale. Orbene, una disposizione transitoria, contenuta nell'art. 33, ha consentito la trasposizione dei vecchi livelli nel nuovo ordinamento a nove qualifiche, stabilendo che al V livello dell'ordinamento precedente corrispondesse il VI di quello nuovo e che il personale inquadrato nell'VIII fosse direttamente assimilabile al I livello dirigenziale (art. 35). Ne è conseguito che l'interpretazione lata del requisito dell'anzianità abbia reso oltremodo facile l'accesso alla dirigenza amministrativa regionale, anche in difetto del diploma di laurea. E tanto perché l'art. 7 della legge n. 5 del 1989 ha statuito che il dipendente — ove avesse raggiunto almeno 78 punti — sarebbe stato inquadrato nell'VIII livello funzionale previsto dalla legge regionale 8 maggio 1980, n. 12, trasponibile nel primo dei due nuovi livelli dirigenziali. Il limite del salto di due livelli e dell'interdizione alla carriera direttiva, per i dipendenti che non fossero in possesso del diploma d'istruzione media superiore, non bastavano a garantire l'accesso alle migliori professionalità nella dirigenza. Di qui, la necessità di un'interpretazione autentica ovvero — secondo il giudice *a quo* e i ricorrenti — d'una innovazione legislativa a carattere retroattivo che limitasse, a non più di 32 punti, il peso dell'anzianità utilizzabile per la dirigenza.

4. — La norma impugnata ha certamente contribuito a ridimensionare il peso della voce «anzianità di servizio» a vantaggio d'una più corretta ponderazione di tutti gli altri elementi utili ai fini del reinquadramento dei dipendenti regionali (in specie, i titoli di studio, i concorsi vinti e le specializzazioni). Tale risultato, riconducibile che sia ad un intervento innovativo, con effetto retroattivo (in considerazione delle più larghe prassi applicative seguite dalla Regione e da alcune pronunce dello stesso giudice rimettente), piuttosto che ad una norma meramente interpretativa, è di certo sorretto da idoneo e razionale fondamento (v. sentt. nn. 385, 153 e 6 del 1994), rispondente ai valori costituzionali e al canone della ragionevolezza, oltre che alle indicazioni della legislazione statale vigente (v. l'art. 28 del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29). L'aver più o meno tardivamente ripristinato — come si denuncia dai ricorrenti — le regole circa l'accesso alla dirigenza delle migliori professionalità reperibili all'interno dell'amministrazione, e nel loro difetto all'esterno di essa, costituisce intervento di razionalizzazione della legislazione in funzione del principio costituzionale di buon andamento. Né risulta alcuna lesione della funzione giurisdizionale per l'esistenza di alcune pronunce contenenti lo stesso principio interpretativo smentito dalla legge impugnata, avendo la Corte di recente affermato che una tale tutela non può giungere fino al punto di far prevalere in assoluto il «giudicato» — che peraltro qui difetta — sugli equilibri cui conduce il canone del bilanciamento dei valori (sent. n. 385 del 1994).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale del Molise 7 luglio 1993, n. 16 [Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio (recte: marzo) 1989, n. 5], sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 104, 108 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0009

N. 462

Sentenza 15-30 dicembre 1994

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Musei e biblioteche - Regione Umbria - Regolamento di fissazione degli indirizzi, criteri e modalità per la gestione dei servizi aggiuntivi offerti al pubblico a pagamento presso musei, biblioteche e archivi di Stato - Autorizzazione legislativa al Ministro per i beni culturali e ambientali all'adozione - Comunque salvaguardate le competenze regionali in quanto trattasi di normativa limitata esclusivamente alla predisposizione di uno strumento preordinato alla collaborazione tra istituzioni diverse del settore - Inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il 9 maggio 1994, depositato in Cancelleria il 13 maggio successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'art. 8, secondo comma, del decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali 31 gennaio 1994, n. 171 (Regolamento recante determinazione di indirizzi, criteri e modalità

per la gestione del servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo, dei servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario, nonché dei servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale presso i musei, le gallerie, gli scavi archeologici, le biblioteche e gli archivi di Stato e gli altri istituti dello Stato consegnatari di beni culturali) ed iscritto al n. 14 del registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Uditi l'avvocato Alberto Predieri per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 9 maggio 1994 la Regione Umbria ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento all'art. 8, secondo comma, del regolamento adottato dal Ministro per i beni culturali e ambientali con decreto 31 gennaio 1994, n. 171, recante la «determinazione di indirizzi, criteri e modalità per la gestione dei servizi aggiuntivi presso i musei, le gallerie, gli scavi archeologici, le biblioteche e gli archivi di Stato e gli altri istituti dello Stato consegnatari di beni culturali».

La Regione chiede si dichiari che non spetta al Ministro per i beni culturali e ambientali prevedere, con proprio regolamento, e autorizzare l'esperimento di gare per l'assegnazione della gestione integrata di servizi aggiuntivi di musei ed istituti di enti locali territoriali che lo richiedano, sentita la regione interessata, la quale designa un componente della commissione aggiudicatrice. Di conseguenza chiede l'annullamento dell'art. 8, secondo comma, del decreto ministeriale n. 171 del 1994, che, con questa disposizione, invaderebbe competenze regionali in materia di musei e biblioteche di enti locali o di interesse locale (artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e relative norme interposte). La stessa disposizione sarebbe inoltre viziata perché in contrasto con i principi di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97).

2. — La Regione ricorrente ricorda che il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433 (convertito in legge, con modificazioni, con la legge 14 gennaio 1993, n. 4), nel disporre misure urgenti per il funzionamento dei musei statali, prevede che presso di essi e presso le biblioteche e gli archivi di Stato possono essere istituiti servizi aggiuntivi (quali la vendita di cataloghi e di materiale informativo, la fornitura ed il recapito di riproduzioni, i servizi di caffetteria, ristorazione e guardaroba) offerti al pubblico a pagamento.

L'art. 4, secondo comma, del decreto-legge domanda ad un regolamento, da adottare con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, la determinazione degli indirizzi, dei criteri e delle modalità per la gestione di tali servizi.

Ad avviso della ricorrente il regolamento, anziché limitarsi a dettare la relativa disciplina per gli istituti statali, provvederebbe anche per i corrispondenti istituti degli enti locali. Difatti l'art. 8 del decreto ministeriale n. 171 del 1994, dopo aver previsto la possibilità di un'unica gara per la gestione dei servizi aggiuntivi nei musei e negli istituti minori (primo comma), consente che tale gara comprenda anche l'affidamento dei servizi per musei di enti locali che ne facciano richiesta (secondo comma).

La ricorrente ritiene che quest'ultima disposizione invada proprie competenze, già esercitate in materia di musei e biblioteche di enti locali con una disciplina organica (leggi regionali 3 giugno 1975, n. 39, 3 maggio 1990, n. 35 e 3 maggio 1990, n. 37, anche con riferimento all'organizzazione dei servizi, compresi quelli che il decreto-legge n. 433 del 1992 definisce «aggiuntivi»).

La Regione osserva che la competenza in materia di «musei o biblioteche di enti locali», attribuita alle regioni dall'art. 117 della Costituzione (e definita dagli artt. 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e 47 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), ha un contenuto che comprende tutte le funzioni riconducibili a tali istituzioni. In ordine ad esse lo Stato è privo di potestà amministrativa e può intervenire solo con norme di principio. Non potrebbe dunque disporre con riferimento ai servizi, anche «aggiuntivi», perché altrimenti finirebbe per ingerirsi nella organizzazione dei musei, archivi e biblioteche degli enti locali.

A nulla rileverebbe, ad avviso della Regione, che la norma non obblighi i musei ed istituti di enti locali, essendo applicabile solo quando questi ultimi lo richiedano. La lesione delle competenze regionali si verificherebbe egualmente, essendo riservata alla discrezionalità di un'autorità statale (incompetente, secondo l'art. 117 della Costituzione) la decisione se procedere o meno all'applicazione di un sistema previsto per i soli musei statali.

La disposizione regolamentare denunciata sarebbe inoltre del tutto vaga ed ambigua e, per questo aspetto, in contrasto con i principi di buon andamento dell'amministrazione e di ragionevolezza (artt. 97 e 3 della Costituzione).

La ricorrente ritiene, infine, che non si è in presenza di un esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, che spetta allo Stato nelle materie di competenza regionale. Ma se anche la disposizione denunciata fosse così qualificata, essa sarebbe allora viziata nella forma giacché l'atto di indirizzo e coordinamento non può essere adottato con un decreto ministeriale.

3. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che sostiene l'infondatezza del conflitto.

L'Avvocatura riconosce le attribuzioni regionali in materia di musei e biblioteche di enti locali, secondo i principi definiti dalla giurisprudenza costituzionale, e considera invasivo un intervento diretto dello Stato a favore delle istituzioni museali di interesse locale. Ritiene tuttavia che la norma regolamentare impugnata non si ponga in contrasto con quei principi, in quanto la possibilità di addivenire alla gestione integrata di servizi aggiuntivi, estesa ai musei di enti locali mediante l'indizione di un'unica gara, sarebbe regolata dal decreto ministeriale secondo un modulo consensuale, nel quale assumono rilievo determinante le valutazioni, non solo dell'ente interessato, ma anche della regione competente.

4. — In prossimità dell'udienza la Regione Umbria ha depositato una memoria per ribadire le argomentazioni svolte nel ricorso.

Considerato in diritto

1. — La Regione Umbria denuncia come invasivo delle proprie attribuzioni l'art. 8, secondo comma, del regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 31 gennaio 1994, n. 171, in attuazione delle misure urgenti per il funzionamento dei musei statali disposte con il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 14 gennaio 1993, n. 4.

L'art. 4, secondo comma, del decreto-legge ha autorizzato il Ministro ad adottare un regolamento per fissare indirizzi, criteri e modalità per la gestione dei servizi aggiuntivi (editoriale, di riproduzione e recapito del prestito bibliotecario, di ristorazione, di guardaroba e vendita di beni correlati all'informazione museale), offerti al pubblico a pagamento presso musei, biblioteche e archivi di Stato.

Il regolamento, nel disciplinare le modalità e le procedure che il capo di ciascun istituto deve seguire per l'attivazione dei previsti servizi aggiuntivi, stabilisce che, se ritenuto opportuno e conveniente per promuovere l'effettiva presenza e l'efficiente gestione dei servizi stessi, possa essere autorizzato l'esperimento di un'unica gara per più istituti (art. 8, primo comma). Lo stesso regolamento consente, inoltre, che la gara possa essere svolta anche per la gestione integrata di servizi aggiuntivi di musei ed istituti di enti locali territoriali che lo richiedano, sentite le amministrazioni regionali interessate; in tal caso la commissione aggiudicatrice delle licitazioni è integrata con un componente designato dalla regione interessata (art. 8, secondo comma).

La ricorrente ritiene che quest'ultima previsione invada le attribuzioni ad essa riservate dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione in materia di musei e biblioteche di enti locali, quali configurate dalle disposizioni di trasferimento delle funzioni alle regioni (artt. 7 del d.P.R. n. 3 del 1972 e 47 del d.P.R. n. 616 del 1977). La ricorrente denuncia, inoltre, vizi sostanziali della disposizione regolamentare che, per il suo incerto ed ambiguo contenuto, sarebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione). Infine afferma che l'atto impugnato, se ritenuto di indirizzo e coordinamento, sarebbe stato adottato in una forma non adeguata, giacché atti di questa natura non possono trovare espressione in un decreto ministeriale.

2. — Il ricorso muove dal presupposto interpretativo che la disposizione regolamentare denunciata sia rivolta ai musei ed istituti di enti locali territoriali ed attribuisca ad essi, disciplinandola, la facoltà di accedere alla gestione dei previsti servizi aggiuntivi a pagamento destinati al pubblico, integrati con quelli di analoghe istituzioni statali, senza che assumano alcun effettivo rilievo, al di là del previsto parere, la disciplina e la volontà regionale.

Questa interpretazione non può essere condivisa.

L'art. 8, secondo comma, del decreto ministeriale n. 171 del 1994 si inserisce nel contesto di una disciplina dettata per i musei ed altre istituzioni culturali statali, stabilendo i casi e le modalità con le quali i capi dei singoli istituti possono accedere alle richieste di analoghe istituzioni di enti locali territoriali per lo svolgimento di gare dirette a realizzare la gestione integrata di servizi aggiuntivi da offrire al pubblico a pagamento.

La norma regolamentare non solo non obbliga in alcun modo i musei di enti locali ad attivare tali procedure, ma, intesa nella sua esatta portata, non disciplina neppure i casi e le modalità secondo le quali quei musei possono accedere alla gestione integrata di servizi, essendo tale facoltà rimessa alla regolamentazione propria degli enti interessati e delle amministrazioni per essi competenti.

L'art. 8, secondo comma, del decreto ministeriale n. 171 del 1994 si limita esclusivamente a predisporre uno strumento preordinato alla collaborazione tra istituzioni diverse in questo settore, rimanendo ferma la disciplina propria per ciascuna di esse, e quindi salvaguardate le competenze regionali. La collaborazione per la gestione integrata dei previsti servizi — che per non comportare oneri a carico delle amministrazioni interessate devono avere dimensioni che consentano economicità di gestione — richiede la convergenza di volontà diverse.

La norma regolamentare oggetto del conflitto di attribuzione è rivolta alle amministrazioni statali, per consentire ad esse una collaborazione, che presuppone il consenso della regione interessata, sempre necessario per l'esperimento di un'unica gara integrata per l'affidamento dei servizi in questione. Questo principio risulta non tanto dalla previsione che, in relazione alla richiesta degli enti locali, siano sentite le regioni interessate (espressione questa che potrebbe far ritenere ci si trovi in presenza di un parere), quanto dalla necessità che la commissione aggiudicatrice della licitazione prevista per l'attribuzione dei servizi sia composta con un membro designato dalla regione. Questo atto non può che essere consequenziale al consenso della regione interessata, la quale non è in alcun modo vincolata a fare la designazione.

3. — In conclusione l'atto denunciato, essendo esclusivamente indirizzato ad amministrazioni dello Stato, e presupponendo come essenziale, perché si attui la collaborazione in esso prevista, il consenso della regione interessata, non è idoneo a menomare le attribuzioni regionali.

Il ricorso della Regione Umbria deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Umbria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 463

Sentenza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imposizione del rito camerale *ex art. 127 del c.p.p.* alla decisione del g.i.p. sulla richiesta del p.m., avanzata contestualmente all'istanza di archiviazione, volta alla distruzione della documentazione attinente a intercettazioni telefoniche - Insussistenza di contrasto con la direttiva n. 41, lett. e), contenuta nell'art. 2 della legge delega n. 81/1987 - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(C.P.P., art. 269, secondo comma, ultima proposizione).

(Cost., artt. 3 e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 269, comma 2, ultima proposizione, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino nel procedimento penale a carico di Stefani Giulio, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento penale per minacce e molestie a mezzo del telefono instaurato a carico di Giulio Stefani, il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

Nel dare conto delle vicende processuali precedenti l'incidente di costituzionalità, il giudice *a quo* ricorda che aver autorizzato, su istanza del pubblico ministero, l'effettuazione di intercettazioni telefoniche sull'utenza dell'indagato e, successivamente, considerato l'esito negativo delle operazioni disposte, di aver accolto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, rigettando, con lo stesso provvedimento, la contestuale istanza di distruzione del materiale di registrazione raccolto.

Nell'opporre alla parte del provvedimento sfavorevole alle proprie richieste, il pubblico ministero, dopo aver proposto un primo ricorso per cassazione, ritenuto inammissibile dalla Corte di cassazione in base al principio di inoppugnabilità dei provvedimenti emessi *«de plano»*, e dopo aver presentato una istanza di fissazione dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p., che veniva respinta dal giudice per le indagini preliminari, proponeva contro tale decreto un nuovo ricorso per cassazione, che, questa volta, la Corte suprema accoglieva, assumendo il carattere abnorme del provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari, in quanto non rispettoso della procedura camerale prescritta dall'art. 269 c.p.p., comma 2, ultima proposizione.

Essendo stati restituiti dalla Corte di cassazione gli atti a seguito dell'annullamento del decreto di rigetto di fissazione dell'udienza camerale, il giudice per le indagini preliminari, ritenendosi vincolato all'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione — secondo la quale l'istanza di distruzione delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche,

anche se proposta dal pubblico ministero per motivi diversi dalla tutela della riservatezza degli interessati, obbliga il giudice competente per la decisione a fissare la camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p., in modo da assicurare il contraddittorio delle parti nonché il successivo controllo sulla decisione —, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 c.p.p., così interpretato, per contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione.

Per quanto riguarda il parametro dell'art. 76 della Costituzione, il giudice rimettente osserva che l'art. 269, comma 2, c.p.p. rappresenta l'attuazione della direttiva espressa nell'art. 2, n. 41, lettera e), della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), nella quale non solo non si fa alcun cenno dell'udienza camerale in questione, ma si fissa il principio dell'obbligatorietà della conservazione della documentazione integrale delle intercettazioni, con la contestuale previsione che quest'ultimo può esser derogato soltanto a tutela della riservatezza degli interessati ove questi lo richiedano. Questa previsione conduce il giudice *a quo* tanto a sostenere la rigorosa tassatività della disciplina dell'art. 269 c.p.p. sulla distruzione dei verbali e delle registrazioni richiesta prima della formazione del giudicato, quanto a ritenere che la celebrazione dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p. sia prevista dal legislatore delegato al solo fine di assicurare il contraddittorio in una decisione assunta a tutela della riservatezza degli interessati.

A suo avviso, pertanto, contrasterebbe con i principi della legge delega imporre la trattazione in camera di consiglio dell'istanza presentata dal pubblico ministero — peraltro non legittimato ad avanzare simili richieste in quanto non ricompreso nella categoria degli «interessati» — tutte le volte che la predetta istanza sia volta, come nel caso, alla realizzazione di finalità diverse dalla tutela della riservatezza. A tale riguardo, l'ordinanza di rimessione considera che la pur ragionevole esigenza di non gravare gli uffici giudiziari del compito di conservare registrazioni inutili — esigenza tanto più comprensibile per i numerosi procedimenti definiti con decreto di archiviazione per i quali non potrà essere pronunciata una sentenza non più soggetta a impugnazione — imporrebbe di demandare la soluzione ad una più approfondita valutazione delle contrapposte esigenze da parte del legislatore, dal momento che essa non potrebbe essere raggiunta attraverso un'interpretazione estensiva delle norme contenute nell'art. 269 c.p.p..

Infine, l'eccesso di delega dell'interpretazione resa dalla Corte di cassazione, risulterebbe ancor più evidente ove si abbia presente anche la direttiva espressa dall'art. 2, n. 1, della legge delega n. 81 del 1987, la quale fissa al legislatore delegato il principio «della massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziali», principio ribadito con particolare vigore, in riferimento al procedimento pretorile, dall'art. 2, n. 103, della stessa legge.

In relazione alle censure di costituzionalità attinenti all'art. 3 della Costituzione, il giudice *a quo*, nell'esaminare il caso che ha dato occasione alla questione in oggetto, nel quale la richiesta di distruzione del materiale raccolto è stata presentata contestualmente all'istanza di archiviazione, afferma che in tale evenienza l'interpretazione dell'art. 269 c.p.p. accolta dalla Corte di cassazione sarebbe fonte di disparità di trattamento, poiché imporrebbe, alla chiusura per archiviazione delle indagini preliminari, una trattazione in camera di consiglio altrimenti non prescritta. Sebbene la prospettata disparità non riguardi direttamente l'istituto dell'archiviazione, in quanto l'udienza camerale di cui si discute potrebbe essere fissata in tempi non coincidenti con il provvedimento di archiviazione e comunque non sarebbe influente sulla relativa decisione, tuttavia la ingiustificata e illegittima discriminazione dovuta all'obbligatoria fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p. viene lamentata con riferimento a soggetti che, pur trovandosi in situazioni processuali analoghe, per essere stati interessati da indagini concluse con una richiesta di archiviazione, si troverebbero ad essere informati delle indagini compiute a loro carico, in conseguenza di un'evenienza del tutto occasionale, come la contestuale richiesta di distruzione dei nastri registrati avanzata dal pubblico ministero (al quale, peraltro, verrebbe accordata una facoltà discrezionale circa l'adozione del rito camerale). Né sarebbe ragionevole portare a conoscenza delle parti e, in particolare modo dell'indagato, nonostante l'intervenuta archiviazione, l'esistenza di una denuncia a sup carico e l'esecuzione di intercettazioni sulla sua linea telefonica.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio per chiedere una pronuncia di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale.

Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, il giudice *a quo* chiederebbe a questa Corte di risolvere un contrasto interpretativo in ordine all'art. 269 c.p.p. e, pertanto, la questione, posta in questi termini, sarebbe inammissibile, in forza del principio per il quale il giudice rimettente è tenuto a seguire, tra le varie interpretazioni possibili, quella conforme ai principi costituzionali. A questa conclusione non sarebbe di ostacolo, secondo l'Avvocatura dello Stato, l'interpretazione affermata dalla Corte di cassazione, in sede di annullamento dell'istanza del pubblico ministero, interpretazione che sarebbe vincolante nel caso concreto, ma non in via di principio.

Ulteriore profilo di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale deriverebbe, poi, dalle argomentazioni della ordinanza di rimessione, che, nel lamentare l'illegittimità dell'obbligatoria fissazione dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p., non chiarirebbe se questa abbia ad oggetto la sola delibazione sulla richiesta di distruzione dei nastri registrati ovvero la decisione sull'archiviazione. Se quest'ultimo fosse il caso, si renderebbe irrilevante il dubbio di legittimità costituzionale sulla norma applicabile nel giudizio *a quo*, dove è in gioco esclusivamente la disciplina della distruzione dei documenti relativi alle operazioni di intercettazione telefonica.

Infine, premesso che gli argomenti esposti nell'ordinanza di rimessione appaiono in gran parte pertinenti a giustificare una soluzione di merito da parte dello stesso giudice *a quo* (peraltro già adottata dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino e giudicata largamente condivisibile dall'Avvocatura dello Stato), la difesa erariale osserva che l'interpretazione della Corte di cassazione vincolerebbe il giudice *a quo* nella scelta del rito, non anche nella decisione del caso in esame.

Considerato in diritto

1. — Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, comma 2, ultima proposizione, c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, nella parte in cui alla luce dell'interpretazione seguita dalla Corte di cassazione allorché ha annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza del pubblico ministero di fissazione dell'udienza camerale, impone il rito di cui all'art. 127 c.p.p. per la decisione sulla distruzione della documentazione delle operazioni di intercettazione telefonica anche quando la relativa richiesta sia stata avanzata, insieme all'istanza di archiviazione del procedimento, dal pubblico ministero in vista della tutela di beni giuridici diversi da quelli attinenti alla riservatezza degli interessati.

Nel suo atto di costituzione l'Avvocatura dello Stato ha formulato due distinte eccezioni d'inammissibilità. Con la prima, la difesa erariale sospetta che questa Corte sia stata investita di una questione meramente interpretativa, che, peraltro, lo stesso giudice *a quo* avrebbe potuto risolvere seguendo l'interpretazione conforme ai principi costituzionali, dal momento che tale giudice non può ritenersi vincolato dall'interpretazione data alla norma contestata dalla Corte di cassazione in sede di annullamento del provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari. Con la seconda eccezione, l'Avvocatura dello Stato deduce la mancanza di chiarezza della questione o, quantomeno, il difetto di rilevanza della stessa, argomentando sulla base della considerazione che, poiché la fissazione dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p. sembra esser diretta anche alla decisione sull'archiviazione del procedimento, quest'ultimo oggetto escluderebbe che la norma applicabile nel giudizio *a quo* sia quella contenuta nell'art. 269 c.p.p..

2. — Vanno innanzitutto respinte le eccezioni d'inammissibilità.

Relativamente alla prima eccezione, occorre ribadire che, per aversi una questione di legittimità validamente posta, è sufficiente che il giudice *a quo* riconduca alla disposizione contestata un'interpretazione non implausibile della quale egli, a una valutazione compiuta in una fase meramente iniziale del processo, possa fare applicazione nel giudizio principale e sulla quale egli nutra dubbi non arbitrari di conformità a determinate norme costituzionali (v. sentt. nn. 117 del 1994, 51 del 1992, 64 del 1991 e 41 del 1990). Poiché nel caso il giudice rimettente ritiene di dover applicare l'art. 269 c.p.p. nell'interpretazione fornita dalla Corte di cassazione in sede di annullamento del provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari relativo all'istanza del pubblico ministero per la fissazione dell'udienza camerale, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., e poiché lo stesso giudice *a quo* ritiene che quell'interpretazione possa contrastare con due disposizioni costituzionali puntualmente indicate nell'ordinanza di rimessione, tanto basta per dire che sia stata validamente sottoposta al giudizio di questa Corte una determinata questione di legittimità costituzionale.

Del tutto priva di fondamento si rivela, poi, la seconda eccezione di inammissibilità, poiché dalla lettura dell'ordinanza di rimessione risulta chiaramente che l'eventuale contestualità della richiesta di archiviazione del procedimento con l'istanza del pubblico ministero volta alla distruzione della documentazione relativa alle registrazioni telefoniche viene considerata soltanto come una premessa circa l'allegata disparità di trattamento comportata dall'art. 269 c.p.p. nell'interpretazione accolta dalla Corte di cassazione e sottoposta al giudizio di questa Corte.

3. — La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione.

Innanzitutto, si deve escludere che l'art. 269 c.p.p., nella parte in cui prescrive il rito camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si ponga in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo dell'«eccesso di delega» rispetto alla direttiva contenuta nell'art. 2, n. 41, lettera e), della legge 16 febbraio 1987, n. 81, secondo la quale il legislatore delegato è tenuto a stabilire, oltre alla «conservazione obbligatoria, presso la stessa autorità che ha disposto l'intercettazione, della documentazione integrale delle conversazioni e delle altre forme di comunicazione intercettate», la «determinazione dei casi nei quali, a garanzia del diritto alla riservatezza, tale documentazione deve essere distrutta».

Nell'attuare tale principio direttivo, il legislatore delegato, dopo aver fissato la norma secondo la quale, «salvo quanto previsto dall'art. 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione» (art. 269, comma 2, prima proposizione, c.p.p.), ha disposto subito dopo che «gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione». Lo stesso giudice — dispone infine l'art. 269, comma 2, ultima proposizione — «decide in camera di consiglio a norma dell'art. 127».

È ben vero che la norma delegata fa riferimento solamente all'ipotesi che siano i soggetti interessati a richiedere la distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche che li riguardino, una volta che nel corso del processo siano venuti a conoscenza dell'esistenza di tali intercettazioni e queste ultime non siano considerate necessarie per il procedimento stesso. Ed è, altresì, vero che la distinta ipotesi che sia il pubblico ministero a richiedere la distruzione di quel materiale all'atto della istanza di archiviazione del procedimento, pur frequente nella prassi applicativa, non è espressamente prevista dall'art. 269, comma 2, c.p.p., come non ha mancato di osservare il giudice rimettente. Tuttavia — ed è ancora il giudice *a quo* ad ammetterlo — la disposizione contestata può essere interpretata — e, di fatto, è stata interpretata dalla Corte di cassazione — in modo tale da comportare l'applicabilità del rito camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p. alla decisione sulla richiesta di distruzione del materiale documentale relativo alle intercettazioni telefoniche anche nell'ipotesi in cui tale richiesta sia avanzata dal pubblico ministero, anziché dagli interessati, contestualmente all'istanza di archiviazione del procedimento. Contrariamente a quel che suppone il giudice *a quo*, siffatta interpretazione, non solo non è contraria alla Costituzione, ma, in dipendenza del fatto che nell'ipotesi in esame vengono in considerazione valori e interessi non diversi da quelli coinvolti nell'ipotesi espressamente contemplata nell'art. 269, comma 2, seconda proposizione, c.p.p., è anzi l'unica compatibile con la salvaguardia dei principi costituzionali.

È indubbio, infatti, che la decisione giudiziale sulla richiesta, da chiunque formulata, relativa alla distruzione del materiale documentale attinente a intercettazioni telefoniche incide in ogni caso sopra un diritto costituzionale — quello alla riservatezza delle proprie comunicazioni — che è stato dichiarato più volte da questa Corte come un diritto inviolabile ai sensi dell'art. 2 della Costituzione e, in quanto tale, restringibile dall'autorità giudiziaria soltanto nella misura strettamente necessaria alle esigenze di indagine legate al compito primario concernente la repressione dei reati (v. sentt. nn. 63 del 1994, 81 del 1993, 366 del 1991 e 34 del 1973).

Ed è proprio per salvaguardare tale diritto costituzionale essenziale di fronte a un intervento fortemente intrusivo, come quello realizzato con le intercettazioni telefoniche, che il legislatore ha stabilito all'art. 269, comma 2, c.p.p. due principi fra loro complementari, e non già, come pretende il giudice *a quo*, due norme legate da un rapporto di regola (principio) a eccezione (deroga): nella prima proposizione ha disposto che le registrazioni delle intercettazioni ritenute necessarie per il procedimento debbono esser conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione (regola, questa, la quale presuppone che le parti abbiano avuto la facoltà d'interloquire, durante le fasi processuali, sulla necessità delle intercettazioni telefoniche rispetto al procedimento); nelle restanti proposizioni ha statuito che, per quanto riguarda le intercettazioni ritenute non necessarie per il procedimento, gli interessati possono richiederne la distruzione a tutela della loro riservatezza e, in tal caso, il giudice deve decidere con le garanzie processuali inerenti ai diritti della difesa — in particolare quella del contraddittorio — previste, in ipotesi, nell'ambito del rito camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p..

La prospettata illegittimità costituzionale dell'applicabilità di tale rito all'ipotesi relativa alla istanza di distruzione delle documentazioni relative a intercettazioni telefoniche, presentata dal pubblico ministero contestualmente alla richiesta di archiviazione del procedimento, porterebbe ad accostare, sotto il profilo esaminato, questa ipotesi a quella concernente la distruzione della documentazione non più soggetta a conservazione per essere divenuta non più impugnabile la sentenza conclusiva del relativo procedimento. Ma, in realtà, l'ipotesi qui in considerazione differisce sostanzialmente da quella da ultimo menzionata.

Ribadito in via generale che, qualunque sia in concreto la motivazione adottata dal pubblico ministero per richiedere la distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche, si è comunque in presenza di ipotesi comportanti l'incisione sul diritto inviolabile alla riservatezza delle proprie comunicazioni, occorre preliminarmente rilevare che, ove non si applicasse all'ipotesi considerata il rito camerale di cui all'art. 127 c.p.p., si potrebbe verificare, come in effetti è avvenuto nel giudizio *a quo*, il caso di una decisione che, mentre archivia il procedimento, rigetta l'istanza di distruzione delle intercettazioni telefoniche: in tal caso la conservazione di un

materiale probatorio, acquisito con sacrificio di un diritto personale di carattere inviolabile, verrebbe disposta con una decisione ingiustificatamente svincolata dalla valutazione in contraddittorio con le parti tanto del legame di necessità rispetto al procedimento delle intercettazioni di cui è stata richiesta la distruzione, quanto dell'incidenza della decisione stessa sulle esigenze di tutela della riservatezza degli interessati.

E, inverso, l'interesse delle parti ad essere sentite in relazione alla richiesta del pubblico ministero di distruggere il materiale documentale relativo ad intercettazioni telefoniche, che, a giudizio dello stesso pubblico ministero, siano state effettuate senza esito positivo, dev'esser valutato soprattutto in relazione alla natura della decisione di archiviazione del procedimento: quest'ultima, a differenza della sentenza non più soggetta a impugnazione, è, per un verso, priva di stabilità nei suoi effetti, i quali sono vanificabili da un eventuale provvedimento di riapertura delle indagini, e, per altro verso, costituisce l'atto conclusivo di una fase del procedimento caratterizzata dalla segretezza delle indagini eseguite. Questi elementi — considerati alla luce degli interessi costituzionali protetti, che la direttiva n. 41 contenuta nell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987 ha inteso salvaguardare — inducono ragionevolmente a preservare in capo alle parti il diritto di essere sentite, in applicazione dell'art. 127 c.p.p., riguardo all'eventuale utilità di uno strumento probatorio, acquisito con sacrificio della propria sfera di riservatezza, sul quale in futuro, in caso di riapertura delle indagini, potrebbe fondarsi, ad avviso delle parti medesime, un giudizio di non colpevolezza a proprio vantaggio.

Sotto questo profilo, l'art. 269, comma 2, ultima proposizione, c.p.p., interpretato nel senso di imporre l'applicazione del rito camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p. alla decisione sulla richiesta del pubblico ministero, formulata contestualmente all'istanza di archiviazione e volta alla distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche effettuate senza esito positivo, non risulta in contrasto con la direttiva n. 41, lettera e), contenuta nell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987 e, pertanto, non lede l'art. 76 della Costituzione.

4. — Né può fondatamente sostenersi che, interpretata nel modo appena detto, la stessa norma comporti una violazione dell'art. 3 della Costituzione, per il fatto che creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento all'interno della stessa categoria di persone, quelle sottoposte ad indagini preliminari, distinguendo irragionevolmente l'ipotesi di coloro che non hanno notizia, per non aver subito intercettazioni telefoniche, dell'archiviazione del procedimento iniziato nei loro confronti, dall'ipotesi di coloro che, essendo stati sottoposti ad intercettazioni telefoniche, vengono conseguentemente informati delle indagini avvenute a loro carico e hanno anche la possibilità di interloquire al riguardo. In proposito basta osservare che l'incisione nella sfera privata, tutelata come diritto costituzionale inviolabile, è un elemento sufficiente a giustificare il diverso trattamento delle ipotesi in cui tale incisione sia avvenuta rispetto a quelle in cui non sia occorsa, considerato che la differenziazione del trattamento è strettamente limitata alla decisione sul predetto elemento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, comma 2, ultima proposizione, c.p.p., nella parte in cui impone l'applicazione del rito camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p. alla decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta del pubblico ministero, avanzata contestualmente all'istanza di archiviazione, volta alla distruzione della documentazione attinente a intercettazioni telefoniche, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 464

Sentenza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Calabria - Disciplina della proroga degli organi amministrativi - Asserita lesione di competenze regionali - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 498/1993, 389 e 205 del 1991, 155/1990 e 190/1988) - Esclusione della lamentata invasività di competenze regionali da parte degli artt. 3 e 6 del d.-l. 16 maggio 1994, n. 293, nella parte in cui sanciscono nullità da valere per il legislatore regionale come principio fondamentale - Non fondatezza.

(Legge 15 luglio 1994, n. 444, di conversione, con modificazioni, del d.-l. n. 293/1994).

(Cost., artt. 117, 118, 121, 122 e 123).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 15 luglio 1994, n. 444, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), promosso con ricorso della Regione Calabria, notificato il 2 agosto 1994, depositato in cancelleria l'8 agosto 1994 ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'avv. Federico Sorrentino per la Regione Calabria e l'avv. dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La regione Calabria ha impugnato la legge 15 luglio 1994 n. 444, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), invocando la violazione degli artt. 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione. Le censure investono in particolare gli artt. 3; 4, comma 2; 6; e 9, comma 1, del decreto legge convertito nonché l'art. 1, comma 2, della legge di conversione.

La ricorrente, dopo aver ricordato che il decreto legge n. 293 è l'undicesimo di una serie di provvedimenti normativi urgenti che il Governo ha di volta in volta reiterato a seguito della mancata conversione in legge dei precedenti (per la quasi totalità impugnati dalla medesima regione), rileva che con legge regionale 5 agosto 1992 n. 13 è stata dettata la disciplina delle nomine di competenza della regione negli enti regionali o subregionali diretta ad evitare il fenomeno della *prorogatio* degli organi, in particolare disponendosi che «tutte le nomine e le designazioni di competenza della regione cessano con la scadenza della legislatura nel corso della quale si è proceduto alla nomina o alla designazione» (art. 8, comma 1) e che, trascorsi 90 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio regionale, le persone nominate o designate cessano dall'esercizio delle funzioni e, se il consiglio regionale non effettui le nuove nomine o designazioni, a ciò provveda la giunta regionale in via d'urgenza e con obbligo di ratifica entro 30 giorni da parte dell'organo consiliare (art. 8, comma 2).

Detta legge regionale, ad avviso della ricorrente, sarebbe rispettosa dell'art. 97 della Costituzione per i profili indicati nella sentenza di questa Corte n. 208 del 1992, perchè esclude la proroga di fatto a tempo indeterminato e provvede a interventi sostitutivi e di urgenza in caso di inadempimento dell'organo consiliare competente, in ciò anticipando le disposizioni della legge statale, ora impugnata, che a sua volta si è adeguata agli insegnamenti impartiti dalla Corte nella sentenza n. 208 cit.

La regione osserva che l'art. 9, comma 1, del decreto-legge impugnato — secondo cui «le disposizioni ...[del decreto] operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai principi generali ivi contenuti» — se pure con una formulazione che attenua l'impatto sull'autonomia regionale rispetto alle precedenti versioni, ancor più lesive, dei provvedimenti d'urgenza reiterati dal Governo nella specifica materia, conferma tuttavia la violazione delle competenze regionali ove si interpreti la norma come abrogativa della legge regionale anticipatrice di quei principi e tale da rendere la nuova disciplina statale direttamente applicabile nella regione.

Sarebbe così illegittimo l'art. 4, comma 2, del decreto legge che, attribuendo la competenza sulle designazioni o nomine per la ricostituzione degli organi scaduti, in caso di inerzia degli organi collegiali, ai presidenti di detti organi, violerebbe sia le attribuzioni regionali in materia di ordinamento degli uffici ed enti dipendenti dalle regioni (art. 117 della Costituzione) sia la competenza statutaria (art. 123 della Costituzione), in quanto inciderebbe sulle norme che regolano le attribuzioni degli organi collegiali, creando *ex novo* una competenza dei presidenti e sottraendo ai collegi i correlativi poteri; detta disposizione, inoltre, contrasterebbe con gli articoli 121 e 122 della Costituzione per le nomine di competenza del consiglio regionale, attesa la configurazione del presidente di detto organo, che non è autonomo rispetto al consiglio stesso da cui è eletto per dirigerne i lavori (art. 122, terzo comma, della Costituzione), né ha rilevanza esterna propria, a differenza del consiglio, della giunta e del presidente di questa (art. 121, primo comma, della Costituzione).

Sarebbe altresì lesivo delle competenze regionali l'art. 3 del decreto legge, che, sul regime di proroga degli organi amministrativi scaduti e degli atti da questi emanati, limita la competenza degli organi prorogati e sanziona come nulli gli atti posti in essere fuori dei limiti ivi previsti, in violazione dell'art. 117 della Costituzione; la censura sarebbe da estendere al successivo art. 6 che prevede la nullità di diritto degli atti compiuti dagli organi decaduti.

Analogamente, sempre ad avviso della ricorrente, sarebbe illegittimo l'art. 1, comma 2, della legge di conversione, che convalida gli atti e i provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di tutti i decreti-legge decaduti, perchè verrebbero retroattivamente regolati rapporti che per quasi due anni sono stati oggetto di disciplina dei decreti-legge, in violazione delle competenze regionali in materia di organizzazione di uffici ed enti regionali, impedendosi altresì agli organi collegiali destinatari della disciplina di revocare gli atti illegittimi dei loro presidenti e di provvedere diversamente in ordine agli organi scaduti.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, ha contestato il presupposto interpretativo a fondamento del ricorso, secondo cui l'art. 9, comma 1, del decreto-legge determinerebbe l'immediata abrogazione della preesistente normativa regionale, poichè alcuni dei principi posti dalla legge n. 444 del 1994 e dal relativo decreto-legge risultano già recepiti nell'ordinamento regionale, e specificamente quello della scadenza «a termine fisso» degli organi amministrativi [art. 2 del decreto-legge ed art. 8, comma 1, della legge regionale] e quello della necessaria individuazione del soggetto investito del potere sostitutivo di nomina, per il caso dell'inerzia dell'organo in via primaria competente [art. 4, comma 2, del decreto-legge e art. 8, comma 2, della legge regionale]; ond'è che, per tal parte, ogni motivo di doglianza sarebbe addirittura inammissibile.

Per il resto, e cioè per la parte in cui la legislazione regionale non è conforme ai nuovi principi fissati dal legislatore nazionale, la difesa dello Stato osserva che la ricorrente non ha ragione di opporsi a che *medio tempore*, fino alla completa recezione di quei principi, le disposizioni della legge statale si applichino in funzione integratrice della autonomia regionale, esercitata solo in parte.

3. — In prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha presentato una memoria, nella quale svolge ulteriormente le proprie difese.

Considerato in diritto

1. — Con ricorso in via principale la regione Calabria impugna la legge 15 luglio 1994, n. 444, che ha convertito, con modifiche, il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), per asserita violazione degli artt. 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione.

La regione ricorrente, nell'impugnare in particolare gli artt. 3; 4, comma 2; 6; 9, comma 1, del decreto-legge convertito, nonché l'art. 1, comma 2, della legge di conversione, muove dal presupposto che detta normativa vincoli nel dettaglio anche aspetti già disciplinati dalla regione stessa con la legge regionale n. 13 del 1992, dal momento che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, sopra richiamato, le disposizioni del decreto «operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai principi generali ivi contenuti»; onde il contrasto con gli invocati parametri, per lesione delle competenze regionali.

Si sostiene altresì, sempre sul presupposto di cui sopra, che l'art. 4, comma 2, del decreto-legge convertito — che trasferisce ai presidenti degli organi collegiali la competenza alla ricostituzione degli organi, in caso di inerzia dei collegi protratta sino a tre giorni prima della scadenza della proroga — sia in contrasto con gli artt. 117 e 123 della Costituzione, per lesione delle attribuzioni legislative e statutarie circa le funzioni degli organi collegiali, in quanto, creerebbe una nuova competenza dei presidenti in danno dei collegi; nonché con gli articoli 121 e 122 della Costituzione, per i quali il presidente del consiglio regionale è organo privo di rilevanza esterna.

Si deduce, altresì, la violazione della competenza regionale da parte dell'art. 3 del decreto-legge convertito, che regola il regime di proroga degli organi scaduti sancendo la nullità degli atti da questi emanati al di fuori dei limiti indicati nelle norme statali, nonché dell'art. 6 del decreto-legge che sancisce la nullità di diritto degli atti compiuti dagli organi scaduti.

Si sostiene, infine, il contrasto con gli artt. 117, 118 e 123 della Costituzione, per lesione delle competenze statutarie, legislative ed amministrative della regione, dell'art. 1, comma 2, della legge di conversione, che convalida gli atti di ricostituzione di organi scaduti adottati in via sostitutiva dai presidenti di organi collegiali sulla base dei precedenti decreti-legge non convertiti, sanando così retroattivamente la disciplina provvisoria di quasi due anni.

2. — La questione non è fondata in riferimento a tutti i parametri invocati e sotto tutti i profili dedotti.

Va preliminarmente ricordato che il decreto-legge n. 293 del 1994, convertito con la legge n. 444 del 1994, è l'undicesimo di una serie di decreti che hanno regolato, a seguito della sentenza di questa Corte n. 208 del 1992, il regime della proroga degli organi amministrativi venuti a scadenza.

Nel respingere la questione di costituzionalità di una legge regionale — sollevata sotto il profilo di un suo preteso contrasto con il principio di carattere generale della *prorogatio* vincolante per il legislatore regionale — la quale aveva previsto che i comitati di controllo decadano qualora non siano rinnovati entro un certo periodo dalla scadenza, la ricordata sentenza di questa Corte ha escluso che la *prorogatio* di fatto degli organi amministrativi, a tempo indeterminato, costituisca un principio di carattere generale dell'ordinamento cui la regione sia tenuta ad attenersi. Detta sentenza precisava che, in armonia con i principi desumibili dall'art. 97 della Costituzione, ogni proroga dei poteri di organi, dopo la loro scadenza, può aversi soltanto se prevista espressamente dalla legge e nei limiti da questa indicati.

Il decreto-legge n. 293 del 1994 — convertito nella legge n. 444 del 1994 (ultimo di quelli che sono seguiti dopo la sentenza di questa Corte) — impugnato dalla regione Calabria, pone appunto la disciplina relativa, tenendo conto dell'esigenza della continuità della funzione amministrativa che, in precedenza, la giurisprudenza, specie amministrativa, riteneva soddisfatta facendo ricorso al principio della *prorogatio* di fatto degli organi scaduti fino alla loro rinnovazione.

L'art. 9 del decreto-legge impugnato contiene una clausola di chiusura che dichiara operanti le disposizioni del decreto stesso direttamente nelle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti «ai principi generali» ivi contenuti; una autoqualificazione, questa che, come si ripeterà in prosieguo, non muta la sostanza ai fini dei limiti posti alle leggi regionali dall'art. 117, primo comma, della Costituzione.

Orbene, tra questi principi, quelli che vengono in evidenza in relazione al *thema decidendum* oggetto dell'impugnativa proposta dalla regione Calabria sono: a) la cessazione delle funzioni degli organi alla scadenza del loro termine di durata; b) l'indicazione di un ragionevole periodo di proroga, per consentire la rinnovazione, durante il quale l'organo scaduto può compiere solo atti di ordinaria amministrazione, e la previsione di un regime sanzionatorio invalidante gli atti esorbitanti da tale limite; c) l'obbligo della ricostituzione dell'organo entro una data anteriore alla scadenza del periodo di proroga e, qualora a tale incombente debba provvedere un organo collegiale che rimanga inadempiente, l'attribuzione del relativo potere sostitutivo ad un organo monocratico che deve comunque effettuare la ricostituzione prima della cessazione della proroga; d) la definitiva decadenza degli organi scaduti dal momento di questa cessazione e l'assoggettamento ad un regime sanzionatorio di tutti gli atti emanati successivamente.

3. — Alla luce di quanto precede non ha fondamento il rilievo della regione ricorrente che, sia pur in modo incerto, sembra sostenere l'invasione delle proprie competenze perchè l'art. 9 del decreto-legge convertito, contenente la clausola di chiusura illustrata nel punto precedente, avrebbe illegittimamente abrogato la disciplina regionale già emanata in tema di proroga degli organi scaduti: una disciplina, che di per sé si sarebbe già uniformata all'art. 97 della Costituzione, secondo le indicazioni contenute nella sentenza n. 208 del 1992 cit.

Al riguardo devesi ricordare l'effetto abrogativo, desumibile dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, ad opera delle leggi dello Stato contenenti i principi fondamentali in ordine a determinate materie, delle leggi regionali che non risultino conformi ai suddetti principi (sent. n. 498 del 1993). È perciò ininfluenza, nella specie, che la regione Calabria abbia già emanato una propria «disciplina delle nomine di competenza della regione», ben potendosi dalla legge dello Stato, che ha in via generale disciplinato il regime della proroga degli organi amministrativi scaduti, desumere principi fondamentali con effetti abrogativi di quelle norme della legge regionale che risultino in contrasto con essi.

Nè la regione ricorrente può dolersi che l'attribuzione del potere sostitutivo al presidente degli organi collegiali — che avrebbero dovuto provvedere alla rinnovazione di organi scaduti e che non vi abbiano adempiuto — produrrebbe effetti sconvolgenti nel proprio ordinamento quando l'organo collegiale sia il consiglio regionale, perchè, come si sostiene, si verrebbe in questo modo ad attribuire al suo presidente «una posizione per così dire autonoma dal consiglio stesso», mentre quella figura, a differenza del consiglio, della giunta e del suo presidente non «possiede una propria ed autonoma rilevanza esterna».

In proposito va ricordato quanto già rilevato e cioè sia il carattere sussidiario — espressamente dichiarato nella clausola di chiusura contenuta nell'art. 9 del decreto-legge — della disciplina puntuale contenuta nella normativa impugnata, sia l'obbligo per le regioni di uniformarsi, secondo quanto previsto dall'art. 117, primo comma, della Costituzione, ai «principi fondamentali» desumibili dalla legge dello Stato. Nè può dirsi influente, diversamente da quanto osservato dalla ricorrente, che l'art. 9 del decreto-legge impugnato si esprima al riguardo in termini di «principi generali», dato che in ogni caso ciò che rileva non sono le qualificazioni formali del legislatore, ma l'obbiettivo valore — ai fini di quanto previsto dall'art. 117, primo comma della Costituzione — di «principi fondamentali», di quelli desumibili dalla legge dello Stato.

Orbene, da quanto si è avuto modo di illustrare in precedenza (punto 2), dalla disposizione che, in caso di inadempienza dell'organo collegiale che debba in via primaria provvedere alle nomine di titolari degli organi scaduti, attribuisce al suo presidente il potere sostitutivo, si ricava il «principio fondamentale» dello spostamento della competenza da un organo collegiale ad uno monocratico. Ciò nella considerazione, ricavabile dalla comune esperienza, che, mentre quello collegiale possa non riuscire a riunirsi o non pervenire ad un accordo sulla nomina da effettuare, senza che per questo possano neppure individuarsi precise responsabilità derivanti dall'omissione, queste evenienze non sono ravvisabili nell'organo monocratico, che, una volta investito, non potrebbe sottrarsi se non andando incontro a precise responsabilità, *ictu oculi* rilevabili. Un principio, quello della sostituzione dell'organo monocratico all'organo collegiale inadempiente, che aveva un significativo precedente nell'art. 36, comma quinto, della legge 8 giugno 1990, n. 142, con riferimento al sindaco e al presidente della provincia nei riguardi dei rispettivi organi consiliari, prima della modifica introdotta dalla legge 25 marzo 1993 n. 81, che ha attribuito le nomine e le designazioni direttamente al sindaco e al presidente della provincia «sulla base degli indirizzi stabiliti dal [rispettivo] consiglio».

La legge della regione Calabria n. 13 del 1992, invocata dalla regione stessa per lamentare l'invasività operata da quella statale, non appare rispettosa di quel principio fondamentale, perchè l'art. 8, comma 2, di essa stabilisce che, qualora la competenza per la rinnovazione dei titolari di altri organi spetti al consiglio regionale e questo rimanga inadempiente per un certo periodo, alla nomina debba provvedere in via sostitutiva la giunta regionale, con l'obbligo — in virtù del richiamo contenuto nella stessa norma all'art. 28 dello Statuto — di sottoporre la propria deliberazione alla ratifica del consiglio regionale, pena la sua decadenza. Trattasi perciò sempre di organi collegiali, per i quali potrebbero incontrarsi le stesse difficoltà non ovviabili, per le ragioni anzidette, se non facendo ricorso ad un organo monocratico.

L'abrogazione di detta norma regionale in virtù dell'art. 10 della legge n. 62 del 1953 e la provvisoria applicazione della norma statale, per effetto della quale il potere sostitutivo si trasferisce, anche nel caso di inadempienza del consiglio regionale, al suo presidente, non può perciò ritenersi invasiva delle attribuzioni regionali, dato che la regione potrà nuovamente intervenire con una propria legge disciplinante diversamente il potere sostitutivo, attribuendolo all'organo cui, in base al proprio Statuto, ritenga di assegnarlo, purchè venga rispettato il principio fondamentale del suo carattere monocratico.

4. — La questione non è fondata anche per i profili concernenti gli artt. 3 e 6 del decreto-legge convertito che comminano, rispettivamente, la nullità degli atti esorbitanti dall'ordinaria amministrazione, emanati dagli organi collegiali scaduti durante il periodo di proroga *ex lege*, e la nullità di tutti gli atti, di qualunque natura, emanati dopo la cessazione del periodo di proroga.

Come si è avuto modo di illustrare (punto 2), costituisce certamente un principio fondamentale della legge impugnata quello dell'assoggettamento, ad un regime sanzionatorio invalidante, degli atti emanati dagli organi scaduti, sia pure in forma più limitata per quelli emanati durante il periodo di proroga previsto per procedersi alla rinnovazione degli organi stessi. L'assoggettamento degli atti a detto regime sanzionatorio serve a rendere effettiva la rigorosa disciplina della proroga in parola e ad evitare ogni elusione, possibile ove si lasciassero indenni da ogni conseguenza sul piano giuridico gli atti emanati da organi ormai privi *ex lege* di ogni competenza. Una evenienza, questa, in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, come conseguenza di quanto affermato nella ricordata sentenza n. 208 del 1992, secondo cui: «se è previsto per legge che gli organi amministrativi abbiano una certa durata e che quindi la loro competenza sia temporaneamente circoscritta, una eventuale *prorogatio sine die*... violerebbe il principio di riserva di legge in materia di organi amministrativi». Se rimanessero validi o sanabili gli atti emanati dagli organi scaduti, detta affermazione sarebbe vanificata perché ciò varrebbe ad attribuire in via indiretta ad organi, che la legge non riconosce più come titolari della funzione amministrativa, una legittimazione priva di ogni fondamento legislativo.

È perciò da escludersi la lamentata invasività di competenze regionali da parte degli artt. 3 e 6 del decreto legge impugnato, nella parte in cui sanciscono le enunciate nullità, da valere per il legislatore regionale come principio fondamentale.

5. — Non fondata è infine la questione riferita all'art. 1, comma 2, della legge di conversione, che convalida gli atti e i provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di tutti i decreti-legge succedutisi nella disciplina e decaduti per mancata conversione.

La tesi della incostituzionalità della convalida, in tal senso operata da parte della legge di conversione del decreto-legge impugnato, sostenuta nel rilievo che in tal modo vengono a disciplinarsi retroattivamente rapporti assoggettabili alla legislazione regionale, sembra non tener conto del terzo comma dell'art. 77 della Costituzione che, prevede appunto che le Camere possano regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Una previsione questa, che, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, per sua essenza riguarda la possibilità di regolare retroattivamente, come nella specie, rapporti sorti in virtù di decreti-legge decaduti; non senza comunque considerare che, anche se non volesse farsi riferimento all'espressa previsione costituzionale anzidetta, la regolamentazione retroattiva di rapporti giuridici incontrerebbe, per costante giurisprudenza di questa Corte, (sentt. n. 389 e 205 del 1991, 155 del 1990, 190 del 1988) un limite solo in materia penale. È peraltro evidente che, avendo le leggi dello Stato, nelle materie di competenza delle regioni, carattere cedevole rispetto alla legislazione regionale, anche preesistente, regolante gli stessi rapporti — purchè rispettosa di principi fondamentali desumibili dalle prime — nella specie la salvezza degli effetti prodotti dai decreti-legge decaduti non riguarderebbe i rapporti che, nel rispetto di quei principi, risultassero già regolati dalla legge regionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 15 luglio 1994 n. 444, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione, dalla regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 465

Sentenza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Non consentito esercizio dell'opzione a continuare il rapporto di lavoro di cui all'art. 6 del d.-l. n. 791/1981, a chi inizia l'attività lavorativa meno di sei mesi prima del raggiungimento dell'età pensionabile - Richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione circa la nullità assoluta di un eventuale licenziamento *ad nutum* - Inammissibilità - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54).
(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, del decreto legge 22 dicembre 1981 n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982 n. 54, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 dicembre 1993 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Italo Rotta e s.p.a. Seat Italia iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 26 marzo 1994 dal Tribunale di Sassari nel procedimento civile vertente tra Angela Pinna e ditta E. Cesaraccio iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio vertente tra Rotta Italo e la Seat Italia s.p.a. il Pretore di Milano con ordinanza emessa il 16 dicembre 1993 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 decreto-legge 22 dicembre 1981 n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale) convertito in legge 26 febbraio 1982 n. 54, nella parte in cui non consente a chi inizia l'attività lavorativa pochi mesi prima (meno di 6) del raggiungimento dell'età pensionabile, di esercitare l'opzione a continuare il rapporto di lavoro di cui all'art. 6 del citato decreto-legge n. 791/1981. Tale norma, infatti, con lo stabilire che l'esercizio della facoltà di opzione deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione a causa del trattamento ingiustificatamente discriminatorio operato nei riguardi dei lavoratori che si trovano nella suddetta situazione.

2. — Nel giudizio avanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Ha rilevato la difesa erariale che non sembra contrastare con il principio di ragionevolezza l'aver previsto un termine perentorio per l'esercizio da parte del lavoratore della facoltà di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro, tanto più che la *ratio* della norma è anche quella di consentire una «programmazione» del *turn-over* da parte del datore di lavoro.

Sotto tale profilo, ha osservato l'Avvocatura dello Stato, l'esercizio della opzione corrisponderebbe ad una esigenza di certezza nello svolgimento e nella risoluzione del rapporto di lavoro.

3. — Analoga questione è stata sollevata dal tribunale di Sassari con ordinanza emessa il 26 marzo 1994, nel corso di un giudizio vertente tra Prima Angela e la ditta E. Cesareccio, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento ad essa intimato nonostante che la lavoratrice avesse tempestivamente comunicato la volontà di avvalersi del diritto di opzione ex art. 6 decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale) convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Il giudice *a quo* lamenta che la mancata estensione ai lavoratori che abbiano esercitato l'opzione della tutela reale di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, vanificherebbe in concreto la possibilità di maturare la massima anzianità contributiva e si porrebbe perciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sia nel caso in cui la disposizione sia interpretata nel modo più letterale, escludendosi comunque — anche per le imprese che ne abbiano i requisiti dimensionali — la possibilità di emettere l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro; sia nel caso in cui la norma venga interpretata nel senso della applicabilità della tutela reintegratoria solo ove l'impresa abbia i requisiti dimensionali prescritti.

Nella prima interpretazione, rileva il giudice *a quo*, la disparità di trattamento consisterebbe nel fatto che il raggiungimento della massima anzianità contributiva viene rimesso l'orientamento contingente del datore di lavoro; nella seconda, invece, il principio di eguaglianza sarebbe compromesso in quanto la possibilità di continuare a prestare l'attività lavorativa per raggiungere una maggiore anzianità contributiva dipenderebbe, a parità di mansioni e retribuzioni, dalle dimensioni occupazionali dell'impresa.

4. — Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Ha rilevato la difesa erariale che con riguardo alla questione di legittimità costituzionale sollevata sotto il profilo della «ritenuta» applicabilità della tutela reintegratoria solo nel caso della sussistenza dei prescritti requisiti dimensionali dell'impresa, questa difetterebbe di rilevanza nel giudizio *a quo* dal momento che l'impresa occupa meno di 15 dipendenti; in ordine al profilo «ammissibile», ha osservato l'Avvocatura generale dello Stato, che la questione potrebbe risolversi con una sentenza interpretativa di rigetto tenuto conto delle argomentazioni svolte dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 11311 del 23 novembre 1990.

Considerato in diritto

1. — Data l'analogia delle questioni i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Il Pretore di Milano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 6, del decreto legge 22 dicembre 1981 n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982 n. 54, nella parte in cui, nel prevedere che l'esercizio della facoltà di opzione a proseguire il rapporto di lavoro debba essere esercitato nel termine di sei mesi prima del raggiungimento dell'età pensionabile, non consente a chi inizia l'attività lavorativa successivamente alla suddetta data di usufruire del previsto beneficio.

Osserva il giudice *a quo* che tale disposizione opererebbe un trattamento ingiustificatamente discriminatorio nei riguardi dei lavoratori che si trovano nella sopra descritta situazione.

3. — La questione va dichiarata inammissibile.

Dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione e dagli atti di causa risulta infatti che nel caso di specie il lavoratore non ha in concreto esercitato l'opzione; pertanto, conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo sentenza n. 362 del 1994) viene meno il presupposto essenziale per la rilevanza della questione, atteso che solo a fronte di un esercizio, anche se tardivo, della facoltà di opzione, può affrontarsi la questione della ragionevolezza del termine previsto.

4. — La questione sollevata dal Tribunale di Sassari ha ad oggetto lo stesso art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981 n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui non estende ai lavoratori che abbiano esercitato l'opzione a continuare a prestare l'attività lavorativa, la tutela reintegratoria stabilita dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

A parere del remittente tale mancata estensione vanificherebbe in concreto la possibilità di usufruire del beneficio previsto e si porrebbe perciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la prosecuzione dell'attività lavorativa per raggiungere una maggiore anzianità contributiva verrebbe a dipendere, a parità di mansioni e retribuzioni, dalle dimensioni occupazionali dell'impresa.

5. — La questione non è fondata nei termini che saranno di seguito precisati.

Va premesso che la norma impugnata consente al lavoratore di continuare a prestare la propria opera oltre la scadenza del rapporto al fine di incrementare la propria anzianità contributiva sempre che (circostanza questa non ricorrente nel corso di specie) non sia stato già raggiunto l'ammontare massimo del trattamento pensionistico. Da ciò consegue — come costantemente affermato dalla Corte di cassazione e da ultimo anche dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 225 del 1994 e 309 del 1992) — che a seguito dell'esercizio della facoltà di opzione di cui all'impugnato art. 6, quarto comma, del decreto-legge n. 791 del 1981, il rapporto di lavoro rimane assoggettato, quanto alle garanzie di stabilità, alla medesima disciplina ad esso applicabile, ma al datore di lavoro non è più consentito di collocare a riposo il dipendente per raggiunti limiti di età; invero, il rifiuto del datore di lavoro di consentire la prosecuzione del rapporto, malgrado l'esercizio della facoltà in questione configura un atto radicalmente nullo per contrarietà ad una norma imperativa, con conseguente obbligo di riassunzione del lavoratore.

Ne deriva che, pur se, come rilevato dal giudice *a quo*, l'art. 6 del decreto-legge n. 791 del 1981, — diversamente da quanto previsto dall'art. 4 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 sulla parità di trattamento tra uomini e donne nel rapporto di lavoro —, nel prevedere la normativa applicabile al rapporto di lavoro a seguito dell'esercizio della facoltà di opzione, si limita a richiamare la legge 15 luglio 1966 n. 604 senza far alcun riferimento alle successive modifiche ed integrazioni, in ogni caso dovrà ritenersi preclusa la facoltà del datore di lavoro di intimare il licenziamento per raggiunti limiti di età.

6. — Così interpretata la disposizione, non appaiono ravvisabili i vizi di incostituzionalità dedotti, tanto più che anche la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato in caso analogo la nullità assoluta del licenziamento «*ad nutum*» di una lavoratrice ultracinquantacinquenne in possesso dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, con il conseguente permanere degli originari obblighi contrattuali compreso l'obbligo del datore di lavoro di far lavorare la dipendente e di corrisponderle le retribuzioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto legge 22 dicembre 1981 n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982 n. 54, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982 n. 54, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Sassari con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 466

Sentenza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Sicilia - Dipendenti trasferiti al consorzio per l'autostrada Messina-Catania-Siracusa - Copertura finanziaria - Insufficienza per gli anni successivi al 1994 - Revoca della delibera legislativa impugnata ad open dell'art. 8 della legge 3 novembre 1994, n. 44 - Nuova disciplina in materia - Cessazione della materia del contendere. (Disegno di legge n. 549 della regione Sicilia approvato il 6 agosto 1994, artt. 1, 2, 3 e 8).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 8 del disegno di legge n. 549 della Regione Siciliana approvato il 6 agosto 1994 (Provvedimenti per il Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 16 agosto 1994, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe Orazio Russo per il ricorrente e gli Avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. — Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato gli artt. 1, 2, 3 e 8 del disegno di legge n. 549 (Provvedimenti per il Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela), approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 6 agosto 1994, per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

L'art. 1 del provvedimento impugnato prevede la possibilità di trasferimento del personale di ruolo del sopprimendo Consorzio autostradale Siracusa-Gela nei posti corrispondenti, per qualifica e livello, dell'organico del Consorzio autostradale Messina-Catania-Siracusa. Il legislatore regionale assume a proprio carico l'onere finanziario di 2.800 milioni di lire, per far fronte alle spese derivanti dalla corresponsione degli emolumenti al personale trasferito (art. 8).

Ma, osserva il Commissario dello Stato, tale previsione di spesa è limitata al solo 1994, realizzando una violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, sotto il profilo dell'assenza di copertura finanziaria per quanto attiene agli anni successivi. In particolare la copertura finanziaria mancherebbe per la corresponsione di emolumenti del personale da collocare in soprannumero nel Consorzio autostradale Messina-Catania-Siracusa, che, stando ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione regionale, ammonterebbe a 19 unità.

2. — La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che sia dichiarata la non fondatezza della questione sottoposta all'esame della Corte.

La Regione ritiene che, poichè i consorzi autostradali non rientrano nella nozione di finanza pubblica allargata, come definita dall'art. 25 della legge n. 468 del 1978, dovrebbe escludersi l'obbligo per il legislatore regionale di indicare puntualmente i mezzi con cui il Consorzio deve fare fronte alle nuove spese derivanti dalla legge. La Regione rileva, inoltre, che nella pianta organica del Consorzio per l'autostrada Messina-Catania-Siracusa risultano vacanti 33 posti ed osserva che, poichè il personale del Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela è composto di sole 21 unità, anche nell'ipotesi in cui tutti i dipendenti chiedessero il trasferimento, essi sarebbero in numero inferiore rispetto a quello dei posti vacanti, di modo che la spesa relativa agli emolumenti loro spettanti potrebbe essere coperta dal bilancio dell'ente.

La Regione contesta che l'obbligo di copertura finanziaria di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione imponga al legislatore regionale, in caso di spese continuative, di indicare i mezzi di copertura anche per tutti gli anni a venire (richiamando a questo proposito le pronunce della Corte costituzionale n. 369 del 1992 e n. 26 del 1991), specie quando, come nel caso in esame, l'onere finanziario non è certo, dato che il trasferimento del personale deve avvenire a domanda e che non è escluso che alcuni dipendenti preferiscano rinunciare alla domanda di trasferimento.

3. — In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria per chiedere che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che la delibera legislativa della Regione Siciliana 6 agosto 1994, n. 549 è stata espressamente abrogata dall'art. 8 della legge 3 novembre 1994, n. 44, che ha interamente ridisciplinato la materia.

Considerato in diritto

Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale proposto dal Commissario dello Stato sono gli artt. 1, 2, 3 e 8 della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 6 agosto 1994, n. 549 (Provvedimenti per il Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela). Ad avviso del ricorrente tali disposizioni violerebbero l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, avendo previsto, per le spese di carattere continuativo e ricorrente, derivanti dalla corresponsione degli emolumenti al personale trasferito al Consorzio per l'autostrada Messina-Catania-Siracusa e collocato in soprannumero, la copertura finanziaria solo per l'anno in corso e mancando, invece, la copertura finanziaria per gli anni successivi al 1994.

Successivamente alla presentazione del ricorso, la Regione Siciliana ha revocato la delibera legislativa impugnata con l'art. 8 della legge 3 novembre 1994, n. 44 (Provvedimenti per il Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela. Abrogazione di norme). Quest'ultima legge, infatti, ha interamente disciplinato la materia oggetto della delibera legislativa impugnata, provvedendo altresì, all'art. 9, ad individuare la copertura finanziaria per le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa, anche in riferimento agli anni successivi al 1994.

Di conseguenza va accolta, in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte (v., ad esempio, sentenze nn. 309 del 1994, 206 del 1993, 145 e 137 del 1992, 94 del 1991), la richiesta della parte ricorrente, condivisa in udienza dalla difesa della Regione, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 467

*Sentenza 15-30 dicembre 1994***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Militari - Ufficiali dell'Arma dei carabinieri - Passaggio nel ruolo speciale - Ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente effettivo - Omessa previsione - Censura di norma non applicabile ai fini della definizione da parte del giudice *a quo* del giudizio di merito - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.**

(D.Lgs. 24 marzo 1993, n. 117, art. 9).

(Cost., art. 3, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da Acampora Fernando Antonio ed altri contro il Ministero della difesa ed altri, iscritta al n. 647 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Leotta Sebastiano ed altri, di Catelli Giovanni ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avvocati Claudio Schwarzenberg per Leotta Sebastiano ed altri, Ruggero Frascaroli per Catelli Giovanni ed altri e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel corso di alcuni giudizi riuniti, promossi da ufficiali dell'Arma dei carabinieri, tutti appartenenti al ruolo ad esaurimento, che avevano impugnato i provvedimenti con i quali l'Amministrazione aveva respinto le loro richieste dirette ad ottenere il passaggio nel ruolo speciale, di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 24 marzo 1993 n. 117, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del predetto decreto legislativo che, non prevedendo per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento la possibilità di transitare nel nuovo ruolo speciale, riserverebbe loro un trattamento discriminatorio, in violazione del principio di eguaglianza, sia rispetto agli ufficiali dei carabinieri in servizio permanente effettivo, sia nei riguardi degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di altre forze armate.

Il giudice *a quo* ricorda che, anteriormente alla nuova normativa recata dal decreto legislativo n. 117, emanato in attuazione dell'art. 2 della legge di delega 28 febbraio 1992 n. 217, esistevano per l'Arma dei carabinieri solo due ruoli il primo, formato dagli ufficiali provenienti dall'accademia e da quelli di complemento che, parimenti ai sottufficiali

in s.p.e., avevano superato l'apposito concorso di ufficiali in servizio permanente; ed il secondo, denominato «ad esaurimento», costituito dai restanti ufficiali di complemento raffermati, che non avevano scelto la via del concorso o che, pur avendovi partecipato, non lo avevano superato.

Secondo la nuova disciplina, invece, sono previsti tre ruoli: il primo, denominato «normale», cui accedono soltanto i provenienti dall'accademia (art. 2); il secondo, denominato «speciale», (art. 8) ed il terzo, denominato «tecnico» (art. 15).

In particolare, per quanto riguarda la formazione del ruolo speciale, gli artt. 9-12 prevedono un duplice accesso: o mediante concorso per titoli ed esami, per gli ufficiali subalterni di complemento e i marescialli e i brigadieri muniti di specifici titoli, o, mediante trasferimento a domanda, per gli ufficiali già appartenenti al ruolo dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente.

L'art. 12, che detta le modalità di iscrizione nel ruolo speciale in sede di prima costituzione, prevede l'iscrizione in detto ruolo soltanto degli ufficiali provenienti dai corsi d'accademia e dai sottufficiali già vincitori di concorso per la nomina a sottotenente in s.p.e. (n. 1) nonché degli ufficiali provenienti dal complemento e parimenti già vincitori di concorso per la nomina a sottotenente in s.p.e. (n. 2).

Tale normativa non prevede, pertanto, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente la possibilità di transitare nel ruolo speciale né a domanda, né previo superamento di un concorso.

Ciò premesso, il giudice rimettente osserva che la legislazione che si è succeduta negli ultimi anni (leggi nn. 574 del 1980, 224 del 1986 e 404 del 1990) ha conferito agli ufficiali del ruolo ad esaurimento una posizione, sotto molti aspetti, omogenea a quella propria degli ufficiali in servizio permanente, secondo una linea di tendenza verso la parificazione delle due categorie di personale, di tal che non si giustificerebbe l'omessa previsione, solo per gli ufficiali dei carabinieri del ruolo ad esaurimento, di qualsiasi meccanismo di inquadramento nel nuovo ruolo speciale.

Inoltre detti ufficiali sarebbero discriminati anche rispetto agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di altre forze armate (esercito e marina), per i quali sarebbe invece previsto un meccanismo di accesso al rispettivo ruolo speciale sulla base della sola anzianità di servizio (leggi nn. 1622 del 1962, 1414 del 1964 e 626 del 1975).

2. — Si sono costituiti in giudizio alcuni degli originari ricorrenti nei giudizi *a quibus*, per sostenere la fondatezza della questione, rappresentando anch'essi la progressiva omogeneizzazione tra le due categorie di ufficiali che si è avuta per effetto delle leggi che si sono susseguite.

3. — Si sono costituiti, altresì, i controinteressati nei giudizi principali, tutti già appartenenti al ruolo (unico) dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, i quali, avendo presentato domanda di transito nel ruolo speciale di nuova istituzione e temendo la «saturazione» dei posti disponibili, in caso di accoglimento delle impugnative promosse dagli ufficiali dell'altra categoria, sostengono l'infondatezza della questione, contestando l'asserita e indimostrata omogeneizzazione dei ruoli, che sono invece restati sempre ben distinti, anche per la diversa qualificazione del rispettivo personale.

4. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

5. — In prossimità dell'udienza, tutte le parti hanno presentato memorie per illustrare più diffusamente le rispettive tesi.

In particolare, i controinteressati nei giudizi *a quibus* hanno eccepito la inammissibilità della questione per irrilevanza, dal momento che gli originari ricorrenti avevano impugnato i provvedimenti di diniego della loro istanza di transitare nel ruolo speciale «ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117»; disposizione, questa, che attiene, in via transitoria, alla «costituzione iniziale del ruolo speciale» con il trasferimento di un numero determinato di ufficiali «già appartenenti al ruolo dell'Arma dei carabinieri», là dove la norma impugnata reca la disciplina «a regime» per gli ufficiali del ruolo speciale.

Dal canto loro, gli originari ricorrenti (tutti appartenenti al ruolo ad esaurimento) hanno eccepito che le controparti non hanno titolo a costituirsi nel presente giudizio per carenza di interesse, in quanto gli stessi, provenienti dal precedente ruolo in servizio permanente, sarebbero già immessi nel ruolo speciale.

A sua volta l'Avvocatura generale dello Stato, sostiene la inammissibilità della questione, in quanto rivolta ad ottenere una pronuncia additiva «non logicamente necessitata».

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in via incidentale, dell'art. 9 del decreto legislativo 24 marzo 1993 n. 117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri), sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Si sostiene nell'ordinanza di rinvio che detta disposizione sarebbe illegittima perchè, nell'istituire il ruolo speciale degli ufficiali dei Carabinieri, non prevede che ad esso possano accedere gli ufficiali dell'Arma iscritti nel ruolo ad esaurimento in servizio permanente. Ciò configurerebbe un contrasto con il principio di uguaglianza sia rispetto agli altri ufficiali dei carabinieri in servizio permanente effettivo, sia rispetto agli ufficiali del ruolo ad esaurimento di altre forze armate.

2. — La questione, come eccepito da una delle parti private costituite in giudizio, è inammissibile.

La disposizione impugnata, infatti, riguarda la disciplina a regime per l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali dei carabinieri, indicando le categorie di militari che possono accedere a detto ruolo. Senonchè, come si rileva dalla stessa ordinanza di rinvio, la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso da ufficiali di carabinieri del ruolo ad esaurimento, che si erano visti respingere la domanda per transitare nel ruolo speciale — ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo medesimo — in occasione della costituzione iniziale di detto ruolo.

Pur muovendo da tale premessa, tuttavia, il giudice *a quo*, omettendo fra l'altro ogni motivazione sul punto, sostiene che «ai fini del decidere, ... assume rilevanza la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 9 del D.lgs. 24 marzo 1993, n. 117», una disposizione questa contenente norme di cui invece il giudice rimettente, in base a quel che risulta dall'ordinanza di rinvio, non deve fare applicazione ai fini della definizione del giudizio di merito, essendo la disciplina relativa alla prima costituzione del ruolo speciale contenuta in altri articoli dello stesso testo normativo che non sono stati impugnati; onde l'irrelevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 468

Sentenza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Referendum - Regione Lazio - Istituzione di nuovi comuni - Referendum consultivo limitato ai soli cittadini residenti nelle frazioni da distaccare e non a tutti i cittadini del comune di Marino - Incompletezza dei termini della questione ai fini della sua rilevanza - Inammissibilità.

(Legge regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19, art. 1, secondo comma, lett. a), come modificato dalla legge regione Lazio 20 agosto 1987, n. 49).

(Cost., art. 133, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980, n. 19 (Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione), promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Vinciguerra Franco ed altri contro il prefetto della provincia di Roma ed altri, iscritta al n. 615 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Vinciguerra Franco ed altri, del comune di Boville e della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi gli avvocati Alessandro Pace per Vinciguerra Franco ed altri, Giorgio Marino per il comune di Boville, e Achille Chiappetti per la regione Lazio.

Ritenuto in fatto

1. — Il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge della regione Lazio 8 aprile 1980 n. 19, come modificato dalla successiva legge regionale 20 agosto 1987 n. 49, per contrasto con l'art. 133, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non diversifica il procedimento referendario per l'istituzione di nuovi comuni a seconda che si tratti di distacco di una o più frazioni ovvero di vero e proprio smembramento della originaria comunità.

2. — Il giudice remittente premette che avanti a sé è stato impugnato il decreto di sospensione della indizione dei comizi elettorali del comune di Marino, quale primo atto inteso a dare esecuzione alla istituzione autonoma del comune di Boville, per separazione da quello di Marino, prospettando tra gli altri motivi, la violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione, da parte dell'art. 1, comma secondo, lett. a), della legge regionale Lazio 8 aprile 1980, n. 19 (con conseguente illegittimità derivata del decreto prefettizio impugnato), in quanto sono stati chiamati ad esprimersi sul referendum soltanto i cittadini residenti nelle frazioni da distaccare e non tutti i cittadini di Marino.

3. — Condividendo la tesi prospettata dai ricorrenti, il TAR del Lazio ritiene che il problema di legittimità costituzionale si incentri tutto sulla locuzione «popolazioni interessate», dettata dalla norma costituzionale, con

riferimento al fatto se queste siano solo quelle delle frazioni che chiedono il distacco da un Comune già costituito, ovvero se si debba intendere tutta la popolazione dell'originario ente locale, chiamata, nel caso in esame, a consentire o meno lo smembramento del Comune.

Entrerebbero in gioco due principi ordinalmentali entrambi rinvenienti da norme costituzionali: quello della cosiddetta autodeterminazione, per il quale un soggetto o un gruppo può scegliere alcune caratteristiche della propria esistenza giuridica, e quello della volontà della maggioranza di una collettività, per il quale la modifica di qualsiasi elemento costitutivo deve essere deciso dal maggior numero dei soggetti che partecipano della originaria composizione; il tutto trasfuso nell'altro principio ordinalmentale, di carattere fondamentale, per il quale gli enti locali sono, si autonomi, ma non anche indipendenti, per cui ogni loro decisione deve pur sempre rapportarsi agli interessi della comunità organizzata in ordinamento sovrano.

4. — Ove quindi si ricerchi il *quid intermediationis*, prosegue il TAR del Lazio, cioè il delicato punto di equilibrio ordinalmentale nel quale entrambe le esigenze della collettività prima evidenziate possono trovare composizione soddisfattiva, occorre considerare che i gruppi organizzati di carattere pubblico, come nella specie gli enti locali di carattere comunale, sono tali perché i singoli soggetti che ne fanno parte hanno fra loro una qualche comunanza più o meno intensa, che non è mai solo l'elemento oggettivo del territorio ma che si connette ad usi, costumi, dialetti, cemento storico, comunanze geografiche, coerenza sociale, costumanze religiose, specificità folcloristiche, ecc., per cui il «gruppo sociale» prima di essere tale, si «sente» tale e la sovrapposizione istituzionale finisce soltanto per dare riconoscimento ad una realtà già aggregata.

Se questo è probabilmente il dato di base, è fuori discussione che l'ordinamento nazionale, nella ricerca di quel consenso che forma e rafforza il suo prestigio e la sua vitalità, non può che favorire movimenti al suo interno che tendano a compattare e ad omogeneizzare le singole strutture sociali di cui esso si compone.

Non, quindi, qualsiasi richiesta di qualsiasi gruppo in qualsiasi momento può essere presa in considerazione per smembrare unità sociali che presentano caratteri di compattezza, ma soltanto quelle richieste che sono collegate con un gruppo che ha una nitida differenziazione complessiva che lo rende già di per sé autonomo, come è potuto accadere per il recente scorporo del Comune di Fiumicino dal Comune di Roma, dove era evidente il rapporto puramente amministrativo che collegava le due comunità.

In casi del genere, prosegue il remittente, è fuori discussione che basta la manifestazione della volontà del gruppo che intende distaccarsi; questo è già esistente come fatto sociologicamente distinto, è collegato con un'area geografica eccentrica rispetto al capoluogo, ed ha quindi una sua caratterizzazione distintiva, per cui l'autonomia amministrativa non può che discendere dalla volontà degli autonomisti, potendosi vanificare un fatto naturale per una questione di maggioranza già di per sé preconstituita, nel caso si ammettesse al voto l'intera cittadinanza.

Diverso sarebbe invece il caso, come nel Comune di Marino, allorché la richiesta di distacco non proviene da una precisa e ben identificata (per elementi storico-sociali propri) comunità di cittadini, ma scaturisce invece dall'interno della stessa comunità, da parte di quasi i due terzi dei cittadini dell'originaria comunità, perché in questo caso non si tratta di far conseguire l'autonomia ad un gruppo che già la possiede, ma si tratta invece di operare lo smembramento di una collettività organica, determinando, essa sì, una suddivisione che può essere artificiale e che, quindi, l'ordinamento ha interesse ad evitare.

5. — È intervenuto nel giudizio il Presidente della Giunta regionale del Lazio concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della questione.

Quanto all'inammissibilità, la Regione sostiene che la questione mira a richiedere alla Corte una decisione «manipolativa» al fine di introdurre una norma che il legislatore regionale non aveva ritenuto opportuno adottare: con ciò denunciando un vizio di merito della legge ma non un vizio di legittimità costituzionale.

6. — Sarebbe comunque evidente l'infondatezza della questione, prosegue la Regione, in quanto la legge impugnata consente alla popolazione interessata al processo di autonomia di esprimere adeguatamente il proprio parere sul procedimento per l'istituzione del nuovo Comune, poiché essa, a tali fini, deve coincidere con la popolazione che viene direttamente coinvolta dalla nuova istituzione. Nel caso non potrebbe porsi in dubbio che la popolazione direttamente interessata coincide con la popolazione residente nei territori che formeranno il nuovo Comune.

Gli argomenti prospettati dal giudice *a quo* non potrebbero essere condivisi poiché con essi il remittente sembra preoccuparsi di estendere il più possibile il suffragio anche a popolazioni che potrebbero solo subire una mera influenza dall'istituzione di un nuovo Comune.

7. — Si è costituito in giudizio il Comune di Boville, in persona del commissario prefettizio protempore, concludendo per l'inammissibilità e per l'infondatezza della questione.

Dopo aver premesso alcune considerazioni sulla legittimazione ad agire dei ricorrenti e sul loro interesse a proporre il ricorso avanti il TAR remittente, il Comune di Boville richiama la sent. n. 453 del 1989 della Corte per concludere che il diritto costituzionale di autodeterminazione spetta esclusivamente agli elettori residenti nell'area territoriale oggetto della variazione, e non alla popolazione di tutto il Comune da trasformare. Fermo restando, sottolinea il Comune, che anche accertata la effettiva volontà della popolazione, il potere di costituire o meno nuovi enti locali spetta comunque alla Regione quale atto di responsabilità socio-politica derivante dall'art. 117 della Costituzione.

8. — Si sono altresì costituiti i ricorrenti nel giudizio *a quo* concludendo per la fondatezza della sollevata questione, nonché instando, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale in via consequenziale della legge della Regione Lazio n. 56 del 1993, istitutiva del nuovo Comune di Boville.

Dopo aver richiamato le conclusioni raggiunte dalla sent. n. 453 del 1989 della Corte, i ricorrenti affermano che l'indicazione univoca che scaturisce dalla sentenza è nel senso che l'ambito di popolazione da consultare a mezzo di referendum va determinato in relazione all'entità della modifica territoriale da attuare.

Una cosa sarebbe la creazione a Comune autonomo (o l'aggregazione ad altro Comune) di una piccola frazione di un grande Comune, altro è, invece, l'erezione a Comune autonomo di una larghissima parte del territorio di un Comune preesistente, come avviene nel caso del Comune di Marino.

Nel primo caso sarebbe evidente che l'entità della variazione è tale da lasciare sostanzialmente integra l'identità non solo storico-politica, ma anche territoriale, del Comune, ben potendosi ritenere che concretamente «interessata» alla costituzione del nuovo Comune sia esclusivamente quella piccola entità di popolazione che dovrebbe distaccarsi.

Nel secondo caso, invece, il Comune preesistente sarebbe scosso nelle sue fondamenta, in quanto la dimensione territoriale di esso (se non, addirittura, la stessa sua identità storico-politica) verrebbe profondamente incisa, potendo subire (in caso di esito positivo del referendum) una trasformazione quantitativa di tale entità da divenire qualitativa. In tale ipotesi la popolazione «interessata» ad esprimere il proprio giudizio sarebbe, allora, l'intera popolazione del comune preesistente. Nessun membro di tale popolazione potrebbe dirsi indifferente rispetto ad un processo di trasformazione così radicale.

9. — Infine, i ricorrenti rilevano che una volta espunto dall'ordinamento l'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge Regionale n. 19 del 1980, non potrebbe più essere applicata la legge Regionale n. 56 del 1993, istitutiva del nuovo Comune di Boville, perché priva dei suoi presupposti giustificativi e dei suoi referenti normativi. Tale ultima disposizione costituirebbe infatti, un provvedimento legislativo meramente applicativo delle norme di legge sopra richiamate, che disciplinano il procedimento che ha dato origine alla legge n. 56 del 1993.

Tuttavia, sottolineano i ricorrenti, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge Regionale n. 56 del 1993 riveste una importanza decisiva dal punto di vista processuale, poiché, una volta accolta la questione di legittimità costituzionale così come formalmente sollevata (con conseguente declaratoria d'incostituzionalità della sola legge Regionale n. 19 del 1980), il giudice *a quo* dovrebbe, all'esito di questo primo giudizio, richiedere un nuovo intervento della Corte affinché, sulla base della prima sentenza, ne deduca esplicitamente tutte le conseguenze logiche, in punto d'incostituzionalità della legge Regionale n. 56 del 1993.

Pertanto, concludono i ricorrenti, sia per esigenze di economia processuale, sia perché a ciò non osterebbe nessuna ragione di ordine formale o sostanziale — essendo la questione della legge Regionale n. 56 del 1993 «derivativa» rispetto alla prima e, soprattutto, *ictu oculi* rilevante per lo svolgimento del processo *a quo* — ben potrebbe questa Corte dichiarare l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, della legge Regionale n. 56 del 1993.

10. — Con successive memorie, depositate in prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Lazio, il Comune di Boville, e i ricorrenti nel giudizio *a quo*, hanno ulteriormente illustrato e ribadito le tesi precedentemente svolte.

Considerato in diritto

1. — Il TAR del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980 n. 19, come modificato dalla successiva legge regionale 20 agosto 1987 n. 49, per contrasto con l'art. 133, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non diversifica il procedimento referendario per l'istituzione di nuovi Comuni a seconda che si tratti di distacco di una o più frazioni ovvero di vero e proprio smembramento della originaria comunità.

2. — Il giudice remittente premette che avanti a sé, con due ricorsi successivamente riuniti, sono stati impugnati: il decreto di sospensione della indizione dei comizi elettorali del Comune di Marino, quale primo atto inteso a dare esecuzione alla istituzione del Comune di Boville per separazione da quello di Marino, nonché il decreto di nomina del Commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del nuovo Comune.

Condividendo la tesi prospettata dai ricorrenti, il TAR del Lazio ritiene che la norma impugnata si ponga in contrasto con il richiamato art. 133, secondo comma, della Costituzione in quanto sono stati chiamati ad esprimersi sul referendum consultivo soltanto i cittadini residenti nelle frazioni da distaccare e non tutti i cittadini di Marino. Il problema di legittimità costituzionale si incentrerebbe quindi sulla locuzione «popolazioni interessate», dettata dalla norma costituzionale, con riferimento al fatto se queste siano solo quelle delle frazioni che chiedono il distacco da un Comune già costituito ovvero se, nel caso in esame, si debba intendere tutta la popolazione dell'originario ente locale, interessata a consentire o meno la scissione del Comune.

Ad avviso del remittente la questione assumerebbe rilevanza nel giudizio in quanto «soltanto la declaratoria d'incostituzionalità della norma suddetta può portare all'accoglimento dei ricorsi, avendo la Regione Lazio posto in essere il procedimento referendario di istituzione del Comune di Boville sulla base della sopraindicata norma legislativa».

3. — La questione è inammissibile.

Preliminarmente si deve rilevare che tutte le eccezioni sollevate dal Comune di Boville, in ordine all'insussistenza dell'interesse ad agire o di altre condizioni dell'azione proposta dai ricorrenti avanti il TAR del Lazio, non possono avere ingresso nel presente giudizio in quanto tali accertamenti rientrano nell'apprezzamento del giudice di merito e non sono soggetti a controllo nel giudizio di costituzionalità (cfr. sent. n. 70 del 1960, n. 168 del 1987).

Ciò posto, occorre considerare che il TAR del Lazio ha impugnato la sola norma di legge regionale disciplinante il referendum consultivo per il procedimento istitutivo di nuovi Comuni (nell'ipotesi di scorporo da aree comunali di più vasta dimensione), ma ha ommesso di estendere la questione di legittimità costituzionale anche alla legge della Regione Lazio n. 56 del 1993 che ha istituito il Comune di Boville, e che costituisce l'atto finale del procedimento previsto dal secondo comma dell'art. 133 della Costituzione.

Ne consegue che ove anche, in ipotesi, fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata, resterebbe comunque in vigore la legge regionale n. 56 del 1993 che sorregge direttamente i provvedimenti amministrativi oggetto del giudizio *a quo* (cfr. per analoga fattispecie: sent. n. 154 del 1994), e che, naturalmente, il giudizio amministrativo non può disapplicare.

Né, come auspica il «Comitato Città di Marino» costituito avanti questa Corte, può essere utilizzato lo strumento offerto dall'art. 27 della Legge 11 marzo 1953 n. 87, ai fini della declaratoria d'illegittimità conseguenziale della legge regionale n. 56 del 1993, in quanto tale norma consente di dichiarare soltanto quali altre disposizioni legislative divengono costituzionalmente illegittime in conseguenza della decisione adottata, ma non certo di sanare, o, come nel caso in esame, di «completare» i termini di una questione ai fini della sua rilevanza. Donde, conclusivamente, l'inammissibilità, per irrilevanza ai fini del decidere, della questione così come formalmente prospettata nell'ordinanza di rimessione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge della Regione Lazio 8 aprile 1980 n. 19, come modificato dalla legge della Regione Lazio 20 agosto 1987 n. 49, sollevata, in riferimento all'art. 133, secondo comma, della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 469

Sentenza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**Impiego pubblico - Regione Lombardia - Dipendenti - Stato giuridico e trattamento economico - Accesso alla seconda qualifica funzionale dirigenziale - Titoli e servizi prestati - Valutazione - Graduatorie - Riapertura - Legge di sanatoria definitiva della vertenza in via stragiudiziale - Insussistenza di conseguenze sugli assetti degli uffici - Non fondatezza.****(Legge regione Lombardia 22 dicembre 1993, n. 169, artt. 2 e 3 riapprovata dal consiglio regionale il 9 marzo 1994). (Cost., art. 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 169 approvata dal Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 22 dicembre 1993 e riapprovata nello stesso testo a maggioranza assoluta nella seduta del 9 marzo 1994, avente per oggetto: «Modifica dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6 aprile 1994, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo, per il ricorrente, e l'avv. Valerio Onida per la Regione.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 6 aprile 1994 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha impugnato, per violazione dell'art. 97 Cost., gli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 169 approvata dal Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 22 dicembre 1993 e riapprovata nello stesso testo a maggioranza assoluta nella seduta del 9 marzo 1994, recante modifica dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale.

La legge impugnata provvede a modificare il comma 4 dell'art. 36, concernente la valutazione dei titoli ai fini della graduatoria nel concorso per l'accesso alla seconda qualifica funzionale dirigenziale, per adeguarlo alla sentenza di questa Corte n. 331 del 1988, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui escludeva qualsiasi valutazione dei servizi prestati come dipendente di altri enti pubblici, compreso lo Stato. A tal fine, a favore del personale regionale, già dipendente di ruolo a livello direttivo di enti pubblici diversi dalla regione, è prevista la riapertura della graduatoria e l'immissione nella seconda qualifica dirigenziale secondo l'ordine della nuova graduatoria, con decorrenza dalle date in cui si sono verificate vacanze di posti in questa qualifica successivamente alle nomine effettuate in seguito all'espletamento del concorso di cui all'art. 36 della legge regionale n. 60 del 1984.

2. — A giudizio del ricorrente tali disposizioni, riaprendo una graduatoria ormai consolidata da oltre cinque anni e sconvolgendo gli assetti degli uffici dirigenziali, anche per disparità di trattamento, dei dipendenti che tali assetti occupano, violano il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

3. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituita la Regione Lombardia chiedendo il rigetto del ricorso.

La resistente sottolinea che la riapertura della graduatoria è prevista «limitatamente» ai dirigenti, inquadrati nella prima qualifica funzionale, che abbiano titoli di servizio acquisiti alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici. Non viene rimessa in discussione la vecchia graduatoria, la quale ha già esaurito i suoi effetti con le nomine a suo tempo disposte, ma piuttosto, con l'attribuzione dei nuovi punteggi, si forma una nuova graduatoria utile al solo fine di assegnare i posti resisi nel frattempo vacanti successivamente alle nomine già effettuate sulla base della disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima. Senza gli artt. 2 e 3 della legge in esame, aventi carattere di norme eccezionali e transitorie, la citata sentenza rimarrebbe *inutiliter data*.

Non è fondato, a giudizio della Regione, il riferimento ad una pretesa disparità di trattamento che deriverebbe in danno del personale dirigenziale favorito dalla passata disciplina transitoria: a questo personale, infatti, restano certamente attribuiti la qualifica e gli incarichi in essere. Nemmeno si può sostenere che dalla pur limitata «riapertura» della graduatoria deriverebbero conseguenze negative sugli assetti degli uffici in relazione alla previsione che le nuove nomine decorrono dalle date (anche remote) in cui si sono verificate le vacanze di posti. L'art. 3, comma 3, della legge impugnata precisa che «l'effettivo esercizio delle funzioni decorre dalla data di adozione del provvedimento di attribuzione dell'incarico». Ciò significa che l'effetto retroattivo lamentato attiene solo all'attribuzione delle qualifiche ed è del tutto privo di ripercussioni sulla concreta operatività delle strutture e degli uffici.

Considerato in diritto *

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha impugnato, per violazione dell'art. 97 Cost., gli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 169 approvata dal Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 22 dicembre 1993 e riapprovata nello stesso testo a maggioranza assoluta nella seduta del 9 marzo 1994, recante modifica dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale.

Limitatamente ai dipendenti inquadrati nella prima qualifica funzionale dirigenziale ai sensi dell'art. 34 della legge n. 60 del 1984 citata, non riusciti vincitori del concorso per titoli a 152 posti della seconda qualifica indetto nel 1984 a norma dell'art. 36, l'art. 2 della legge impugnata riapre la graduatoria al fine di consentire l'attribuzione ai medesimi di un nuovo punteggio, che tenga conto — nella misura di punti 1,5 per anno, stabilita dal comma 4 dell'art. 36 modificato dall'art. 1 — anche del servizio di ruolo prestato alle dipendenze di altri enti pubblici o dello Stato, in conformità della sentenza di questa Corte n. 331 del 1988.

L'art. 3 soggiunge che ai detti dirigenti sono attribuiti, secondo l'ordine della nuova graduatoria, i posti della seconda qualifica divenuti vacanti successivamente all'espletamento del concorso in base alla graduatoria originaria, con decorrenza dalle date nelle quali si sono verificate le vacanze.

2. — La questione non è fondata.

Il ricorrente non impugna la legge regionale n. 169 del 1994 in quanto conferma la graduatoria formata in base alla norma del 1984 dichiarata costituzionalmente illegittima, ma, al contrario, perchè violerebbe il principio di buon andamento dell'amministrazione «riaprendo una graduatoria ormai consolidata da oltre cinque anni e determinando uno sconvolgimento degli assetti degli uffici dirigenziali, con lesione dei diritti, anche per disparità di trattamento, dei dipendenti che tali posti occupano».

Così formulata, la questione non ha ragion d'essere. La legge impugnata si propone di dare esecuzione, in conformità della delibera della Giunta regionale n. 39238 del 17 gennaio 1989, alla citata sentenza n. 331 del 1988 senza sconvolgere la graduatoria (definita dalla delibera n. 50429 del 1985) dei vincitori del concorso a 152 posti della seconda qualifica dirigenziale. A tal fine i concorrenti esclusi, che avevano impugnato il bando di concorso, vengono rimessi in termini per produrre i titoli di valutazione del servizio complessivamente svolto. La nuova graduatoria serve soltanto a determinare l'ordine dell'attribuzione di altrettanti posti della seconda qualifica dirigenziale resisi vacanti nel frattempo.

Si tratta in sostanza di una legge di sanatoria, che ha favorito la definizione della vertenza in via stragiudiziale, senza rimettere in discussione le assegnazioni di posti già effettuate. Né si può dire che la retroattività delle nuove nomine, effettuate in base alla legge impugnata, comporti conseguenze negative sugli assetti degli uffici, dal momento che le date di riferimento della decorrenza degli effetti — concernenti unicamente il trattamento economico-normativo dei destinatari — coincidono con quelle in cui i posti assegnati sono divenuti vacanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 22 dicembre 1993, n. 169, riapprovata dal Consiglio regionale il 9 marzo 1994 (Modifica dell'art. 36 della l.r. 29 novembre 1984, n. 60 «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale e conseguenti adempimenti»), sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri col ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0017

N. 470

Sentenza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Sicilia - Dipendenti del S.S.N. e organizzazione del servizio - Ritenuta la potestà del legislatore locale come limitata ad interventi integrativi o di attuazione - Esercizio da parte del presidente della regione siciliana del potere di promulgazione parziale - Espunzione delle disposizioni impugnate dal testo vigente - Cessazione della materia del contendere.

(Delibera legislativa dell'assemblea regionale siciliana del 14 ottobre 1993, artt. 10, secondo comma, 13, secondo comma, 48, terzo comma, 49, 50, 51 e 55, tredicesimo e diciassettesimo comma, e 56).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana del 14 ottobre 1993 (Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 23 ottobre 1993, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 64 del registro ricorsi 1993;

Visti l'atto di costituzione della Regione siciliana e l'atto di intervento di Mercadante Giovanni;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo, per il ricorrente, gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Laura Ingargiola per la Regione e l'avv. Goffredo Garraffa per Mercadante Giovanni.

Ritenuto in fatto

1. — Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana del 14 ottobre 1993 (Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali), in relazione al disposto dell'art. 17, lett. *b*), dello Statuto speciale della Regione siciliana, che conferisce competenza concorrente in materia di sanità e igiene, entro i principi e interessi generali cui si informa la legislazione nazionale; impugnativa limitata agli artt. 10 comma 2, lett. *a*) e *b*), 13 comma 2, 48 comma 3, 49, 50, 51, 55 commi 13 e 17, 56, per violazione dei principi e criteri dettati dalla legislazione statale sull'organizzazione del servizio sanitario nazionale (artt. 3 comma 13, e 18 comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; art. 47, comma quarto, e art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; artt. 9, 12 e 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207).

Il ricorrente fa presente che al legislatore siciliano spetta, per quanto attiene alla disciplina dello stato giuridico ed economico del personale appartenente al servizio sanitario nazionale, una mera potestà integrativa o di attuazione, considerato che l'art. 47 della legge n. 833 del 1978 riserva tale competenza allo Stato (cfr. sent. n. 266 del 1993).

Si contesta dunque la legittimità delle seguenti norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana, nella citata seduta del 14 ottobre 1993:

— art. 10, comma 2: previsione secondo cui i componenti il collegio dei revisori designati dall'Assessore regionale alla sanità siano in possesso di un titolo di studio, ma non anche dell'iscrizione nel registro richiesto dalla normativa statale (v. decreto legislativo n. 502 del 1992);

— art. 13, comma 2: facoltà per i professionisti che intrattengono rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale di mutarlo, entro centottanta giorni, in rapporto societario convenzionale, diversamente da quanto prescritto dalla normativa statale;

— art. 48, comma 3: estensione al personale comandato presso la Regione del regime previdenziale di cui godono i dipendenti regionali;

— art. 49: proroga dell'avvalimento degli avvocati e procuratori del disciolto INAM, contemporaneamente all'istituzione di un settore delle unità sanitarie locali preposto agli affari legali e del contenzioso;

— art. 50: inquadramento nei ruoli regionali, in maniera totalmente difforme da quanto previsto dalla normativa statale, di personale proveniente da enti mutualistici soppressi;

— art. 51: concorso riservato per il personale che abbia svolto — per almeno due anni — attività, ancorché discontinua, presso le unità sanitarie locali di provenienza;

— art. 55, comma 13: concorso riservato al personale del II livello dirigenziale per la copertura dei posti di capo di dipartimento, nonostante l'eliminazione della divisione dei distretti in dipartimenti nella stesura definitiva della delibera legislativa impugnata;

— art. 55, comma 17: proroga, per un ulteriore triennio, del regime di convenzionamento dei medici ortopedici per l'erogazione delle prestazioni riabilitative;

— art. 56: proroga di un anno della validità di graduatorie concorsuali.

Il ricorrente aggiunge che per alcune disposizioni impuginate vi sarebbe violazione, oltre che dei limiti propri della potestà legislativa regionale, dei seguenti articoli della Costituzione: artt. 3, 97 e 81 (con riguardo all'art. 48, comma 3 del testo in esame); artt. 3 e 97 (per l'art. 49 e per l'art. 55, comma 13); gli artt. 3, 32 e 97 (per l'art. 55, comma 17); art. 97 (per l'art. 56).

2. — Si è costituita la Regione siciliana, ricordando, innanzitutto, come nelle more del giudizio di costituzionalità il Presidente della Regione abbia effettuato promulgazione parziale della legge, con l'indicazione della situazione *sub iudice* degli enunciati normativi oggetto delle censure commissariali.

Il Presidente della Regione, così operando, ha esercitato — prosegue la difesa della resistente — un potere che ha fondamento nello Statuto siciliano, come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte.

Una volta ammesso il fondamento della promulgazione parziale, non ne deriverebbe, però, cessazione della materia del contendere: la continuazione del giudizio consente, infatti, di rispettare meglio le determinazioni dell'organo legislativo, evitando che il solo Presidente della Regione possa decidere — nell'esercitare il suo potere di promulgazione — se espungere definitivamente dal testo legislativo alcune disposizioni.

Nel merito, la Regione ritiene infondate le censure avanzate dal Commissario dello Stato. In particolare, con riguardo all'art. 13, comma 1, richiama la sent. n. 355 del 1993 di questa Corte, che distingue tre diverse specie di norme di dettaglio correlate alle riforme economico-sociali: il Commissario lamenta la violazione dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992, ma tale norma — obietta la resistente — non è organicamente legata a nessun principio di riforma, né corrisponde a un determinato e individuabile interesse nazionale.

Anche le altre censure sarebbero infondate, sia per quanto attiene al rispetto del limite di cui all'art. 17, lett. b) dello Statuto speciale, sia per quanto concerne gli altri parametri evocati, e si sottolinea, anzi, come le disposizioni elaborate dal legislatore regionale operino una razionalizzazione, specie per quanto afferisce all'organizzazione e alla gestione previdenziale (nel senso di escludere una pluralità di trattamenti previdenziali di soggetti della medesima amministrazione aventi uguale anzianità), di modo che si dovrebbe concludere per la loro conformità ai principi costituzionali e, in particolare, al canone di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

3. — È intervenuto, fuori termine, il dottor Giovanni Mercadante, convenzionato con il servizio sanitario per l'erogazione di prestazioni medico-specialistiche per la branca di radiologia, sostenendo di avere interesse a partecipare alla discussione del ricorso proposto dal Commissario dello Stato ed affermando il diritto della Regione siciliana di gestire rapporti in regime di convenzionamento esterno con il servizio sanitario nazionale mediante strutture private in forma societaria.

4. — Con ordinanza letta in udienza, la Corte, premesso che il dottor Giovanni Mercadante ha depositato, in data 29 novembre 1994, atto di intervento in giudizio, ne ha dichiarato l'inammissibilità sulla scorta della costante giurisprudenza secondo la quale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione.

Considerato in diritto

1. — Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato gli articoli 10 comma 2, 13 comma 2, 48 comma 3, 49, 50, 51, 55 commi 13 e 17 e 56, della delibera legislativa adottata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 ottobre 1993, per violazione dei principi introdotti dal decreto legislativo n. 502 del 1992, dalla legge n. 833 del 1978, dal d.P.R. 761 del 1979, dalla legge n. 56 del 1987, dalla legge n. 207 del 1985, in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. b) dello Statuto speciale, e per lesione degli artt. 3, 32, 51, 81 e 97 della Costituzione.

2. — In via preliminare, peraltro, va considerato che le disposizioni impuginate sono state espunte dal testo vigente, a seguito dell'esercizio, da parte del Presidente della Regione siciliana, del potere di promulgazione parziale (v. ora la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30). L'esercizio del potere di promulgazione, attribuito al Presidente della Regione, si è esaurito nell'atto che tale organo ha già emesso in ordine alla legge in esame: le disposizioni impuginate sono state espunte dal testo vigente, senza che sussista la possibilità della loro successiva, autonoma promulgazione. Deve dunque dichiararsi cessata, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la materia del contendere, secondo il principio affermato, da ultimo, nelle sentenze nn. 235 e 84 del 1994.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana relativamente agli artt. 10 comma 2, 13 comma 2, 48 comma 3, 49, 50, 51, 55 commi 13 e 17, 56, della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana del 14 ottobre 1993 (Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 471

Sentenza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Sospensione del corso degli interessi sui crediti chirografari verso il debitore concordatario maturati durante il tempo di svolgimento della procedura - Caso in cui dal ricavato della vendita dei beni oggetto del concordato preventivo sia avanzato un residuo utilizzabile per il pagamento di tali interessi - Razionale giustificazione della diversità di trattamento dei creditori concordatari non solo rispetto a quelli del fallimento ma anche rispetto ai creditori di debitore non coinvolto in alcuna procedura concorsuale - Non fondatezza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 169, ove richiamante l'art. 55 stessa legge).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1993 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra s.p.a. Banca Provinciale Lombarda e s.p.a. Edilmobiliare iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Edilmobiliare e della s.p.a. Istituto Bancario S. Paolo di Torino (che ha incorporato la Banca Provinciale Lombarda) nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Arturo Giuliano e Piero Sandulli per la s.p.a. Edilmobiliare e l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio avente ad oggetto il pagamento di somme dovute a titolo di interessi maturati nel corso delle procedura concorsuale (nella specie concordato preventivo) vertente tra la Banca Provinciale Lombarda s.p.a. e la Edilmobiliare s.p.a. ed i liquidatori del concordato preventivo, il tribunale di Bolzano, con ordinanza emessa il 10 dicembre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 giugno 1994), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), ove fa richiamo all'art. 55 della stessa legge, nella parte in cui prevede la sospensione del corso degli interessi sui crediti chirografari verso il debitore concordatario maturati durante il tempo di svolgimento della procedura.

Il tribunale rimettente, dopo aver premesso che gli effetti del concordato comportano che «adempito il concordato nulla può più chiedersi al debitore per debiti pregressi», lamenta che la ragionevolezza della prevista sospensione del corso degli interessi viene meno ove, come nel caso, i creditori siano stati interamente soddisfatti e sia nel contempo residua una disponibilità di denaro che consentirebbe il pagamento degli interessi maturati nel corso della procedura concordataria.

2. — Nel giudizio avanti alla Corte si è costituito l'Istituto Bancario San Paolo di Torino s.p.a. rilevando la propria legittimità ad essere ritenuto parte nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale per aver incorporato con atto 20 dicembre 1993 la Banca Provinciale Lombarda s.p.a., parte nel giudizio *a quo*, ed essendo così subentrato quale successore a titolo universale in tutti i rapporti dei quali era già titolare la Banca incorporata.

Nel merito, ha osservato la difesa, che la sospensione del corso degli interessi prevista dall'art. 169 della legge fallimentare attraverso il richiamo all'art. 55 della stessa legge, «avviene agli effetti del concorso e fino alla chiusura del fallimento».

Si dovrebbe pertanto ritenere che la norma regola solo i rapporti tra i creditori all'interno della procedura e che non comporta, in conseguenza, alcun esonero del debitore per gli interessi; l'esclusione del pagamento degli interessi non potrebbe d'altra parte ricavarci né dall'art. 55 della legge fallimentare, né dalla natura del concordato con cessione dei beni, nel quale non esiste una misura vincolata di soddisfacimento dei creditori, essendo soltanto previsto che essi si soddisferanno su quanto sarà ricavato dalla liquidazione dei beni ceduti dal debitore; ciò tanto più quando, come nel caso di specie, la somma disponibile è rappresentata dai frutti civili maturati sulle somme ricavate dalle liquidazione dei beni e quindi su somme già di spettanza dei creditori.

Ritiene pertanto la difesa che il riconoscimento degli interessi in questione dovrebbe derivare già in via di interpretazione dalla legge fallimentare mentre, se si dovesse ritenere che le norme fallimentari impediscano il pagamento di tali somme, emergerebbe evidente l'illegittimità costituzionale della norma sia, per la disparità di trattamento tra i creditori dell'imprenditore fallito ed i creditori dell'imprenditore che ha ceduto i suoi beni in quanto nel primo caso si avrebbe solo una sospensione del decorso degli interessi ai fini del concorso mentre nel secondo la sospensione consisterebbe in un'immotivata liberazione del debitore dal debito per interessi, sia sotto il profilo della irragionevolezza.

3. — Si è costituita anche la Edilmobiliare s.p.a. prospettando in via preliminare un difetto di rilevanza della questione dal momento che il giudizio *a quo* potrebbe essere definito indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale. Ha osservato in proposito la difesa che nei riguardi delle parti private è stata resa, in data 27 gennaio 1984, sentenza di omologazione del concordato oramai passata in cosa giudicata, in base alla quale nella liquidazione ci si doveva attenere all'art. 1982 del codice civile secondo cui il residuo spetta al debitore; l'eventuale accoglimento della questione, a parere della difesa, «mai potrebbe retroagire nella nostra fattispecie» essendo impeditiva la preclusione del giudicato rappresentato dalla citata sentenza di omologazione.

Nel merito, ha rilevato la difesa che non sarebbe ravvisabile alcuna disparità di trattamento dal momento che le situazioni poste a raffronto dal giudice *a quo*, e cioè quella dei creditori chirografari che non partecipano ad una procedura concorsuale e quella dei creditori chirografari concordatari, non sono omogenee; né potrebbe parlarsi di irragionevolezza atteso che una volta intervenuto tra le parti il concordato con cessione dei beni il debitore si espone al rischio di rimanere totalmente sprovvisto del patrimonio pur di evitare il fallimento mentre i creditori chirografari si espongono anch'essi al rischio di perdere parte del capitale, pur di evitare la liquidazione fallimentare ritenuta più dannosa.

4. — È pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato concludendo per l'inammissibilità o per l'infondatezza della questione. Ha rilevato in proposito che, poiché la giurisprudenza della Cassazione collega strettamente il disposto dell'art. 55 della legge fallimentare alle esigenze del concorso ammettendo l'azione del creditore verso il debitore in fase post-fallimentare, la questione apparirebbe risolvibile in sede interpretativa senza che sia necessario un intervento della Corte costituzionale.

5. — In prossimità dell'udienza sia le parti private costituite che l'Avvocatura generale dello Stato hanno presentato memoria insistendo per l'accoglimento delle già formulate conclusioni.

In particolare l'Avvocatura generale dello Stato ha rilevato che la questione andrebbe dichiarata inammissibile sul rilievo che la preclusione al pagamento degli interessi sui crediti chirografari maturati nel corso della procedura concordataria non dipenderebbe dalle norme impugnate bensì da alcune non ben individuate disposizioni della legge fallimentare che fanno del *pacum de non petendo* un elemento essenziale del concordato preventivo.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Bolzano con ordinanza emessa il 10 dicembre 1993, pervenuta a questa Corte il 17 giugno 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), ove fa richiamo all'art. 55 della stessa legge, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Secondo il giudice *a quo* la norma, con il prevedere la sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari durante lo svolgimento della procedura concorsuale anche nel caso in cui dal ricavato della vendita dei beni oggetto del concordato preventivo sia avanzato un residuo — che potrebbe essere utilizzato per il pagamento di tali interessi — sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza e determinerebbe altresì un'ingiustificata disparità di trattamento fra i creditori concordatari e quelli di soggetti non sottoposti a procedure concorsuali.

2. — Deve anzitutto ritenersi ammissibile la costituzione dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino per il motivo che la stessa non sarebbe riferibile ai denunziati articoli 55 e 169 della legge fallimentare. Osserva in proposito l'Avvocatura che «l'ostacolo all'accoglimento della domanda del creditore deve rinvenirsi nella diversa norma, peraltro non esattamente individuata, che fa del *pactum de non petendo* un elemento essenziale del concordato approvato».

3. — Sia le parti private costituite che l'Avvocatura generale dello Stato deducono l'inammissibilità della sollevata questione di costituzionalità sotto diversi profili.

Ha carattere preliminare l'eccezione di irrilevanza della questione nel giudizio *a quo* per il motivo che la stessa non sarebbe riferibile ai denunziati articoli 55 e 169 della legge fallimentare. Osserva in proposito l'Avvocatura che «l'ostacolo all'accoglimento della domanda del creditore deve rinvenirsi nella diversa norma, peraltro non esattamente individuata, che fa del *pactum de non petendo* un elemento essenziale del concordato approvato».

L'eccezione non merita accoglimento.

Anche se il giudice *a quo* afferma molto concisamente che «adempito il concordato nulla può più richiedersi al debitore per i debiti progressi», facendo discendere da questa premessa che la sospensione prevista dai menzionati artt. 55 e 169 legge fallimentare vada intesa come estinzione degli interessi maturati nel corso della procedura (effetto che però lo stesso giudice sospetta di illegittimità costituzionale), in realtà l'Autorità rimette non ha inteso ancorare tale estinzione né ad un *pactum de non petendo* di carattere negoziale, né ad un'altra specifica norma della disciplina del concordato preventivo, ma la ritiene una connaturale conseguenza della fisionomia dell'istituto.

Del resto la dottrina e la giurisprudenza nel distinguere fra fallimento e concordato preventivo a proposito della sorte degli interessi maturati nel corso della procedura, si sono riferite sempre e soltanto ai citati articoli, pur se con argomenti desumibili dalla portata delle diverse discipline delle due procedure concorsuali.

Esattamente quindi gli articoli che dovevano essere denunziati dal giudice *a quo* erano appunto quelli che specificamente riguardano i predetti interessi, e non altre norme dalle quali discendono le caratteristiche distintive delle due procedure.

4. — L'Istituto Bancario S. Paolo di Torino e l'Avvocatura Generale dello Stato sostengono che il giudice avrebbe potuto e dovuto definire la questione interpretando la disposizione in modo conforme ai principi costituzionali senza bisogno di rimetterla a questa Corte.

L'eccezione non è condivisibile.

Invero, pur avendo questa Corte più volte affermato (da ultimo sentenze nn. 121, 149 e 255 del 1994) che il giudice rimettente, a fronte di diverse interpretazioni della norma della cui legittimità costituzionale si dubita, è tenuto a adottare quella conforme al parametro costituzionale altrimenti vulnerato, nella specie il giudice *a quo* — conformemente all'orientamento quasi pacifico della dottrina e della giurisprudenza — ritiene che l'unica interpretazione possibile degli impugnati artt. 55 e 169 della legge fallimentare sia quella in base alla quale, una volta adempito il concordato nulla è più dovuto dal debitore nemmeno per gli interessi «sospesi» durante la procedura concorsuale; ma dubita che tale interpretazione sia conforme ai principi costituzionali invocati.

5. — La s.p.a. Edilimmobiliare deduce l'inammissibilità della questione rilevando che il concordato preventivo è basato su un accordo delle parti, insuscettibile di sindacato di costituzionalità, e che comunque la questione di legittimità sarebbe preclusa dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione che ha definitivamente fissato i limiti di quanto dovuto, facendo anche richiamo all'art. 1982 c.c.

Se con tale eccezione si intende affermare che la preclusione al pagamento degli interessi deriva, non già dalla norma impugnata, ma da altre norme relative agli effetti dell'accordo di natura negoziale alla base del concordato preventivo, valgono anche in tal caso le argomentazioni svolte riguardo alla precedente eccezione di inammissibilità.

Ove invece si intende considerare la forza preclusiva derivante dalla sentenza di omologazione del concordato in cui tale accordo è assorbito, va osservato che in realtà il giudicato spiega detta forza preclusiva con riguardo alla definita ed esaurita procedura concorsuale, ma non incide sui rapporti fra debitori e creditori successivi alla chiusura della suddetta procedura (tant'è che l'art. 120 ha disciplinato per il fallimento questa successiva situazione). Né consegue che deve ritenersi persistente la rilevanza della questione relativamente al mancato ripristino delle stesse ragioni anche per i creditori del concordato.

6. — Nel merito la questione è infondata.

Il giudice rimettente non si duole della irragionevolezza delle norme relative alla sospensione durante la procedura concorsuale del corso degli interessi sui debiti pecuniari, riconoscendo che le stesse hanno una loro «razionalità ai fini di una equa distribuzione delle perdite fra tutti i creditori concorrenti». A tale affermazione può aggiungersi, anche in base a quanto già affermato da questa Corte (sentenza n. 242 del 1994), che detta sospensione risponde all'esigenza delle procedure concorsuali di cristallizzare la massa passiva evitando sia l'ammissione di nuovi crediti che la lievitazione (con gli interessi) di quelli già esistenti, al fine di impedire un ulteriore deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore e per assicurare meglio la *par condicio* soddisfacendo almeno in parte anche i crediti infruttiferi; tanto più che la durata della procedura non è direttamente riconducibile al debitore.

Tali considerazioni valgono anche con riguardo al concordato preventivo, in quanto procedura concorsuale con struttura avente analoghe finalità liquidatorie e soddisfattive.

7. — Il Tribunale di Bolzano limita la denuncia di incostituzionalità al profilo che la prevista sospensione del corso degli interessi durante la procedura concordataria, se può essere ritenuta razionale ai fini di un'equa distribuzione fra tutti i creditori concorrenti, non può più dirsi tale nel caso in cui i creditori vengano interamente soddisfatti per capitale, interessi precedenti e spese, ed avanzino altri fondi. In questo caso si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra i creditori concordatari ed i creditori di soggetti non sottoposti a procedura concorsuale che vedono soddisfatto integralmente il proprio credito per capitale ed interessi.

8. — Va premesso in proposito che, parte della giurisprudenza giustifica la non operatività della sospensione degli interessi nel caso di concordato per cessione dei beni, in considerazione della sua natura (suppletiva dell'autonomia negoziale) di *datio in solutum* o di *pactum de non petendo*, mentre la prevalente dottrina perviene alla stessa giustificazione sotto il profilo dei peculiari caratteri di detto processo esecutivo. In particolare, nel concordato preventivo, per quanto trattasi di un pubblico processo concorsuale, viene pur sempre a stabilirsi un equilibrio dei vantaggi e dei rischi delle due parti: da un lato il debitore, cedendo tutti i suoi beni, mira a non incorrere nelle gravi conseguenze civili e penali del fallimento chiudendo subito e definitivamente la sua situazione debitoria senza ulteriori strascichi circa le richieste di capitale o interessi; e, dall'altro, i creditori accettano di realizzare rapidamente, in tutto o in parte, le loro ragioni attraverso l'immediata disponibilità di quei beni. Una pretesa successiva all'adempimento del concordato, avente ad oggetto gli interessi «sospesi» (o, come si sostiene in dottrina «estinti» per effetto della omologazione che ha cristallizzato definitivamente tutto quanto dovuto, sia per capitale che per interessi), snaturerebbe questa figura concorsuale, alterando il predetto equilibrio.

Dà queste considerazioni discende la razionale giustificazione della diversità di trattamento dei creditori concordatari, non solo rispetto a quelli del fallimento, ma anche rispetto ai creditori di debitore non coinvolto in alcuna procedura concorsuale. Anzi la disomogeneità di quest'ultima posizione appare ancor più evidente, non essendo prevista in questa diversa situazione alcuna sospensione del corso di interessi, data la mancanza sia di un fondamentale accordo transattivo, sia di qualsivoglia procedura esecutiva collettiva.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), ove fa richiamo all'art. 55 della stessa legge, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 472

*Sentenza 15-30 dicembre 1994***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza - Ragionieri e periti commerciali - Cassa nazionale di previdenza e assistenza - Legge di riforma - Fruitori di trattamento pensionistico erogato da altra cassa di previdenza relativa a libere professioni - Versamento della contribuzione integrativa per periodi pregressi - Riliquidazione e maggiorazione della pensione - Divieto - Non irragionevolezza di un sistema volto all'unicità di trattamento pensionistico relativo all'esercizio di libere professioni, tenuto conto dell'impossibilità di cumulo dei relativi trattamenti previdenziali e stante il divieto di iscrizioni in più casse professionali - Conseguenziale estensione del nuovo regime al periodo pregresso - Non fondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 414, art. 33).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1994 dal Pretore di Novara nel procedimento civile vertente tra Guido Bosetto e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, iscritta al n. 510 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile promosso da Guido Bosetto contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, diretto ad ottenere la riliquidazione della pensione in godimento previo versamento di contributi integrativi per il periodo pregresso, il Pretore di Novara ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 33 della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti), che non consente a coloro che fruiscono anche di trattamento pensionistico erogato da altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni di chiedere la riliquidazione e la maggiorazione della pensione procedendo al versamento dei contributi integrativi.

2. — La legge n. 414 del 1991, innovando la precedente disciplina che consentiva l'iscrizione a più Casse previdenziali per libere professioni ed il cumulo dei relativi trattamenti, ha stabilito che gli iscritti in più albi professionali devono optare per una delle Casse di previdenza (art. 34). Il Pretore riconosce che il principio di iscrizione ad un solo sistema di previdenza professionale rientra tra le scelte discrezionali del legislatore, ma ritiene che non sia razionale il trattamento deteriore riservato a chi è già pensionato ed è stato iscritto alla Cassa in posizione identica ad altri iscritti che possono accedere al sistema di riliquidazione della pensione.

La disparità di trattamento sussisterebbe anche tra coloro che percepiscono pensioni da altre Casse di libere professioni e coloro che godono di trattamenti pensionistici a carico di gestioni previdenziali diverse, i quali ultimi non sono esclusi dalla facoltà di chiedere la riliquidazione della pensione.

3. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito l'irrelevanza della questione, giacché la riliquidazione della pensione presuppone il versamento del contributo integrativo, che non sarebbe stato effettuato.

Nel merito l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della questione, perché la limitazione posta per chi usufruisce di altra pensione a carico di Casse relative a libere professioni rientra nella discrezionalità del legislatore, mentre non sono omogenee le situazioni messe a raffronto dal giudice rimettente.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Novara riguarda l'art. 33 della legge 30 dicembre 1991, n. 414, di riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, che non consente a chi fruisce di trattamento pensionistico erogato da altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni di chiedere, versando la contribuzione integrativa per il periodo pregresso, la riliquidazione e la maggiorazione della pensione, altrimenti previste (dall'art. 32).

Il Pretore ritiene che questa limitazione sia in contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) sia per la irragionevolezza della disposizione che la prevede, sia per la disparità di trattamento tra pensionati, giacché analogo divieto non sussiste per chi percepisce pensioni da gestioni previdenziali che non fanno capo a Casse professionali.

2. — L'eccezione, prospettata dall'Avvocatura, di inammissibilità per irrilevanza della questione nel giudizio principale, non avendo l'interessato provveduto al versamento dei contributi integrativi, presupposto necessario per ottenere la riliquidazione della pensione, non è fondata.

Nel sistema della legge n. 414 del 1991 la facoltà di procedere al versamento di contributi integrativi del contributo soggettivo annuo per il periodo pregresso (art. 31) presuppone la possibilità di accedere al meccanismo di ricostruzione della posizione contributiva e pensionistica, che proprio dalla disposizione denunciata è esclusa per coloro che siano anche pensionati di altra Cassa di previdenza.

3. — La questione non è fondata.

La legge n. 414 del 1991 ha modificato il regime previdenziale dei ragionieri e periti commerciali, stabilendo nuovi criteri di contribuzione e di calcolo del trattamento pensionistico, ora ancorati al reddito professionale al quale viene direttamente rapportato il contributo soggettivo obbligatorio annuo. Risulta così profondamente innovata la disciplina in precedenza dettata, nella quale i conti individuali degli iscritti erano alimentati, tra l'altro, da contributi soggettivi obbligatori fissi e non proporzionali al reddito (legge 9 febbraio 1963, n. 160, istitutiva della Cassa nazionale della previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, e legge 23 dicembre 1970, n. 1140, di adeguamento della legislazione previdenziale e assistenziale per gli stessi soggetti). Nel nuovo sistema è stato anche introdotto il principio della iscrizione ad un'unica Cassa di previdenza professionale, consentendo agli iscritti in albi relativi ad altre professioni di optare per una delle Casse di previdenza.

Il nuovo sistema di contribuzione e di calcolo delle pensioni opera dunque unitamente al divieto di iscrizione in più Casse professionali ed esclude la possibilità di addivenire al cumulo dei relativi trattamenti previdenziali. In questo contesto non è irragionevole avere previsto che il nuovo regime possa essere esteso al periodo pregresso (mediante la contribuzione integrativa) solo quando sussistano le condizioni previste per la sua attuale applicazione (unicità di trattamento pensionistico relativo all'esercizio di libere professioni).

Nel sistema della legge n. 414 del 1991 non si configura neppure la denunciata disparità di trattamento tra coloro che percepiscono pensioni da altre Casse relative a libere professioni e quanti godono di trattamenti pensionistici a carico di altre gestioni previdenziali, in rapporto alla facoltà di procedere alla contribuzione integrativa per il periodo pregresso con i nuovi criteri introdotti dalla legge, facoltà esclusa per i primi ed ammessa per i secondi.

Difatti a questi ultimi non si estende il divieto di titolarità di altre posizioni previdenziali, disposto solo per gli iscritti in più albi professionali, in connessione all'attribuzione del diritto di scegliere la Cassa presso la quale costituire la posizione previdenziale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Novara con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0020

N. 473

Ordinanza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Indennità di occupazione - Interessi sulle plusvalenze derivanti dalla percezione di indennità di esproprio - Somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi - Somme dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazione di urgenza divenute illegittime - Tassazione - Insufficienza di elementi in ordine alle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus - Retroattività delle norme sulla tassazione - Difetto di rilevanza - Questione già dichiarata infondata dalla Corte (vedi sentenza n. 315/1994) - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma).

(Cost., artt. 3, 42 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) promossi con n. 4 ordinanze emesse il 12 maggio 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria (n. 3 ordinanze) e l'8 novembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Salerno, iscritte rispettivamente ai nn. 155, 156, 204 e 192 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 14, 17, 16, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Falletti Simone nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, nel corso del giudizio sul ricorso proposto da Falletti Simone avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Reggio Calabria in ordine all'istanza di rimborso della ritenuta operata dall'Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento danni «per accensione invertita in seguito a procedura abortita, rivalutazione ed interessi», la Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione (R.O. n. 155 del 1994);

che, secondo il remittente, «la tassazione dell'indennità di occupazione e la tassazione degli interessi sulle plusvalenze derivanti dalla percezione di indennità di esproprio di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime (commi 5 e 6 dell'art. 11 della legge n. 413 del 1991)» contrasterebbe con l'art. 53, in relazione all'art. 3, della Costituzione, in quanto verrebbe a colpire somme che «non rappresentano ricchezza nuova, né plusvalore, ma un semplice ristoro a fronte dello spossessamento effettuato dalla pubblica amministrazione su un bene privato»;

che, sempre ad avviso del giudice *a quo*, l'art. 53, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sarebbe inciso, altresì, sotto il profilo della non attualità della capacità contributiva presa in considerazione, riferendosi al prelievo a situazioni già esaurite;

che, secondo il giudice remittente, la tassazione delle indennità di espropriazione di terreni agricoli comporterebbe una violazione dell'art. 42, terzo comma, e dell'art. 3 della Costituzione, comprimendo il parziale ristoro del sacrificio, imposto nell'interesse generale, del diritto di proprietà del privato;

che le medesime questioni sono sollevate con altre due ordinanze, di identico contenuto, emesse, nella stessa data, dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria, una nel giudizio sul ricorso proposto da Arena Saveria e Arena Annunziata avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Reggio Calabria, in ordine all'istanza di rimborso della ritenuta operata dall'I.A.C.P. «sulle somme corrisposte a titolo di acconto del risarcimento danni per l'espropriazione di un'area» (R.O. n. 156 del 1994), l'altra nel giudizio sul ricorso proposto da Melissari Rosetta avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Reggio Calabria, in ordine all'istanza di rimborso della ritenuta del pari operata dall'I.A.C.P. «sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento danni per l'espropriazione di un'area» di proprietà della medesima (R.O. n. 204 del 1994);

che, in tutti e tre i giudizi, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo l'irrelevanza di talune delle questioni sollevate e chiedendo, conclusivamente, che le questioni stesse siano dichiarate inammissibili ovvero rigettate;

che, nel giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al registro ordinanze n. 155 del 1994 si è costituita la parte privata, sostenendo l'irrelevanza delle questioni, giacché il «momento genetico» dei crediti di cui si controverte nel giudizio *a quo* si situerebbe anteriormente alla data del 31 dicembre 1988, e chiedendo, in subordine, l'accoglimento delle medesime;

che, con ordinanza emessa nel giudizio sui ricorsi riuniti proposti da Cunzolo Giuseppe avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Salerno in ordine all'istanza di rimborso dell'imposta di cui all'art. 11, comma 9, della legge n. 413 del 1991, pagata su somme percepite in conseguenza di cessione volontaria di terreni sottoposti ad espropriazione, la Commissione tributaria di primo grado di Salerno ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 53 della Costituzione, del predetto art. 11, comma 9, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano «alle somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge se l'incremento di valore degli immobili non è stato assoggettato all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili» (R.O. n. 192 del 1994);

che il giudice *a quo* ha ritenuto la questione non manifestamente infondata, in ragione della retroattività della norma che colpisce una capacità contributiva non più attuale, non riscontrandosi la preesistenza di un altro tributo riguardante il medesimo presupposto;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rinviando agli atti di intervento relativi ai giudizi già decisi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 315 del 1994;

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o comunque analoghe e, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, in riferimento alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevate con le tre identiche ordinanze della Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria (R.O. nn. 155, 156 e 204 del 1994), dalla motivazione delle ordinanze medesime non emergono adeguati elementi in ordine alle fattispecie oggetto dei giudizi *a quibus*, tali da consentire di valutare la riconducibilità delle stesse alle varie norme sospettate di incostituzionalità e quindi di apprezzare la rilevanza delle questioni sollevate;

che, pertanto, esse devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, coerentemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (v., in ultimo, sentenza n. 199 del 1994; ordinanza n. 384 del 1993);

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata con l'ordinanza della Commissione tributaria di primo grado di Salerno (R.O. n. 192 del 1994), in riferimento all'art. 53 della Costituzione, è già stata esaminata da questa Corte con la sentenza n. 315 del 1994, che l'ha dichiarata infondata, affermando che la retroattività conferita dall'art. 11, comma 9, della legge n. 413 del 1991, alla norma sulla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione volontaria di terreni sottoposti ad espropriazione non contrasta con il principio della permanenza della capacità contributiva, se si tiene conto della prevedibilità dell'imposta e del breve lasso di tempo entro il quale tale retroattività è destinata ad operare;

che, con l'ordinanza in questione, non risultano introdotti profili ed argomenti nuovi, rispetto a quelli già esaminati, tali da indurre a diversa decisione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata; .

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Salerno, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 474

Ordinanza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Condannato per reati legati alla criminalità organizzata - Misura alternativa alla detenzione - Ammissione - Esclusione - Richiamo alla sentenza di legittimità costituzionale n. 357/1994 - Necessità di un riesame dell'incidenza di detta sentenza nel procedimento pendente dinanzi al giudice rimettente - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, come sostituito dall'art. 15 del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1994 dal Tribunale di sorveglianza di Bari nel procedimento di sorveglianza relativo a Colaprico Claudio, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non consente di ammettere ad una misura alternativa alla detenzione il condannato per uno dei reati considerati dal primo comma del medesimo articolo, commesso in data precedente all'entrata in vigore della previsione normativa in questione, che non abbia collaborato con la giustizia a norma dell'art. 58-ter ord. pen.;

che ad avviso del rimettente tale norma contrasterebbe con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, atteso che la «ratio di garanzia sottesa al principio costituzionale di irretroattività delle norme che disciplinano la punizione (...) di un soggetto riconosciuto autore di un reato», impedirebbe allo Stato di «deteriorare la condizione giuridica di determinati condannati, individuati cioè *post factum*»;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la infondatezza della questione;

Considerato che il procedimento *a quo* concerne l'applicabilità dell'affidamento in prova al servizio sociale di un condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen.;

che, secondo quanto dedotto dal giudice *a quo*, l'istante ha intrapreso un'onesta e apprezzata attività lavorativa e non mantiene più contatti con la criminalità organizzata;

che questa Corte, con sentenza n. 357 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma, (tra cui l'affidamento in prova al servizio sociale) possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata;

che, tenuto conto sia della accertata rottura dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata sia della entità della pena al medesimo inflitta, non è da escludere l'incidenza della suddetta pronuncia nel procedimento pendente dinanzi al giudice remittente;

che, pertanto, appare opportuno disporre la restituzione degli atti al medesimo giudice, affinché, alla luce del nuovo quadro normativo, valuti se la questione da esso sollevata sia tuttora rilevante;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0022

N. 475

Ordinanza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposizione straordinaria per l'anno 1992 - Tassazione dei possessori di motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli - Eterogeneità delle ipotesi poste a raffronto - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

[D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 8, primo comma, lett. a-bis e comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438].

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali) convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con ordinanza emessa il

12 novembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ivrea sul ricorso proposto da Mondini Paola contro l'Ufficio del Registro di Cuornegnè ed altra, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Ivrea, con ordinanza del 12 novembre 1993 (R.O. n. 227 del 1994), emessa nel corso di un giudizio promosso da Mondini Paola nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera *a-bis*, e comma 2-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992 n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali) convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma della Costituzione;

che, come risulta dall'ordinanza stessa, il caso all'esame del giudice *a quo* concerne la richiesta di restituzione della somma versata, per effetto delle disposizioni denunciate, che prevedono, per l'anno 1992, un'imposizione straordinaria a carico delle persone fisiche che possiedono motocicli di potenza superiore a 6 cavalli, nella misura del triplo delle tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale;

che, secondo il giudice remittente, le disposizioni stesse si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, per la loro irragionevolezza ed arbitrarietà, attesa la manifesta disparità di trattamento operata, a danno dei possessori di motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli (beni sicuramente non di lusso), rispetto ad «altre categorie di beni sicuramente elitari, come ad esempio le autovetture di potenza fiscale inferiore ai 20 cavalli e le imbarcazioni da diporto a motore di lunghezza superiore ai 10 metri, del tutto escluse dalla imposizione, ovvero le autovetture di potenza fiscale superiore ai 20 cavalli e le imbarcazioni da diporto a motore di lunghezza oltre 12 e fino a 15 metri gravate da imposta straordinaria solo nella misura di tre volte l'importo rispettivamente della tassa automobilistica o della tassa di stazionamento»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, dopo aver osservato preliminarmente che il giudice remittente ha fornito una ricostruzione incompleta e parzialmente erronea della normativa in esame, ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata;

che, a parte la questione dell'esattezza e puntualità o meno dei riferimenti normativi concernenti le situazioni giuridiche assunte come termine di comparazione dal giudice remittente, è riservata alla discrezionalità del legislatore la determinazione degli indici di capacità contributiva e della conseguente entità dell'onere tributario, salvo i controlli di legittimità sotto il profilo della palese arbitrarietà e irrazionalità che, nella specie, non possono reputarsi sussistenti, attesa la eterogeneità delle situazioni poste a confronto;

che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Ivrea con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 476

Ordinanza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposizione straordinaria per l'anno 1992 - Tassazione di aeromobili - Valore - Criteri di determinazione - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

[D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 8, primo comma, lett. b) e terzo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438].

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438 (*recte*: art. 8, comma 1, lettera b) e comma 3 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante «Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali», convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Damiano Piercarlo contro l'Ufficio del Registro di Torino Bollo Demanio, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 23 novembre 1993 (R.O. n. 297 del 1994) la Commissione tributaria di primo grado di Torino — nel corso di un giudizio promosso da Damiano Piercarlo nei confronti dell'Amministrazione delle finanze — ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438;

che, come risulta dall'ordinanza stessa, il caso all'esame del giudice *a quo* concerne la richiesta di restituzione della imposta straordinaria versata per il possesso di un aeromobile, in forza dell'art. 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438;

che, secondo il remittente, «gli artt. 9, comma 1, della legge 12 luglio 1991 ed 8, comma 1, lettera b), della legge 14 novembre 1992, n. 438», nel commisurare l'ammontare del tributo dovuto dai possessori di aeromobili al peso, e non al valore commerciale degli stessi, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, «non rispettandosi né il principio della capacità contributiva, né quello della parità di trattamento dei cittadini»;

che, dal contesto dell'ordinanza, si evince che la questione sollevata, concerne più esattamente l'art. 8, comma 1, lettera b) e comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali) convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, il quale, ai fini della base di riferimento per la determinazione del tributo straordinario, dovuto per l'anno 1992, dai possessori di aeromobili, rinvia all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 202;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione prospettata;

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'indicazione inaccurata od erronea delle disposizioni di legge, sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale, può essere corretta quando i termini della questione risultano con sufficiente chiarezza (sentenze nn. 142 del 1993 e 188 del 1994);

che, per quanto attiene alla lamentata violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, è riservata alla discrezionalità del legislatore la determinazione degli indici di capacità contributiva e della conseguente entità dell'onere tributario, salvo i controlli di legittimità sotto il profilo della palese arbitrarietà e irrazionalità;

che, per quanto concerne la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento, l'ordinanza di rimessione, al di là di una generica doglianza, non fornisce alcuna indicazione della norma o del principio dell'ordinamento rispetto ai quali la disposizione impugnata, diversificando situazioni tra loro comparabili, violerebbe il principio di eguaglianza;

che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera b), e comma 3 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0024

N. 477

Ordinanza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine da computarsi dalla data di ricezione della notizia di reato anziché dall'iscrizione nel relativo registro - Non applicabilità della norma impugnata da parte del giudice a quo - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 335).

(Cost., artt. 3, 76 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 335 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Tolmezzo nel procedimento penale a carico di Pellegrini Afri Giovanni, iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Tolmezzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 335 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede, qualora il pubblico ministero non iscriva immediatamente la notizia di reato, che sia comunque applicabile la disciplina degli artt. 406 e 407 c.p.p. dell'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine, da computarsi, *questo ultimo, dalla data di ricezione della notizia di reato e non dall'iscrizione nel relativo registro»;

che ad avviso del remittente tale norma contrasterebbe:

a) con l'art. 3 della Costituzione, per «la situazione deteior e l'ingiusta disparità di trattamento che viene (...) a subire l'indagato rispetto alla situazione tipica prevista dalla legge»;

b) con l'art. 76 della Costituzione, non essendosi rispettata la previsione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, implicitamente richiamata dall'art. 2 (alinea) della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che assicura ad ogni persona che la sua causa sia esaminata in un tempo ragionevole da parte di un organo giurisdizionale;

c) con l'art. 112 della Costituzione, in quanto il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale dovrebbe intendersi funzionale sia al corretto esercizio dell'attività giudiziaria sia all'uguaglianza di trattamento dei cittadini davanti alla legge, il che implicherebbe certezza sulle condizioni e sui tempi di esercizio dell'azione penale medesima;

che in punto di fatto il giudice *a quo* espone:

— che il procedimento penale, condotto secondo le regole del vigente codice di rito, si era in un primo tempo concluso con decreto del giudice istruttore in data 5 novembre 1985 «di non doversi promuovere l'azione penale perché non erano emerse ipotesi di reato»;

— che in data 20 febbraio 1986 il Procuratore della Repubblica «chiedeva al giudice istruttore di revocare il decreto di improvvisabilità dell'azione penale e di procedere con il rito formale» a carico dell'imputato;

— che in data 20 aprile 1990 il giudice istruttore, ritenuto che non sussistesse alcuna delle ipotesi previste dall'art. 242 disp. trans. cod. proc. pen., trasmetteva il fascicolo al Procuratore della Repubblica perché il procedimento proseguisse secondo il nuovo rito;

— che il pubblico ministero iscriveva la notizia nominativa di reato l'8 settembre 1992 e, all'esito di indagini preliminari, dopo aver richiesto e ottenuto in data 15 marzo 1993 una proroga del termine, chiedeva in data 7 maggio 1993 il rinvio a giudizio dell'imputato;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la infondatezza della questione.

Considerato che, secondo quanto esposto nell'ordinanza, il procedimento *a quo*, in corso alla data del 24 ottobre 1989, risulta regolato dalla disciplina transitoria, e in particolare dall'art. 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in forza del quale, tra l'altro, per i procedimenti in corso che proseguono con l'osservanza delle disposizioni del nuovo codice, i termini di durata delle indagini preliminari «sono computati dalla data di entrata in vigore del codice» (comma 3);

che pertanto, in base a tale disciplina, espressamente derogativa di quella «a regime», non trova applicazione la regola per la quale i termini di durata delle indagini preliminari (artt. 405-407 cod. proc. pen.) decorrono «dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato» (art. 405 comma 2 cod. proc. pen.);

che, conseguentemente, essendo nella specie del tutto irrilevante, ai fini della decorrenza dei termini di durata delle indagini preliminari, il momento di iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, non dovendo il giudice *a quo* fare applicazione della norma impugnata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 335 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Tolmezzo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0025

N. 478

Ordinanza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale di condannato a pena per delitto previsto dall'art. 75 della legge n. 685/1975 - Richiamo alla sentenza di illegittimità costituzionale n. 357/1994 - Necessità di riesame da parte del giudice a quo circa l'incidenza di detta pronuncia nel procedimento pendente - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, primo comma, come sostituito dall'art. 15 del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1994 dal Tribunale di sorveglianza di Roma nel procedimento relativo alle istanze proposte da Manzoni Mario, iscritta al n. 540 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede che l'affidamento in prova al servizio sociale non possa essere concesso a coloro che, avendo ricoperto un ruolo marginale nel fatto criminoso, rientrante in una delle fattispecie tipicamente indicate dalla medesima disposizione, abbiano necessariamente prestato una condotta di collaborazione con la giustizia «oggettivamente irrilevante», in difetto del riconoscimento di una delle attenuanti previste dagli artt. 62 n. 6, 114, e 116, secondo comma, cod. pen.;

che ad avviso del remittente tale norma contrasterebbe con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, in quanto l'uguaglianza dinanzi alla pena significa innanzi tutto proporzione della pena rispetto alle personali responsabilità ed alle esigenze che ne conseguono, e il trattamento penitenziario deve, per espresso dettato normativo, essere improntato ai criteri di proporzionalità ed individualizzazione nel corso di tutta l'esecuzione della pena;

che sarebbe inoltre violato l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, atteso che l'irretroattività della legge penale sancita da tale precetto costituzionale si estenderebbe «a tutte le norme che si riferiscono al quadro sanzionatorio», e che al momento dell'entrata in vigore della normativa in questione l'istante vantava tutti i requisiti di legge perché fosse valutata nel merito la concedibilità del beneficio richiesto;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la infondatezza della questione;

Considerato che il procedimento *a quo* concerne l'applicabilità dell'affidamento in prova al servizio sociale di un condannato alla pena di anni quattro di reclusione per il delitto previsto dall'art. 75 della legge n. 685 del 1975;

che, secondo quanto dedotto dal giudice *a quo*, sarebbe stata accertata l'assenza di collegamenti attuali dell'istante con la criminalità organizzata, e, tenuto conto del positivo percorso rieducativo seguito durante l'espiazione della pena, nonché dell'entità della pena espia, non sussisterebbero ostacoli, al di fuori di quello derivante dalla norma sottoposta a censura, all'esame del merito della domanda;

che questa Corte, con sentenza n. 357 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma (tra cui l'affidamento in prova al servizio sociale), possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata;

che, tenuto conto sia della accertata rottura dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata sia della entità della pena al medesimo inflitta, non è da escludere l'incidenza della suddetta pronuncia nel procedimento pendente dinanzi al giudice remittente;

che, pertanto, appare opportuno disporre la restituzione degli atti al medesimo giudice, affinché, alla luce del nuovo quadro normativo, valuti se la questione da esso sollevata sia tuttora rilevante;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 479

Ordinanza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Astensione dalle udienze deliberata dagli avvocati e procuratori - Imputato in stato di custodia cautelare - Impossibilità a celebrare il dibattimento - Individuazione dell'organo competente ad irrogare sanzioni disciplinari per l'abbandono o rifiuto di difesa - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P., art. 105; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 102).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 105 del codice di procedura penale e dell'art. 2, primo comma, numero 4), della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1994 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Monterosso Massimiliano, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, impossibilitato a celebrare il dibattimento nei confronti di un imputato in stato di custodia cautelare per l'astensione dalle udienze deliberata dagli avvocati e procuratori del luogo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 102 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 105, commi 1 e 4, del codice di procedura penale e delle corrispondenti previsioni dettate dall'art. 2, numero 4), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, «nella parte in cui hanno comportato l'abrogazione dell'art. 131 c.p.p.»;

che a tal proposito il giudice *a quo* rileva che l'esercizio della amministrazione della giustizia viene compromesso dalla normativa censurata in quanto esposto al rischio di paralisi anche a tempo indeterminato, senza possibilità di controlli esterni all'ordine forense, il quale ultimo finisce per godere di un «inaccettabile privilegio», in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, e con conseguenti riverberi anche sulla effettività della funzione giurisdizionale;

che la competenza del consiglio dell'ordine forense ad irrogare sanzioni per il caso di abbandono o rifiuto di difesa costituirebbe dunque, nell'ipotesi di sciopero dei difensori, una «inaccettabile situazione di giurisdizione domestica, attuata da *iudex* in causa propria», idonea a compromettere anche l'art. 24 della Costituzione, in quanto risulterebbe frustrato il diritto di difesa dell'imputato alla celebrazione del giudizio e alla difesa;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale, pur concludendo nel senso della infondatezza, ha dedotto la inammissibilità della questione sotto un duplice profilo: da un lato, infatti, il *petitum* risulterebbe ambiguo, in quanto non è dato

comprendere se venga richiesta una pronuncia additiva o di mero accoglimento; dall'altro, e sempre che il rimettente abbia inteso sollecitare una sentenza additiva, la questione sarebbe inammissibile trattandosi di scelte discrezionali da riservare al legislatore;

Considerato che, al di là delle pur condivisibili deduzioni svolte dall'Avvocatura, è assorbente il rilievo che le disposizioni oggetto di censura non presentano rilevanza alcuna agli effetti del procedimento che il giudice *a quo* è chiamato a celebrare, considerato che la scelta dell'organo cui devolvere la competenza ad irrogare sanzioni disciplinari per il caso di abbandono o rifiuto di difesa è aspetto che, in sé e per sé considerato, in nessun modo interferisce con lo svolgimento dell'attività dibattimentale e con le relative cause di sospensione;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 del codice di procedura penale e dell'art. 2, primo comma, numero 4), della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 102 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0027

N. 480

Ordinanza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Reati in materia di - Pene sostitutive - Applicazione - Esclusione - Richiamo alla giurisprudenza della Cassazione - Errore delle premesse interpretative da parte del giudice *a quo* - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, terzo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1994 dal Pretore di Cuneo nel procedimento penale a carico di Bruno Luigi, iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Cuneo solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude la possibilità di applicare le pene sostitutive ai reati in materia edilizia e urbanistica;

che a tal proposito il giudice *a quo*, premesso di procedere in ordine al reato di cui all'art. 20 lett. *b*) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), per il quale opera l'esclusione oggettiva dettata dalla norma sottoposta a censura, osserva come la possibilità di sostituire la pena detentiva con sanzioni sostitutive sia invece «univocamente ammessa» per il reato di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, desumendo da ciò una ingiustificata disparità di trattamento in quanto le norme poste a confronto, pur disciplinando materie astrattamente diverse, in realtà mirano a tutelare «lo stesso bene, vale a dire l'ambiente in senso territoriale-urbanistico-paesistico»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

Considerato che la giurisprudenza di legittimità ha di recente affermato che le sanzioni sostitutive non possono trovare applicazione per il reato previsto dall'art. 1-*sexies* della legge 8 agosto 1985, n. 431 proprio perché in tale ipotesi opera il divieto sancito dall'art. 60, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 (Cass., Sez. III, 27 aprile 1993, n. 984), sicché, risultando errata la premessa interpretativa da cui muove il giudice *a quo*, la dedotta violazione del principio di uguaglianza si rivela inesistente per la mancanza stessa dell'elemento di raffronto che il rimettente ha evocato quale *tertium comparationis*;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Cuneo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il relatore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 481

Ordinanza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Codice previgente - Divieto del rinvio a giudizio in mancanza di interrogatorio sul fatto di coimputato - Prospettazione della questione in via meramente ipotetica e su base interpretativa suscettibile di diverse soluzioni - Manifesta inammissibilità.

[D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 242, primo comma, lett. c)].

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 242, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1993 dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento penale a carico di Gasco Stefano, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Maggiore Antonino e altri diciassette imputati il giudice istruttore del Tribunale di Caltagirone rinviava a giudizio Gasco Stefano, senza la preventiva contestazione dell'accusa;

che, avanti il Tribunale della stessa città, la difesa del Gasco eccepiva la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio per violazione dell'art. 376 del codice di procedura penale abrogato, il quale vieta il rinvio a giudizio senza che l'imputato sia stato interrogato sul fatto o che esso sia stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto;

che il Tribunale ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 242, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale);

che, ad avviso del Tribunale rimettente, l'art. 242, comma 1, lettera c), delle norme transitorie, dispone, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice di rito, l'applicazione delle norme anteriormente vigenti ove si tratti di procedimenti connessi ai sensi dell'art. 45 del codice di procedura penale abrogato, purché le condizioni indicate nella lettera a) dello stesso articolo (avvenuto compimento di un atto di istruzione del quale è previsto il deposito e contestazione del fatto all'imputato ovvero sua enunciazione in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto) ricorrano anche relativamente a uno solo degli imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che i procedimenti siano già riuniti;

che, nella specie, in considerazione della norma impugnata, il fatto è stato contestato soltanto ad alcuni imputati nel procedimento, accresciutosi a norma dell'art. 45 del codice di procedura penale abrogato, ma non al Gasco, e tanto in evidente contrasto con tutta la giurisprudenza formatasi sotto il vigore del codice di procedura penale abrogato, che — con il combinato disposto degli artt. 376 e 185, n. 3 — sanzionava, per effetto della nullità insanabile, il rinvio a giudizio dell'imputato che non avesse avuto notizia, sostanziale o formale, dell'imputazione ascrittagli;

che tali norme sarebbero, comunque, un'applicazione del principio generale di inviolabilità del diritto di difesa sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che, pertanto, l'art. 242, comma 1, lett. c), delle norme transitorie del codice di procedura penale vigente sarebbe illegittimo, per contrasto con il menzionato principio di difesa, ove interpretato — come spesso avverrebbe, e come la sua formulazione letterale consentirebbe — nel senso che l'imputato di un reato connesso può essere rinviato a giudizio anche se non sia stato interrogato sul fatto (o che questo sia stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto), essendo sufficiente la ricorrenza di dette condizioni pure per un solo coimputato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;

che, ad avviso dell'Avvocatura, l'interpretazione dell'art. 242, comma 1, lett. c) delle disposizioni transitorie non conduce alla soluzione proposta dal giudice *a quo*, essendo possibile (ed anzi doverosa) altra e diversa interpretazione scevra dal prospettato dubbio di legittimità costituzionale, riguardando, la norma, esclusivamente la scelta del rito;

Considerato che il giudice *a quo* ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 242, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) «se interpretato come spesso avviene e come la sua formulazione letterale sembra consentire» nel significato ritenuto non conforme a Costituzione;

che, difettando nella specie un visibile orientamento giurisprudenziale, la questione è proposta in via meramente ipotetica e deve, dunque, dichiararsi manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 242, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Caltagirone con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 482

Ordinanza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Codice previgente - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale - Inapplicabilità dell'art. 309 del c.p.p. - Difensore dell'imputato - Fissazione dell'udienza in camera di consiglio - Deposito degli atti in cancelleria - Avviso - Esclusione - Identiche questioni già decise dalla Corte (v. sentenza n. 373/1994 e ordinanza n. 418/1994) - Manifesta inammissibilità.**

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 242 e 250).

(Cost., artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 245 e 250 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1994 dal Tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Zuccaro Alessandro, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che con ordinanza pronunciata nel corso del procedimento per il riesame del mandato di cattura emesso dal giudice istruttore nei confronti di Zuccaro Alessandro, il Tribunale di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 245 e 250 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), nella parte in cui non prevedono l'applicabilità dell'art. 309 codice procedura penale, il quale, nei procedimenti che proseguono con il rito disciplinato dal codice abrogato, consente (ai sensi dell'art. 127 codice procedura penale) di dare al difensore dell'imputato avviso sia della fissazione dell'udienza in camera di consiglio, sia del deposito degli atti in cancelleria;

che il procedimento in questione prosegue, invece, con le norme del codice abrogato, ai sensi dell'art. 242, comma 1, lett. c), delle disposizioni transitorie (norme che si applicano anche ai procedimenti incidentali relativi ai provvedimenti sulla libertà personale adottati in epoca successiva all'entrata in vigore del nuovo codice);

che gli artt. 245 e 250 delle disposizioni transitorie, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, non comprendono il già citato art. 309 tra le norme di immediata vigenza per i procedimenti che proseguono con il vecchio rito;

che, secondo il giudice *a quo*, la disciplina applicabile al caso di specie, costituita dagli artt. 263-bis e 263-ter codice procedura penale abrogato, violerebbe il diritto alla difesa, in quanto prevede la partecipazione del difensore all'udienza e non il suo accesso agli atti processuali, la cui conoscibilità è vietata (onde la menomazione del diritto di difendersi sia attraverso la confutazione di ciò che da essi risulta, sia attraverso la prova di ciò che non vi risulta);

che, inoltre, essa farebbe sì che due fatti identici, commessi nello stesso periodo, a seconda che siano regolati dalla vecchia o dalla nuova disciplina dei procedimenti di riesame, sarebbero irragionevolmente trattati in modo difforme, tanto più che l'inserimento di una misura cautelare in un procedimento regolato dalle norme del vecchio rito potrebbe dipendere da dati occasionali, quali le ragioni di connessione e le proroghe legislative, l'ultima delle quali in scadenza il 31 dicembre 1994;

che altra ipotesi di illegittimità costituzionale è possibile cogliere anche con riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che nell'emanare le disposizioni transitorie il legislatore delegato ha previsto la sopravvivenza degli articoli 263-bis e 263-ter, i quali sarebbero incompatibili con i canoni regolatori del nuovo codice contenuti, nella materia *de qua*, nell'art. 309 codice procedura penale e riassumibili nel principio del contraddittorio, da farsi ugualmente valere nel procedimento di riesame;

che, infine, il giudice *a quo* ha eccepito l'incostituzionalità delle norme impugnate con riferimento all'art. 13 della Costituzione, in quanto la mancata previsione, in esse, della nuova disciplina processuale riguardante il regime delle impugnazioni aventi a oggetto i provvedimenti cautelari inciderebbe «sull'inalienabile diritto alla libertà personale»;

che la questione sarebbe rilevante, in quanto il Tribunale dovrebbe, allo stato, decidere in camera di consiglio, senza dare avviso al difensore d'ufficio (nei casi in cui manchi quello di fiducia) e senza che siano stati depositati gli atti in cancelleria, a disposizione della difesa, mentre l'accoglimento permetterebbe di fissare la nuova udienza camerale per l'esame dei ricorsi, nel merito, con le forme dell'art. 309;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità *ex*, in linea subordinata, per l'infondatezza della questione;

Considerato che la questione sottoposta all'esame della Corte, essendo identica a quelle già decise con la sentenza n. 373 del 1994 e con l'ordinanza n. 418 del 1994 e priva di nuove e ulteriori argomentazioni a sostegno del suo accoglimento, va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 245 e 250 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in relazione agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 483

Ordinanza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposte sui redditi - Testo unico - Disposizioni applicabili anche per i periodi di imposta antecedenti a quelli dallo stesso considerati - Condizioni - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte (v. sentenza n. 38/1994) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36).

(Cost., artt. 3, 53, 76 e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre, n. 917), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena sul ricorso proposto dalla soc. coop. a r.l. Banca Popolare dell'Emilia contro l'Ufficio Imposte Dirette di Modena, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza del 22 ottobre 1993, la Commissione tributaria di primo grado di Modena ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 53, 76 e 77 della Costituzione — questione di legittimità dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nella parte in cui rende applicabili le disposizioni del testo unico anche per i periodi di imposta antecedenti a quelli nello stesso considerati, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano ad esse conformi;

che il giudizio *a quo* si era instaurato con ricorso della Banca Popolare dell'Emilia soc. coop. r.l. contro il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria, formatosi sull'istanza di rimborso delle imposte IRPEG-ILOR versate, con riferimento agli interessi attivi sui crediti d'imposta vantati dalla ricorrente e contabilizzati nel periodo d'imposta 1983;

che, secondo il giudice remittente, per effetto della disposizione impugnata (alla stregua dell'interpretazione data dalla Cassazione con sentenza n. 7091 del 1990), la sottoposizione ad imposizione degli interessi sui crediti d'imposta maturati prima dell'entrata in vigore del T.U.I.R. n. 917 del 1986 verrebbe fatta dipendere non dalla norma legislativa vigente all'epoca della presentazione della dichiarazione dei redditi, bensì dal comportamento del singolo contribuente;

che detta sottoposizione ad imposizione determinerebbe «un risultato non consono» né al principio della corrispondenza alla capacità contributiva, di cui all'art. 53 della Costituzione, né al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, potendosi creare ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni oggettivamente identiche;

che la proposta interpretazione dell'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988, implicando una efficacia retroattiva *in malam partem*, potrebbe risultare, altresì, non corrispondente all'effettiva volontà del legislatore delegante, con conseguente violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 38 del 1994, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988 sollevata in riferimento agli artt. 3, 53, 76 e 77 della Costituzione dalla medesima Commissione tributaria di primo grado di Modena;

che, con l'ordinanza in epigrafe, non risultano proposti profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati, tali da indurre a diversa decisione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), sollevata in riferimento agli artt. 3, 53, 76 e 77 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0031

N. 484

Ordinanza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Personale già appartenente alla carriera speciale o ordinaria di concetto delle dd.pp.tt. - D.P.R. 1° giugno 1972, n. 319 - Benefici normativi ed economici - Estensione - Esclusione - Questione già esaminata dalla Corte e dichiarata non fondata (v. sentenza n. 479/1993) - Carattere transitorio della norma oggetto di censura - Manifesta infondatezza.

(Legge 17 dicembre 1986, n. 890, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890 (Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del ministero del tesoro), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per il

Lazio sul ricorso proposto da Coccozza Giacomazzi Lucia Maria contro il Ministero del tesoro, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Coccozza Giacomazzi Lucia Maria;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 9 dicembre 1993, sul ricorso proposto da L. M. Coccozza Giacomazzi, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890 «nella parte in cui omette di estendere i benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1º giugno 1972, n. 319, al personale già appartenente alla carriera speciale o ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro che avesse superato concorso di ammissione nella carriera stessa articolato su tre prove scritte ed un colloquio, transitato ai ruoli centrali del Ministero del tesoro»;

che, ad avviso del tribunale remittente, la norma impugnata circoscrivendo l'estensione dei benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1º giugno 1972, n. 319, al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro, ha omissso di considerare «analoghe situazioni di quanti nella medesima situazione di partenza fossero transitati nella carriera di concetto dei ruoli centrali dell'amministrazione del tesoro o per vincita di concorso o in applicazione dell'art. 200 del T.U. n. 3 del 1957»;

che, secondo il giudice *a quo*, detta omissione normativa risulterebbe fortemente ed iniquamente «lesiva» avuto riguardo — da un lato — alla coincidenza dei requisiti di accesso (concorso articolato su tre prove scritte ed una orale), dall'altro, all'«intento perequativo» che il legislatore avrebbe manifestato con le leggi n. 427 del 1985 e n. 890 del 1986 prima e successivamente con le leggi 24 maggio 1989, n. 193 e 4 agosto 1990, n. 238 poi;

che, pertanto, si verrebbe a porre in essere una situazione di irrazionale disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti già appartenenti alle carriere speciali ed ordinarie di concetto delle direzioni provinciali del tesoro, nel frattempo transitati nelle carriere di concetto dei ruoli centrali della Amministrazione del tesoro o per superamento di concorso o in applicazione dell'art. 200 T.U. n. 3 del 1957, con conseguente violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che nel giudizio avanti alla Corte si è costituita la parte privata la quale ha chiesto che la proposta questione sia dichiarata inammissibile;

Considerato che con la sentenza n. 479 del 1993 questa Corte ha già esaminato la presente questione dichiarandola non fondata;

che, secondo tale sentenza, la legge n. 890 del 1986, introducendo eccezioni fondate su uno specifico e circoscritto apprezzamento del legislatore, ha carattere derogatorio sicché il *tertium comparationis* richiamato ai fini della estensione dell'art. 3 legge n. 890 del 1986, ovvero le norme concernenti le carriere speciali, la loro soppressione, nonché la «sistemazione» successiva del personale da esse provenienti, attuate con il d.P.R. n. 319 del 1972 (particolarmente art. 4) rappresentano un quadro totalmente estraneo alle situazioni disciplinate dalla norma, oggetto del giudizio di costituzionalità;

che, infatti nella legge n. 890 del 1986, non vengono affatto in rilievo le carriere speciali che invece costituiscono oggetto del d.P.R. n. 319 del 1972 nel quale sono assimilate, in ragione di determinati presupposti e di particolari peculiarità, alle carriere direttive;

che, quindi, la legge n. 890 del 1986 derogando al quadro normativo generale costituito dal d.P.R. n. 319 del 1972 non può avere «intento perequativo»;

che — infatti — stante il carattere derogatorio della norma censurata, essa circoscrive la propria forza prescrittiva ai soggetti ed alle situazioni da essa disciplinati e l'unica possibilità di applicazione è data dalla circostanza che tra il caso ricompreso e quello escluso ricorra l'*eadem ratio*, sicché sia ingiustificato il restringersi della disciplina soltanto ad alcune ipotesi comprese nella sua *ratio*;

che detta ipotesi non ricorre nella fattispecie in quanto i dipendenti «transitati» nei ruoli centrali della Amministrazione del tesoro hanno spezzato il loro legame con la carriera precedente delle Direzioni provinciali cui si riferiscono i successivi interventi del legislatore, perdendo così caratteristiche e trattamento propri della progressiva carriera;

che, pertanto, non è configurabile una prosecuzione giuridica (ed anche economica) destinata ad esplicitarsi in una carriera cui non si appartiene, dato che il transitò ex art. 200 T.U. n. 3 del 1957 (o a «fortiori» su opzione per superamento di concorso) ai ruoli centrali ha bloccato la situazione, connessa a quel rapporto di impiego, al momento del passaggio;

che, quindi, i miglioramenti giuridici ed economici, propri alla precedente carriera e successivi a tale momento non possono essere rivendicati dai dipendenti «transitati», in quanto connessi ad una situazione che, essendo cessata ad ogni effetto, non è suscettibile di ulteriori sviluppi;

che, pertanto, nell'ordinanza di rimessione non sono dedotti profili nuovi che suggeriscano un riesame della proposta questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890 (Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0032

N. 485

Ordinanza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Regione Veneto - Abusivismo - Vincolo paesistico - Pertinenze non autonomamente utilizzabili - Autorizzazione gratuita - Manufatti vincolati ai sensi della legge n. 1089 e n. 1497 del 1939 - Eccezione - Omessa previsione - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte (vedi sentenza n. 100/1994) - Manifesta infondatezza.

[Legge regione Veneto 27 giugno 1995, n. 61, art. 76, primo comma, lett. a)].

(Cost., artt. 23, 25, secondo comma, e 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo comma, lett. a), della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1994 dal Pretore di

Verona nel procedimento penale a carico di Ferrari Carlo iscritta al n. 528 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Pretore di Verona, nel corso di un procedimento penale a carico di Ferrari Carlo, imputato del reato di cui all'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere realizzato un box, una cancellata in ferro e due cancelli in zona sottoposta a vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in assenza della prescritta concessione edilizia, con ordinanza emessa il 9 giugno 1994 (R.O. n. 528 del 1994), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo comma, lett. a), della legge regionale del Veneto 27 giugno 1985, n. 61, nella parte in cui assoggetta a mera autorizzazione gratuita le opere costituenti pertinenze non autonomamente utilizzabili, senza operare alcuna eccezione per il caso in cui i manufatti siano vincolati ai sensi delle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939;

Considerato che il giudice *a quo* fonda le proprie censure sull'asserito contrasto tra tale normativa regionale e quella statale, di cui al decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 che, all'art. 7, invece, richiederebbe il rilascio della concessione, allorché si tratti di manufatti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico o di interesse storico ai sensi delle citate leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939;

che identica questione, sollevata con riferimento ad analoga norma contenuta negli artt. 72, lett. b) e f), e 78, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, è già stata dichiarata non fondata, con sentenza n. 100 del 1994;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta motivi nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti dalla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo comma, lett. a), della legge regionale del Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117 della Costituzione, dal Pretore di Verona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 486

Ordinanza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Indennità di disoccupazione - Lavoratori agricoli con diritto al trattamento speciale - Elevazione dell'indennità ordinaria - Esclusione - Richiamo alla sentenza della Corte n. 288 del 94 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale in parte qua della norma impugnata limitatamente al tempo successivo alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 86/1988 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventitreesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e dell'art. 7, comma 4, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), promossi con ordinanze emesse il 19 aprile 1994 dal Tribunale di Camerino, il 22 aprile 1994 dal Pretore di Bari ed il 25 maggio 1994 dal Pretore di Gela, rispettivamente iscritte ai nn. 324, 504 e 514 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 24 e 38, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Modesti Siro ed altro, di Di Ciolla Antonio e dell'INPS, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di tre distinti giudizi promossi da Angelo Leoni e altri lavoratori agricoli occasionali contro l'INPS per ottenere il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola ordinaria nella misura fissata, per il 1988, dall'art. 7, comma 1, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e, per gli anni 1989-90, dall'art. 1, comma 1, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1^a giugno 1991, n. 169, il Tribunale di Camerino, con ordinanza del 19 aprile 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui, interpretando autenticamente l'art. 7, comma 4, del citato d.-l. n. 86 del 1988, esclude per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione una qualsiasi elevazione dell'indennità ordinaria, fissata in lire 800 giornalieri dall'art. 13 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

che, ad avviso del giudice rimettente, non potendo i ricorrenti giovare della sentenza n. 497 del 1988 di questa Corte, le norme impugnate violano gli artt. 3 e 38 della Costituzione, sia per l'irrazionale e ingiustificata disparità di trattamento che si viene a costituire rispetto ad altre categorie di lavoratori, anche agricoli, sia perché mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore non possono essere assicurati da un'indennità di importo fisso, soggetta nel tempo all'erosione del potere d'acquisto della moneta;

che analoga questione è stata sollevata dal Pretore di Bari con ordinanza del 22 aprile 1994, e dal Pretore di Gela, con ordinanza del 25 maggio 1994;

che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si sono costituiti i ricorrenti chiedendo la declaratoria di illegittimità della norma denunziata;

che si è costituito pure l'INPS ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo entrambi che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che i giudizi introdotti dalle tre ordinanze, vertendo sulla medesima questione, possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che, con sentenza n. 288 del 1994, questa Corte — in conseguenza della contestuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, nella parte in cui per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, un meccanismo di adeguamento monetario dell'indennità ordinaria spettante, per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, nella misura indicata dall'art. 13 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 — ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale *in parte qua* della norma impugnata, limitatamente al tempo successivo alla data di entrata in vigore del citato d.-l. n. 86 del 1988;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) — già dichiarato illegittimo in parte qua con sentenza n. 288 del 1994, limitatamente al periodo successivo all'entrata in vigore del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160 — sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Camerino e dai Pretori di Bari e di Gela con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 487

Ordinanza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Lavoratori dipendenti da imprese industriali - Anticipazione del pensionamento di anzianità - Requisiti assicurativi e contributivi - Criteri di determinazione - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte (vedi sentenza n. 345/1994) - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 27, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 37).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1994 dal Pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Spulzaro Giuliana ed altra e l'INPS, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Giuliana Spulzaro e altra contro l'INPS, il Pretore di Verona, con ordinanza del 23 giugno 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui — nell'attribuire ai lavoratori dipendenti da imprese industriali con certe caratteristiche la facoltà di chiedere l'anticipazione del pensionamento di anzianità alla condizione di avere maturato almeno trent'anni di anzianità assicurativa e contributiva — dispone che l'accredito di contribuzione occorrente per maturare il requisito di trentacinque anni ai sensi dell'art. 22 della legge 30 aprile 1959, n. 153, non può essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni per gli uomini e di cinquantacinque anni per le donne;

che, ad avviso del giudice rimettente, la questione si porrebbe in termini analoghi a quella decisa dalle sentenze nn. 371 del 1989 e 503 del 1991, concernenti prepensionamenti nel settore siderurgico;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

Considerato che la questione è già stata esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 345 del 1994;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Pretore di Verona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0035

N. 488

Ordinanza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Valutazione come ingiustificato il dissenso del p.m. e congrua la pena richiesta dall'imputato - Pronuncia della sentenza - Omessa previsione - Questione già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte (vedi ordinanza n. 127/1993) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 448, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma, 76 e 101, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 448, primo comma, ultima parte, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1994 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, nel procedimento penale a carico di Vona Alberto, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, nel corso dell'udienza preliminare instaurata nei confronti di Vona Alberto, perveniva richiesta dell'imputato di applicazione della pena ex art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, richiesta relativamente alla quale il Pubblico ministero rifiutava il suo consenso esclusivamente per il non avvenuto risarcimento del danno in favore della parte civile;

e che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, con ordinanza del 12 aprile 1994, ha sollevato, su eccezione della difesa dell'imputato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 3, 24 e 76 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 448, primo comma, ultima parte, del codice di procedura penale, «laddove non prevede che il Giudice per le indagini preliminari possa pronunciare sentenza «quando ritiene ingiustificato il dissenso del Pubblico ministero e congrua la pena richiesta dall'imputato»;

che, secondo il giudice *a quo*, la norma denunciata configgerebbe, anzi tutto, «con i principi di libertà e di autonomia del giudice» cui resterebbe precluso sia di accertare l'entità della pena e la congruità della stessa sia di pronunciare nel merito, una volta ritenuto ingiustificato il dissenso del Pubblico ministero così da sottoporre il Giudice stesso alla volontà manifestata dalla parte pubblica;

e che risulterebbe, inoltre, vulnerato l'art. 3 della Costituzione, perché la soluzione legislativa che consente solo all'esito del dibattimento di verificare se il dissenso del Pubblico ministero sia o no giustificato, si presenta come irrazionale, costituendo un grave ostacolo alla concreta praticabilità di quei riti di deflazione del dibattimento ai quali il codice di procedura penale assegna un ruolo cruciale proprio per attuare l'esigenza di «sfoltimento» dei processi;

che, ancora, sarebbe compromesso il diritto di difesa, impedendosi all'imputato l'esercizio di una facoltà legittima in quanto prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale;

che resterebbe inosservato, infine, anche il principio della «eguaglianza delle armi» di cui l'art. 2, n. 3, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, per il «macroscopico squilibrio di posizioni processuali a scapito dell'imputato ed a vantaggio del» Pubblico ministero, una parità garantita in ogni stato del procedimento e, quindi, anche nel corso dell'udienza preliminare;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 127 del 1993, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità della norma qui denunciata, nella parte in cui stabilisce che solo all'esito del dibattimento il giudice possa applicare la pena richiesta dall'imputato nell'ipotesi in cui il Pubblico ministero abbia espresso il proprio dissenso;

e che in tale occasione venne precisato che con la richiesta «anticipazione» del provvedimento decisivo sull'applicazione della pena richiesta dall'imputato, il *petitum* perseguito dal giudice *a quo*, «viene a porsi in stridente antinomia non solo con la struttura pattizia che sta alla base dello speciale procedimento che viene qui in discorso, ma, soprattutto, con il principio di parità delle parti, posto che il Pubblico ministero verrebbe ad essere autoritativamente «espropriato» del potere di esercitare in dibattimento il proprio diritto alla prova, che ben può volgersi a dimostrare, fra l'altro, proprio la fondatezza delle ragioni sulla base delle quali la stessa parte pubblica non ha ritenuto di accondiscendere alla richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato»;

che il detto principio è, *a fortiori*, riferibile alla questione di legittimità ora sottoposta all'esame della Corte, con la quale si richiede di «anticipare» ulteriormente l'esercizio del potere decisivo alla fase dell'udienza preliminare, così da privare il Pubblico ministero anche del suo potere quanto alla scelta del rito (v. anche sentenze n. 120 del 1984 e n. 81 del 1991);

che, profilandosi del tutto inconferente il richiamo anche agli ulteriori parametri invocati, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 101, primo comma, 3, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 489

Ordinanza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Imputati minorenni - Commercio di stupefacenti - Reato impossibile - Sentenza di proscioglimento e misure di sicurezza - Inapplicabilità - Fattispecie da inquadrarsi piuttosto in diversa ipotesi di reato - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 39).****(Cost., art. 76).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37, secondo comma, 38, secondo comma, e 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1994 dal Tribunale per i minorenni di Bologna nel procedimento penale a carico di Polesi Cristian, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994; il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Bologna premette in fatto che, all'esito di un dibattimento celebratosi nei confronti di un minorenne imputato del reato di «commercio di stupefacenti», è emerso che le pasticche che l'imputato stesso aveva ammesso di aver acquistato e spacciato nelle discoteche ritenendole di «xstasy», in realtà sono risultate contenere sostanze varie, nessuna delle quali però classificabile come stupefacente;

che alla stregua di tali risultanze il giudice *a quo* ravvisa nella fattispecie una ipotesi di reato impossibile, sicché, tenuto conto della gravità della condotta e della pericolosità dell'imputato, dovrebbe essere applicata nei suoi confronti con la sentenza di proscioglimento una misura di sicurezza a norma dell'art. 49, ultima parte, del codice penale;

che a tale conclusione non è peraltro possibile pervenire in quanto, osserva il rimettente, le misure di sicurezza non sono applicabili ai minorenni né in caso di proscioglimento, a norma dell'art. 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), né, comunque, quando sussiste il pericolo che l'imputato possa commettere reati diversi da quelli previsti dall'art. 37, comma 2, del medesimo decreto;

che la disciplina dettata dagli artt. 37, comma 2, 38, comma 2 e 39 del d.P.R. n. 448 del 1988 risulterebbe pertanto in contrasto con l'art. 76 della Costituzione in quanto, sostiene il giudice *a quo*, il legislatore delegato — per decisione politica autonoma — avrebbe introdotto regole dirette «a svuotare praticamente di contenuto il sistema di sicurezza nei confronti dei minori»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato la quale, riportandosi alla sentenza di questa Corte n. 182 del 1991, ha sollecitato l'identica declaratoria di inammissibilità e non fondatezza;

Considerato che il caso di specie, così come descritto nella narrativa del provvedimento di remissione, deve correttamente inquadrarsi non nella figura del reato impossibile ma nella diversa ipotesi del reato erroneamente supposto descritta dall'art. 49, primo comma, del codice penale, cosicché, non potendosi in nessun caso applicare nel giudizio *a quo* misure di sicurezza a norma dell'art. 49, ultimo comma, del codice penale, la questione — peraltro già dichiarata non fondata con la sentenza n. 182 del 1991 — si appalesa manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

●
PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, comma 2, 38, comma 2, e 39 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0037

N. 490

Ordinanza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Società commerciali - Natura di piccoli imprenditori - Esclusione - Analoga questione già esaminata dalla Corte (vedi sentenze nn. 395, 374, e 11 del 1993) - Richiamo alle sentenze nn. 54/1991 e 266/1994 - Erroneità delle premesse interpretative da parte del giudice *a quo* in contrasto con lo stabile orientamento giurisprudenziale - Manifesta infondatezza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, secondo comma, ultima parte).

(Cost., art. 3, primo comma, e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultima parte, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 maggio 1994 dal Tribunale di Monza sull'istanza proposta dalla s.p.a. Mariovilla nei confronti della s.d.f. G.A.M. Luce, iscritta al n. 488 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 26 maggio 1994 dal Tribunale di Rimini sull'istanza proposta dalla Banca Popolare Valconca di Morciano nei confronti della s.a.s. Carnevali Evio e C., iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso del procedimento instaurato per la dichiarazione di fallimento della società di fatto G.A.M. Luce di Sandri Andrea e La Rosa Antonino, il Tribunale di Monza, con ordinanza in data 4 maggio 1994, ha sollevato, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultima parte, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone che «in nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali»;

che, ad avviso del Tribunale rimettente, la società debitrice, non iscritta nell'Albo delle imprese artigiane, svolgeva attività di produzione e vendita di lampade con l'esclusivo lavoro dei due soci ed era alimentata da introiti particolarmente modesti, sì che potrebbe essere ritenuta «piccola impresa» se non vi ostasse il disposto dell'ultima parte dell'art. 1 del citato Regio decreto n. 267;

che, di conseguenza, il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma anzidetta per violazione dell'articolo 3, primo comma, della Costituzione, nonostante una precedente negativa pronuncia di questa Corte (sent. n. 54 del 1991);

che il concetto di piccolo imprenditore, secondo l'interpretazione corrente, si riferirebbe esclusivamente alle imprese individuali e non a quelle costituite in forma societaria, anche quando, per limiti dimensionali ed attività esercitata, esse non differiscono dalle prime, sì che ne discenderebbe una palese disparità di trattamento non solo tra imprenditori individuali e piccole società, ma, in questo stesso ambito, tra le società di persone a seconda che rivestano la qualifica formale di artigiane o commerciali;

che tale ultima incongruenza sarebbe stata favorita dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 368 del 1991, avrebbe affermato l'esclusione delle società artigiane dal fallimento e l'assoggettabilità di tutte quelle imprese societarie che — per limiti dimensionali e per l'assenza di speculazione e di profitto — non risultino piccoli imprenditori;

che l'irrazionale disparità di trattamento si apprezza ulteriormente in considerazione del fatto che la legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l'artigianato), secondo una diffusa interpretazione della giurisprudenza, richiede — per la qualificazione di società artigiana — l'iscrizione nell'Albo delle imprese istituito presso la Camera di commercio, onde due società, svolgenti le medesime attività economiche senza intento speculativo, sia per la modestia dei mezzi sia per la prevalenza del lavoro sul capitale, sarebbero diversamente trattate a seconda che abbiano o meno richiesto l'iscrizione nel predetto Albo;

che, pur avendo questa Corte respinto analoga questione di costituzionalità con le sentenze nn. 395, 374 e 11 del 1993 (tutte con preciso richiamo alla sentenza n. 54 del 1991), il tribunale rimettente ha creduto di doverla riproporre in ordine allo specifico profilo della differenziazione dei trattamenti conseguibili sulla base dell'iscrizione (o meno) della società personale nell'Albo previsto dalla legge;

che, con altra ordinanza, emessa nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società in accomandita semplice Carnevali Evio e C., il Tribunale di Rimini ha sollevato analoga questione di costituzionalità relativa all'art. 1, secondo comma, del Regio decreto n. 267 del 1942;

che, anche in questo caso, la società debitrice avrebbe tutte le caratteristiche per essere qualificata come piccolo imprenditore se non vi ostasse la disposizione impugnata;

che, ad avviso del giudice *a quo*, all'attuale stadio della legislazione la presunzione di speculazione e profitto, caratteristica delle società commerciali, non dovrebbe più ritenersi elemento essenziale delle società di capitale, come mostrerebbe l'esempio delle società sportive;

che ne conseguirebbe l'irrazionalità, nel mutato contesto legislativo, della presunzione assoluta della finalità lucrativa stabilita per tutte le società nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge fallimentare, tuttora in vigore, in quanto essa impedirebbe all'impresa societaria di fornire al giudice la prova circa le proprie piccole dimensioni (e, quindi, la prova dell'assenza dello scopo di lucro);

che altrettanto irragionevole sarebbe — rispetto alle società commerciali di persone — il differente trattamento riservato alle imprese artigiane a struttura societaria, per le quali non vi sarebbero invece ostacoli all'accertamento delle caratteristiche di piccola impresa, ai sensi dell'art. 2083 codice civile (censure di incostituzionalità in relazione ai parametri di cui agli art. 3 e 24 della Costituzione);

che, per entrambi i giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata;

Considerato che, con argomenti già valutati da questa Corte (sent. n. 266 del 1994), con le due ordinanze in esame viene impugnata l'identica disposizione rappresentata dall'art. 1, secondo comma, ultima parte, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui stabilisce che «in nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali»;

che l'unica sostanziale nuova prospettazione è costituita dal preteso diverso trattamento delle società «di piccole dimensioni» a seconda che abbiano (o meno) richiesto l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane;

che in ordine all'assoggettabilità (o meno) al fallimento della società artigiana debbesi prendere ulteriormente atto — come già rilevato nella citata sentenza n. 266 — dell'errato presupposto d'uno stabile orientamento giurisprudenziale;

che, pertanto, previa la riunione dei giudizi, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, ultima parte, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Monza e, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Rimini, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 491

*Ordinanza 15-30 dicembre 1994***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Sanità pubblica - Regione Lazio - UU.SS.LL. - Organizzazione - Impugnazione di decreto-legge non convertito nei termini - Manifesta inammissibilità.****(D.-L. 24 giugno 1994, n. 401, art. 1, terzo, quarto e quinto comma).****(Cost., artt. 3, 97, 117 e 118).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali), promosso con ricorso della Regione Lazio, notificato il 23 luglio 1994, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 53 del registro ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che la Regione Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali), deducendo la violazione degli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo l'infondatezza della questione;

Considerato che il decreto-legge n. 401 del 1994 non è stato convertito in legge nei termini costituzionali, ed è pertanto decaduto, come risulta dall'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 24 agosto 1994, n. 197;

che pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE**

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali) sollevata dalla Regione Lazio, per violazione degli artt. 3, 97, 117 e 118, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA*Il redattore:* GUIZZI*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 492

Ordinanza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - I.N.A.I.L. - Invalidi civili - Prestazioni erogate indebitamente prima del 31 dicembre 1991 - Natura assistenziale - Irripetibilità - Omessa estensione - Erronea individuazione della disposizione applicabile nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità.

(Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1994 dal Pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Marco Cencioni ed il Ministero dell'interno, iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso da Marco Cencioni nei confronti del Ministero dell'interno, il Pretore di Viterbo, con ordinanza emessa il 9 maggio 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), nella parte in cui, per le prestazioni erogate indebitamente prima del 31 dicembre 1991, non estende a quelle di natura assistenziale la regola dell'irripetibilità, tranne in caso di dolo, dettata per quelle previdenziali;

che la disposizione censurata dispone non si faccia luogo a recupero delle somme corrisposte dall'INPS ai propri assicurati, se sono state riscosse rate di pensione risultate non dovute a seguito della modifica del provvedimento di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione, salvo che l'indebita percezione dipenda da dolo dell'interessato;

che questa disposizione limitativa della ripetibilità dell'indebito in materia previdenziale, per effetto della sentenza di questa Corte n. 39 del 1993, continua ad essere applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente (o comunque pendenti) alla data dell'entrata in vigore dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha introdotto elementi nuovi, e più restrittivi, per la irripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebitamente corrisposte agli assicurati (corresponsione di esse con provvedimento definitivo; comunicazione di quest'ultimo all'interessato; esclusione di omessa o incompleta segnalazione del pensionato di fatti incidenti sulla pensione, sconosciuti all'ente erogatore);

che il caso esaminato dal giudice rimettente riguarda un invalido civile totale, dal 1984 titolare di pensione di inabilità a carico del Ministero dell'interno, il quale, essendo stato assunto nel settembre 1989 presso una pubblica amministrazione, aveva superato, dall'anno successivo, i limiti di reddito per la permanenza del diritto a pensione. Con provvedimento del 27 aprile 1993 la Commissione provinciale per l'assistenza e la beneficenza aveva revocato la pensione con decorrenza dal 1° gennaio 1990, ed il Prefetto di Viterbo aveva chiesto il rimborso delle somme percepite dall'invalido da quella data al 28 febbraio 1993;

che, ad avviso del giudice rimettente, non vi sarebbe alcun motivo razionale di differenziazione, ai fini della restituzione di somme indebitamente percepite, tra la posizione del titolare di prestazione previdenziale e quella del titolare di pensione assistenziale;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza della questione;

Considerato che il giudice rimettente, nel prospettare la questione di legittimità costituzionale, muove dal presupposto che per le prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili a carico del Ministero dell'interno viga il principio di incondizionata ripetibilità dell'indebito. Chiede pertanto una pronuncia che estenda per tali prestazioni la diversa regola, propria del sistema INPS, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto caratterizzata dalla non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta;

che il giudice *a quo* non tiene conto della norma contenuta nell'art. 3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 1977, n. 29, che, disponendo che la revoca della concessione dei benefici economici corrisposti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, non consente il recupero delle somme anteriormente corrisposte;

che, d'altra parte, solo a partire dal 1° gennaio 1994, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento della pensione di invalidità civile, l'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 prevede la ripetizione di tutti i ratei percepiti nell'ultimo anno che precede la revisione; ripetizione che tuttavia continua a non essere consentita quando l'interessato rinunci a godere delle provvidenze economiche dalla data dell'accertamento stesso;

che l'ordinanza di rimessione individua erroneamente la disposizione applicabile e pertanto la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Viterbo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 493

Ordinanza 15-30 dicembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Compromesso e arbitrato - Comune di Napoli e I.G.A.P. (Impresa generale affissioni pubblicitarie S.p.a.) - Forme di arbitrato obbligatorio in ordine alle controversie sorte a seguito di mancato accordo sulle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso nei contratti in corso d'opera - Introduzione nell'ordinamento - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (vedi sentenza n. 232/1994) - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 18, quinto comma, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440).
(Cost., artt. 24 e 102).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1993 dalla Corte di appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra il Comune di Napoli e la s.p.a. I.G.A.P., iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione della s.p.a. I.G.A.P.;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un giudizio vertente tra il Comune di Napoli e l'I.G.A.P. (Impresa Generale Affissioni Pubblicità) S.p.a., la Corte di appello di Napoli, con ordinanza emessa l'11 marzo 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 24 (*recte*: 29) ottobre 1987, n. 440;

che a parere del giudice rimettente la disposizione sarebbe in contrasto con gli artt. 24 e 102 della Costituzione, in quanto, a seguito della sentenza n. 49 del 1994 di questa Corte, deve ritenersi preclusa al legislatore la possibilità di introdurre nell'ordinamento forme di arbitrato obbligatorio in ordine alle controversie sorte a seguito di mancato accordo sulle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso nei contratti in corso d'opera, materia disciplinata anche dalla normativa in esame;

che si è costituita l'I.G.A.P. S.p.a., concludendo per la dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione, essendo la relativa disposizione già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 232 del 1994 di questa Corte;

che la stessa parte ha chiesto altresì, in applicazione dell'ultima parte dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del Regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, nonché dell'art. 4-bis del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363, in quanto testualmente riproduttivo della norma contenuta nella disposizione già dichiarata illegittima;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 232 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, nella parte in cui demanda alla Commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del Regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure di cui allo stesso art. 18;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, avendo per oggetto una norma che non fa più parte dell'ordinamento per essere già stata dichiarata, successivamente all'ordinanza di rimessione, costituzionalmente illegittima;

che resta pertanto assorbita, indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla sua ammissibilità, la richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di altre disposizioni non oggetto di impugnazione nel presente giudizio.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione, dalla Corte di appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0041

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 754

*Ordinanza emessa il 9 giugno 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 dicembre 1994)
dal magistrato di sorveglianza di Palermo nel procedimento di esecuzione nei confronti di Colletti Filippo*

Circolazione stradale - Previsione che la sottoposizione a misura di sicurezza personale configuri requisito ostativo di rilascio della patente di guida e comporti la revoca di quella rilasciata prima dell'adozione della misura stessa - Mancata previsione della facoltà del magistrato di sorveglianza di autorizzare l'uso della patente di guida per comprovata esigenza lavorativa nei confronti di persone sottoposte a misure di sicurezza personale - Ingustificato deterioro trattamento del sottoposto a misura di sicurezza personale rispetto al condannato sottoposto alle misure della libertà controllata o della semidetenzione - Incidenza sul diritto al lavoro e sui principi della libertà di locomozione e della finalità rieducativa della pena.

[D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 120, primo comma, e 130, primo comma, lett. b)].

(Cost., artt. 3, 4, 16 e 27).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che, nell'ambito del procedimento di esecuzione della misura di sicurezza personale della libertà vigilata, cui Colletti Filippo, nato a Caccamo il 2 giugno 1953, ivi residente in via Roma n. 113, è stato sottoposto in forza dell'ordinanza del 17 dicembre 1993 del magistrato di sorveglianza di Palermo, lo stesso Colletti ha avanzato istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione all'uso della patente di guida per ragioni lavorative, patente revocatagli a seguito della sua sottoposizione alla misura di sicurezza.

Premesso che l'art. 120, primo comma, del codice della strada prevede, tra i requisiti ostativi al rilascio della patente di guida, la sottoposizione a misura di sicurezza personale e che l'art. 130, primo comma, lett. B) dello stesso codice prevede, in tal caso, ove la patente sia stata in precedenza rilasciata, che la stessa venga revocata.

Ritenuta l'incostituzionalità di tali norme per violazione degli artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione, almeno nella parte in cui non prevedono che il magistrato di sorveglianza possa autorizzare, nei confronti delle persone sottoposte a misura di sicurezza personale, l'uso della patente di guida per comprovate esigenze lavorative.

Invero, le norme denunciate si rivelano in contrasto con i principi di ragionevolezza e di parità di trattamento normativo, ove confrontate con altre norme assunte come *tertium comparationis*, quali l'art. 228 del c.p. che al quarto comma indica nel riadattamento sociale della persona mediante il lavoro una finalità che la libertà vigilata deve agevolare e l'art. 62 della legge n. 689/1981 che al secondo comma prevede con riferimento alle misure della libertà controllata e della semidetenzione che quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione della patente di guida in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.

Sotto il profilo della ragionevolezza, intesa come canone di coerenza dell'ordinamento giuridico, la questione si pone con particolare riferimento all'art. 228 del c.p., giacché, nei casi come quello che origina il giudizio *a quo*, in cui l'attività lavorativa richiede l'uso di automezzi e della relativa patente di guida, il ritiro di tale patente, nel corso dell'esecuzione della libertà vigilata con conseguente impossibilità o maggior difficoltà di svolgimento dell'attività lavorativa, contraddice le stesse finalità specialpreventive e risocializzanti della misura di sicurezza, inducendo contrari effetti criminogeni e desocializzanti. In tali casi la legge finisce con il contraddire se stessa, impedendo con una norma il raggiungimento di una finalità che si prefigge con altra norma.

Sotto il profilo della parità di trattamento normativo tra situazioni simili, la questione si pone con particolare riferimento all'art. 62 della legge n. 689/1981, giacché, al di là della diversità delle misure (sanzioni sostitutive della pena detentiva e misura di sicurezza personale), identica è la *ratio* che impone un medesimo trattamento normativo ossia il carattere rieducativo e risocializzante del lavoro che non deve essere ostacolato bensì agevolato da tali misure.

Su tale linea argomentativa, si rileva che le denunciate norme violano, altresì, l'art. 27 della Costituzione, giacché, nell'ambito della finalità rieducativa riferibile, a giudizio del rimettente, anche alle misure di sicurezza ed, in particolare, alla libertà vigilata (finalità già insita nella configurazione normativa dell'art. 228 del c.p. e accentuati con la legge 26 luglio 1975, n. 354), il lavoro si pone come un fondamentale elemento del processo rieducativo e come tale deve essere, nelle sue varie forme, agevolato e non ostacolato.

Infine, le norme denunciate presentano profili di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 4 e 16 della Costituzione, in quanto determinano, in casi come quello che ha originato il giudizio *a quo*, una irragionevole limitazione del diritto alla libera circolazione a mezzo di autoveicoli e una conseguente irragionevole compressione del diritto-dovere di svolgere una attività lavorativa secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, allorché tale attività è connessa all'uso di autoveicoli.

L'irragionevolezza di tali limitazioni discende, oltre che dagli argomenti prima esposti, dalla considerazione che, nel vigente sistema delle misure di sicurezza personali, tutti i casi di pericolosità sociale presunta ed i connessi effetti automatici sono stati aboliti e, nel quadro della piena giurisdizionalizzazione di tali misure, la decisione circa l'*an* ed il *quomodo* della loro applicazione è affidata alla discrezionalità della magistratura di sorveglianza.

In contrasto con tale sistema e con i principi che lo informano, gli artt. 120 e 130 del codice della strada riconnettono la compressione di diritti costituzionalmente garantiti, come quelli in esame, non già ad un giudizio concreto di pericolosità sociale che giustifichi, per ragioni di sicurezza di volta in volta apprezzabili, tale compressione, sibbene ad un rigido meccanismo di automatica e inderogabile preclusione normativa dipendente dal semplice fatto della sottoposizione presente o passata alla misura di sicurezza personale.

Tale sottoposizione si atteggia non già quale indice di attuale pericolosità sociale, come può desumersi dalla rilevanza data anche alla sottoposizione passata, sibbene quale requisito morale ostativo, come esplicitamente indicato dalla stessa rubrica dell'art. 120 del codice della strada.

Siffatta automatica e inderogabile preclusione normativa sottrae così in modo irragionevole una sfera di libertà costituzionalmente rilevante alle garanzie di giurisdizionalità e di valutazione discrezionale dei concreti presupposti per la sua compressione, garanzie sancite, in materia di esecuzione delle misure di sicurezza, dall'art. 2, n. 96, della legge 16 febbraio 1987, n. 81.

Tale limitazione *ex lege* si configura, altresì, nella disciplina dell'art. 120 del codice della strada, come una sorta di pena accessoria anomala conseguente alla sottoposizione alla misura di sicurezza, una sorta di *capitis diminutio* morale del soggetto, reintegrabile soltanto con la riabilitazione e, come tale, non riconducibile ai motivi di sicurezza che l'art. 116 della Costituzione pone come ragione giustificatrice della limitazione legislativa.

Ritenuto, alla luce delle considerazioni prima svolte, di dover sollevare la prospettata questione di legittimità costituzionale, in quanto rilevante e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, primo comma, e 130, primo comma, lett. B), del codice della strada, per violazione degli artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'interessato e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Palermo, addì 9 giugno 1994

Il magistrato di sorveglianza: MAZZAMUTO

n. 755

Ordinanza emessa il 19 ottobre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Flore Luciano

Pena - Pene detentive - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilità, per interpretazione costante della Corte di cassazione, per i reati militari giudicati dall'autorità giudiziaria militare - Ingiustificata disparità di trattamento tra imputati di reati comuni e imputati di reati militari anche in relazione al reinserimento sociale del condannato.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza all'udienza del 19 ottobre 1994 nel procedimento penale n. 638/a/94 a carico di Flore Luciano, nato a San Severino Marche il 15 agosto 1975 e residente in Apri (Macerata) contrada Piaggia, n. 9; recluta del d.m. di Ancona; libero, assente, imputato del reato di «rifiuto del servizio militare» (art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sost. dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695) perché, al di fuori dei casi di ammissione ai servizi sostitutivi del servizio militare rifiutava il servizio militare di leva, prima di assumerlo, adducendo motivi di coscienza, attinenti ad una concezione generale della vita fondata sui convincimenti religiosi di testimone di Geova.

In Ascoli Piceno il 20 aprile 1994.

FATTO E DIRITTO.

1. — Al termine delle indagini preliminari il p.m. chiedeva il rinvio a giudizio di Flore Luciano, per il reato di cui al capo d'imputazione.

All'udienza preliminare del 19 ottobre 1994 l'imputato — tramite il difensore come da procura speciale in atti — ha richiesto, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., l'applicazione della pena nella misura di mesi quattro di reclusione, sostituita con la libertà controllata per mesi otto.

Il p.m. ha prestato il proprio consenso, rilevando che ove, in adesione a precedenti decisioni della Corte di cassazione, il giudice ritenga inapplicabile anche in questo caso la sanzione sostitutiva, debba essere sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge n. 689/1981 in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Il difensore concludeva assumendo di condividere le argomentazioni del p.m.

Questo giudice ritiene che la questione di costituzionalità prospettata dal p.m. sia rilevante e non manifestamente infondata e quindi, rilevato il contrasto della disposizione di cui all'art. 53 della legge n. 689/1981 con l'art. 3 della Costituzione, debbano essere trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, con la sospensione del procedimento.

2. — Va anzitutto rilevato che la controversia, sorta dopo l'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689, sulla applicabilità delle sanzioni sostitutive per i reati militari, si era risolta con la sentenza della Corte costituzionale (7 luglio 1987, n. 279) con cui, preso atto della preclusione stabilita espressamente dal legislatore mediante il riferimento ai reati di competenza pretorile (art. 54 della legge n. 689/1981), la Corte dichiarò inammissibile la questione di costituzionalità relativa alla non utilizzabilità del sistema di sostituzione delle pene detentive per i reati militari (v. anche ordinanza 3 maggio 1990, n. 230).

Dopo che l'art. 5 della legge 12 agosto 1993, n. 296, ha abrogato l'art. 54 cit., ammettendo la sostituzione delle pene detentive per qualsiasi reato (salvo le esclusioni oggettive di cui all'art. 60 e purché si rientri nei limiti di cui all'art. 53), numerosi organi giudiziari militari hanno ritenuto pacificamente applicabili le sanzioni sostitutive anche per le pene detentive militari (che, ai sensi dell'art. 23 del c.p.m.p., sono espressamente comprese fra le «pene detentive o restrittive della libertà personale»); non è sembrato dubbio infatti che, secondo il generale principio di complementarità di cui all'art. 16 del d.p., anche per reati previsti da leggi penali speciali, quali sono le leggi penali militari, dovessero applicarsi le norme comuni in tema di sostituzione di pene.

La Corte di cassazione non ha tuttavia condiviso tale orientamento ed ha annullato tutte le statuizioni, sottoposte al suo esame, concernenti applicazione di sanzioni sostitutive da parte di giudici militari (cfr., ad esempio, Cass., sez. I, 28 febbraio 1994, Ferrari; Cass., sez. I, 31 marzo 1994, Billizzi; Cass., sez. I, 20 maggio 1994, Merlini; Cass., 31 maggio 1994, Pierri).

In proposito sembra che (anche se nessuna norma, salvo quanto disposto dall'art. 627, terzo comma, del c.p.p., stabilisce il carattere vincolante della interpretazione data ad una norma giuridica dalla Cassazione) il giudice di merito non può ignorare, anche se non lo condivide, l'orientamento del giudice di legittimità, quando questo sia espresso, come avvenuto nel caso di specie, in modo univoco e costante.

Pertanto, pur se la lettera dell'art. 53 non esclude i reati militari dell'ambito di applicazione delle sanzioni sostitutive, tale norma (come risultante dal consolidato indirizzo del giudice di legittimità ed ai fini della proponibilità della presente questione di costituzionalità) va letta come se non comprendesse i reati militari fra i reati per i quali è ammessa la sostituzione delle pene detentive brevi.

3. — Ciò premesso, sembra che sussista una differenza sostanziale fra la situazione normativa sottoposta all'esame della Corte costituzionale (e decisa con la sentenza n. 279/1987) e la disciplina che attualmente va presa in considerazione.

Allora infatti l'esclusione delle sanzioni sostitutive per i reati di competenza dei tribunali militari costituiva il frutto di una espressa scelta legislativa e la Corte si richiamò alla discrezionalità del legislatore che (considerate le difficoltà, non risolutive, ma tuttavia rilevanti, che avrebbe comportato l'applicazione delle sanzioni sostitutive ai militari) avrebbe potuto correttamente stabilire un regime speciale delle sanzioni sostitutive da applicare nei procedimenti penali militari. Adesso invece, poiché il legislatore ha fatto cadere l'ostacolo normativo prima esistente, l'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive si basa su una interpretazione del giudice: la verifica circa il rispetto del principio costituzionale di uguaglianza può quindi essere agevolmente compiuto mediante l'esame del rilievo che assumono, sotto il profilo costituzionale, le argomentazioni adottate dalla Corte di cassazione nelle sentenze citate.

Non sembra dubbio, infatti (e come più volte sottolineato dalla Corte costituzionale: v. ad es. sentenza 5 marzo 1992, n. 119), che una disparità di trattamento tra imputato per reati comuni e imputato per reati militari può trovare giustificazione solo in esigenze specifiche del consorzio militare, e non nell'apodittica affermazione della specialità della materia.

Nel caso di specie la disparità di trattamento fra imputato per reati militari e imputato per reati comuni non sembra in alcun modo giustificarsi in quanto la «difficoltà» di applicazione di alcune sanzioni sostitutive (già rilevata dalla Corte costituzionale e divenuta, nell'ottica della Corte di cassazione, causa di pregiudiziale incompatibilità) non concerne a ben vedere l'aspetto oggettivo dei reati militari (che configurano magari, come nel caso delle lesioni personali o del furto militare, fattispecie del tutto conformi a corrispondenti fattispecie comuni), ma piuttosto l'aspetto inerente alle condizioni soggettive della persona nei cui confronti dovrebbe essere applicata la sanzione.

In altre parole, i problemi relativi all'applicazione della semidetenzione e della libertà controllata ai militari in servizio concernono sia i condannati per reati militari che quelli per reati comuni: tanto è vero che la Corte di cassazione (3 novembre 1992, Marcialis) ha affermato, per un reato di competenza del giudice ordinario, che l'esecuzione della libertà controllata non può avvenire né proseguire nel corso della prestazione del servizio militare di leva.

Per converso, occorre osservare che solo una parte dei militari condannati dai tribunali militari sono militari in servizio. La maggior parte delle condanne, riguardando militari in servizio di leva, sono invece pronunciate dai tribunali militari quando gli imputati, tenuto conto dei tempi del procedimento penale, sono stati posti in congedo illimitato, o addirittura sono ormai estranei alle Forze armate, perché collocati in congedo assoluto (ad esempio per riforma).

Nessuna plausibile ragione si scorge per giustificare l'esclusione delle sanzioni sostitutive nei confronti dei militari in congedo. Né, d'altro canto, alcuna motivazione è stata addotta per dimostrare che sono gli specifici caratteri offensivi del reato militare a determinare l'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive. Se poi tale ultimo assunto fosse in

qualche sede sostenuto andrebbe per coerenza dichiarato che le sanzioni sostitutive non possono trovare applicazione nemmeno nei confronti dall'estraneo alle Forze armate che commetta un reato militare in concorso con il militare (art. 14 del c.p.m.p.): ciò che sembrerebbe davvero fuori discussione.

4. — In definitiva, secondo una ricostruzione della normativa vigente conforme ai principi costituzionali, il giudice militare dovrà, così come il giudice comune, valutare (ai sensi dell'art. 58 della legge n. 689/1981) la compatibilità della singola misura sostitutiva con le condizioni personali del condannato, in relazione anche alla circostanza che il militare sia in servizio o in congedo. Una generale preclusione per l'applicazione delle sanzioni sostitutive (compreso il caso che il reato militare sia commesso da militare in congedo) appare priva di giustificazione e comporta violazione del principio di uguaglianza, anche in ordine alla salvaguardia del principio di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione. Il giudice militare dovrebbe infatti negare l'applicazione della sanzione sostitutiva anche quando la ritenga la più idonea al reinserimento sociale del condannato.

Né, a giustificare il regime derogatorio per i reati militari, può valere il richiamo all'art. 60 della legge n. 689/1981, che, non contenendo alcuna esclusione per specifici reati militari, dimostrerebbe l'intenzione del legislatore di non aver voluto consentire la sostituzione delle pene per nessun reato militare. A parte la singolarità di tale argomento (che induce da una disposizione di esclusione da un beneficio, quindi di interpretazione tassativa, la ragione per l'ulteriore esclusione di una intera categoria di reati) va notato che nessuna delle fattispecie di cui all'art. 60 sembra poter entrare in comparazione, sul piano degli interessi tutelati, con reati previsti dalla legge penale militare (sul «carattere del tutto eccezionale del regime derogatorio all'applicabilità delle sanzioni sostitutive», cfr. Corte costituzionale, sent. 20 giugno 1994, n. 254). Di conseguenza, l'accoglimento della dedotta questione di costituzionalità non introdurrebbe alcuna sfasatura nel sistema penale, né si vede perché, d'altro canto, il legislatore dovrebbe necessariamente prevedere l'esclusione, nell'ambito dell'art. 60, di qualche reato militare.

5. — La rilevanza della questione sollevata presuppone una valutazione positiva (che questo giudice ritiene di poter compiere e che potrà essere ovviamente sindacata dalla Cassazione ove se ne assuma la manifesta illogicità) circa l'applicabilità, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 689/1981, della sanzione sostitutiva richiesta dalle parti.

Nel caso di specie infatti il reato è stato commesso prima dell'assunzione del servizio militare, da militare («considerato in servizio», ai sensi dell'art. 5 del c.p.m.p.) che consegnerà l'esonero per effetto dell'espiazione della pena (art. 8, terzo comma, della legge 22 dicembre 1972, n. 772). La pena principale da applicare è inoltre la reclusione, avendo la Corte costituzionale (sent. 26 luglio 1993, n. 358) affermato l'incompatibilità della pena militare con lo *status* degli obiettori di coscienza.

Con riguardo, infine, alla scelta della sanzione da applicare, ritiene questo giudice che la sanzione sostitutiva più idonea al reinserimento sociale del condannato, anche in relazione alla natura della violazione penale compiuta, sia effettivamente la libertà controllata, potendosi peraltro presumere che le prescrizioni inerenti a tale sanzione saranno adempiute dal condannato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive per i reati militari, in relazione all'art. 3 della Costituzione, ritenendo tale questione rilevante e non manifestamente infondata;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 19 ottobre 1994

Il giudice dell'udienza preliminare: MAZZA

N. 756

Ordinanza emessa il 22 febbraio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 dicembre 1994) dal tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Pisacane Giovanni e S.p.a. Banca Vallone

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Pensioni di pubblici dipendenti - Pignorabilità sino ad un quinto per ogni credito - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto ai dipendenti in costanza di rapporto.

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Pensioni di pubblici dipendenti - Pignorabilità sino ad un quinto della indennità integrativa speciale - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto ai dipendenti in costanza di rapporto.

[D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, primo comma, n. 3; legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 2, terzo comma, lett. c)].
(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 2000/1991 del ruolo generale a.c. promossa da Pisacane Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Vicentelli, mandato in atti, opponente, contro la Banca Vallone S.p.a. Gruppo Ambrosiano, corrente in Galatina, in persona del direttore generale *pro-tempore* dott. Flavio Venturi, opposta.

Va premesso:

a) con atto del 1° febbraio 1991 la Banca Vallone S.p.a. pignorava fino alla concorrenza di un quinto le somme che la direzione provinciale del Tesoro di Lecce eroga a titolo di pensione a Pisacane Giovanni *ex* dipendente del Ministero della difesa - Aeronautica militare;

b) con ricorso al pretore di Lecce il Pisacane ha proposto opposizione deducendo l'impignorabilità assoluta di quegli emolumenti, non ricorrendo alcuno delle eccezioni di legge;

c) sospesa l'espropriazione presso terzi, il pretore adito ha rimesso la parti davanti a questo tribunale, competente *ratione valoris*;

d) riassunta tempestivamente l'opposizione, in contumacia della banca opposta, venivano precisate le conclusioni come in atti riportate e all'udienza del 1° febbraio 1993 il collegio ha riservato la causa in decisione.

Tanto premesso, il collegio ritiene ancora una volta non infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui oltre che regolano i limiti di pignorabilità delle somme a titolo di pensione e di indennità integrativa speciale erogata dallo Stato ai suoi *ex* dipendenti.

Come rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 878 del 26 luglio 1988 il principio dell'impignorabilità, salvo tassative eccezioni, delle retribuzioni dei pubblici dipendenti fu posto in origine non a tutela di questi ultimi ma del buon funzionamento dei servizi pubblici, massime di quelli svolti dallo Stato. Successivamente quel regime è stato di volta in volta esteso fino a ricomprendere fattispecie e soggetti nettamente diversi tra loro, sicché non è più rinvenibile la sua *ratio* unitaria nell'esigenza di garantire il buon andamento degli uffici della pubblica amministrazione. Da qui, ha concluso il giudice delle leggi, la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Poiché la q.l.c. era sollevata in relazione alle retribuzioni maturate in costanza di rapporto la Corte costituzionale ha pronunciato nei limiti della sua rilevanza.

In quella sentenza, però, la Corte ha rilevato come non fosse ormai più sostenibile ritenere quella normativa dettata per la tutela di finalità di pubblico interesse tenuto conto che la stessa riguardava anche i pensionati «in ordine ai quali certamente non si pone il problema di garantire la funzionalità della pubblica amministrazione».

Con uguale motivazione ed espressamente richiamandosi alla citata sentenza n. 878/1988 la Corte con altra del 9 marzo 1990, n. 115, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. d), della legge 27 maggio 1959, n. 324, in materia di impignorabilità dell'indennità integrativa speciale erogata in pendenza di rapporto ai dipendenti dello Stato.

Non ignora il collegio che con ordinanza 21 aprile 1989, n. 231, la Corte ha dichiarato infondata la q.l.c. della normativa *de qua* in relazione al trattamento erogato agli *ex* dipendenti statali sollevata però sotto il profilo della differenza di trattamento rispetto alle pensioni dei dipendenti privati.

Ciò posto, reputa il tribunale, richiamandosi e prestando convinta adesione alle motivazioni che sottendono la citata sentenza n. 878/1988, che una disparità di trattamento costituzionalmente illegittima ex art. 3 della Costituzione si ponga ora, a seguito dei menzionati interventi ablatori del giudice delle leggi, tra la normativa che regola la pignorabilità degli emolumenti (sotto qualsiasi denominazione) erogati dallo Stato ai dipendenti in costanza di rapporto e quella relativa ai prepensionati *ex* dipendenti statali.

Come è ormai *jus receptum* il trattamento ordinario di pensione accordato agli *ex* dipendenti pubblici (compresi gli statali) non è più un sussidio di grazia elargito dal principe per assicurare all'*ex* dipendente, privato degli emolumenti propri del rapporto d'impiego, i mezzi minimi di sussistenza, ma si configura come una vera e propria retribuzione differita, rispetto alla quale l'*ex* dipendente vanta una posizione di diritto soggettivo perfetto, e che non ha più il fine esclusivo (o prevalente) di assicurare la mera sopravvivenza ancorata com'è, ad esempio, all'andamento delle retribuzioni dei dipendenti in servizio.

Quindi il trattamento economico che lo Stato eroga ai dipendenti in costanza di rapporto e agli *ex* dipendenti in quiescenza non è più fissato in funzione dei bisogni essenziali di questi ultimi, ma viene ritenuto in relazione al loro grado e alle loro posizioni (attuali ovvero svolte prima del collocamento a riposo), alle possibilità delle pubbliche finanze e in comparazione con i parametri adottati nel settore del lavoro privato.

In sostanza, e fatte salve le attribuzioni di particolari indennità correlate strettamente alla attualità del rapporto di lavoro, il nucleo di base della retribuzione (stipendio e i.i.s. ai dipendenti in servizio: pensione e i.i.s. a quelli in quiescenza) risponde ad una medesima *ratio*, consistente nell'attribuzione patrimoniale attuale o differita correlata alla prestazione lavorativa. Di conseguenza una diversità di trattamento del regime di pignorabilità basata esclusivamente sullo *status* di dipendente in servizio o di dipendente cessato dal rapporto di impiego non appare razionalmente giustificata.

Dubita perciò il tribunale della legittimità costituzionale ex art. 3 della Costituzione della normativa *de qua*.

La rilevanza della questione ai fini del giudizio di merito che ne occupa risulta *de plano*.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui non prevede la pignorabilità e la sequestrabilità delle pensioni corrisposte dallo Stato, fino a concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti dei suoi ex dipendenti e dell'art. 2, terzo comma, lett. c), della legge 27 maggio 1959, n. 324, nella parte in cui non prevede la pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità dell'indennità integrativa speciale istituita al primo comma, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato verso gli ex dipendenti dello Stato per giustificata disparità di trattamento rispetto alla normativa in materia vigente per i dipendenti dello Stato in costanza di rapporto;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la notifica integrale della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Lecce, addì 22 febbraio 1994

Il presidente: ESPOSTO

n. 757

*Ordinanza emessa il 6 ottobre 1994 dal tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra Guglieri Domenico e fallimento S.p.a. D.F.P.*

Procedimento civile - Procedimenti cautelari - Sequestro - Termine per l'esecuzione - Lamentata decorrenza dal deposito del provvedimento anziché dalla sua comunicazione - Compressione del diritto di difesa - Disparità di trattamento rispetto a qualsiasi altro procedimento cautelare - Richiamo ai principi delle sentenze nn. 201/1993, 538/1990, 102 e 120 del 1986.

(C.P.C., art. 675).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, discussa all'udienza collegiale del giorno 6 ottobre 1994 promossa con ricorso depositato in data 7 aprile 1994 da Guglieri Domenico con proc. e dom. avv. Francesco Santangelo di Piacenza e Paolo Grondona di Milano, ricorrente, contro fallimento G.F.P. S.p.a., in persona del curatore dott. Ciro D'Aries con proc. e dom. avv. Guido Ramacciotti, resistente.

Sul fatto

☛ Su richiesta del fallimento della soc. G.F.P. S.p.a., il giudice del procedimento cautelare con decreto *inaudita altera parte* autorizzava la curatela a procedere a sequestro conservativo sui beni di amministratori e sindaci della predetta società, fra i quali il rag. Domenico Guglieri; con successiva ordinanza resa nel contraddittorio delle parti, depositata l'11 novembre 1993, il giudice modificava il precedente decreto, riducendo l'entità della misura cautelare. Tale provvedimento a cura del fallimento ricorrente veniva notificato al Guglieri in data 17 novembre 1993; poi la cancelleria comunicava l'ordinanza solo in data 6 dicembre 1993; il ricorrente introduceva il giudizio di merito in data 21 dicembre 1993 e contestualmente provvedeva alla trascrizione del sequestro sui beni immobili del resistente.

Con ricorso depositato il 7 aprile 1994, il Guglieri chiedeva *ex art. 669-novies* del c.p.c. che il giudice della cautela dichiarasse l'inefficacia del sequestro, posto che l'attore aveva introdotto la causa di merito ed eseguito il sequestro oltre il trentesimo giorno dalla notizia del provvedimento e dal deposito dell'ordinanza.

Si costituiva il fallimento che si opponeva alla richiesta, sì che il giudice, rilevata la sussistenza di contestazioni, invitava le parti ad «istruire» la causa secondo il rito a cognizione ordinaria.

Sui motivi della decisione

Della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 675 del c.p.c. in relazione all'art. 24 della Costituzione e all'art. 3 della Costituzione.

All'esame del collegio sono sottoposte due distinte questioni entrambe inerenti alla inefficacia del sequestro conservativo ed entrambe connesse alla nuova disciplina dei procedimenti cautelari.

In particolare si tratta di stabilire se:

1) il *dies a quo* per la proposizione del giudizio di merito decorra sempre dalla comunicazione del provvedimento reso fuori udienza, a cura della cancelleria ovvero se esso decorra da un momento anteriore qualora si accerti che il ricorrente ne ha avuto notizia legale prima di ricevere la comunicazione;

2) se il *dies a quo* per l'esecuzione del sequestro decorra dall'emissione del provvedimento ovvero se per effetto della novella, anch'esso decorra dalla sua comunicazione.

Così prospettate le questioni, prima di esaminare se la conoscenza legale di un provvedimento possa surrogare la comunicazione, occorre logicamente accertare se il termine per l'esecuzione del sequestro sia rimasto inalterato pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 353/1990.

La norma di cui all'art. 675 del c.p.c. (termine d'efficacia del provvedimento) non è stata intaccata dalla riforma. Nel vigore della precedente disciplina sui sequestri, pur nella scarsa giurisprudenza edita, si segnala un precedente della Corte regolatrice, secondo il quale il termine di trenta giorni inizierebbe a decorrere dal momento del deposito del provvedimento in cancelleria (in questo senso, Cass. 12 marzo 1971, n. 710).

L'interpretazione adottata, pur conforme al dettato testuale della norma poneva, peraltro, qualche problema sulla tenuta costituzionale della disposizione, tanto è vero che il dubbio di incostituzionalità venne avanzato da un giudice di merito (Trib. Palermo 1^o ottobre 1982, Giur. cost., 1983, II, 799), per vero senza successo, posto che il giudice delle leggi ritenne manifestamente infondata la questione, osservando che la natura cautelare del procedimento rendeva non eccessivamente gravoso per la parte sequestrante l'onere di informarsi in cancelleria sull'avvenuto deposito del provvedimento.

Ora, a seguito della novella, il legislatore con l'art. 669-*octies* del c.p.c. ha previsto espressamente che il termine per l'inizio del giudizio di merito, nel caso di pronuncia del provvedimento positivo fuori udienza, decorra sola con la comunicazione a cura della cancelleria. Per effetto di tale soluzione, alcuni interpreti della nuova disciplina hanno ritenuto che possa essere applicata analogicamente la regola di cui all'art. 669-*octies* del c.p.c. anche alla fattispecie di cui all'art. 675 del c.p.c.

Ad avviso del tribunale tale interpretazione analogica non sembra poter essere efficacemente prospettata, dal momento che non si tratta di colmare una lacuna (come se vi fosse scritto, invece, «... entro 30 giorni»), quanto piuttosto di leggere una norma in modo diverso da quello espressamente suggerito dal dato testuale (lo scarso numero di precedenti conferma che effettivamente era consolidata la scelta di far decorrere dal deposito del provvedimento il *dies a quo* relativo al termine per l'esecuzione del sequestro).

Il collegio, pertanto, non ritiene possibile pervenire ad una lettura dell'art. 675 del c.p.c. opposta a quella indicata dal dato lessicale.

V'è da chiedersi, allora, se la norma così interpretata sfugga ancora alle censure di incostituzionalità, oppure se alla luce della nuova normativa e di altre pronunce della Corte, *medio tempore* intervenute, l'art. 675 del c.p.c. non si presti ad un intervento correttivo del giudice costituzionale.

Sulla non manifesta infondatezza

Con la novella del 1990, il legislatore ha chiaramente inteso riconoscere alla parte che ha ottenuto una misura cautelare maggiori garanzie rispetto al passato, nel senso che una volta tenutasi l'udienza, il ricorrente non ha l'onere di informarsi in cancelleria sull'avvenuto deposito del provvedimento, dal momento che il termine per radicare il giudizio di merito inizia a trascorrere solo dal momento in cui riceve formale avviso del deposito.

Tale norma, certamente diretta a garantire una effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, recepisce alcuni orientamenti emersi proprio a livello di Corte costituzionale in ordine alla necessità che taluni termini processuali inizino a decorrere solo a far data dal momento in cui sono portati a conoscenza del destinatario tramite comunicazione o notificazione.

Significative al riguardo sono varie decisioni in materia fallimentare. Corte costituzionale 29 aprile 1993, n. 201, ha stabilito che è incostituzionale l'art. 209 della legge fallimentare nella parte in cui non fa decorrere il termine per l'opposizione allo stato passivo dal momento in cui il creditore riceve l'avviso del deposito. Tale pronuncia fa seguito Corte costituzionale 14 dicembre 1990, n. 538 e 22 aprile 1986, n. 102, che avevano stabilito l'illegittimità costituzionale degli artt. 100 e 98 della legge fallimentare sempre con riferimento alla individuazione dei termini di impugnazione.

Ancor più significativo è il precedente costituito da Corte costituzionale 30 aprile 1986, n. 120, con il quale si è ritenuto costituzionalmente illegittima la disposizione con la quale, a termini dell'art. 98 della legge fallimentare, il creditore ha l'onere di notificare al curatore il ricorso introduttivo entro un termine perentorio senza essere posto a conoscenza della esistenza del decreto di fissazione dell'udienza.

Come è agevole notare, il percorso intrapreso dalla Corte costituzionale sembra ineluttabilmente indirizzato verso il riconoscimento di un principio generale secondo il quale i termini di decorrenza (tanto che si riferiscano ai gravami, quanto ad attività processuali da compiere a pena di inefficacia) non scattano se non dal momento in cui alla parte «onerata» è data formale comunicazione della esistenza del provvedimento giudiziario da impugnare o da eseguire.

Per questa ragione la norma di cui all'art. 675 del c.p.c. non può sottrarsi al sindacato di costituzionalità con riferimento all'art. 24 della Costituzione. Ma un motivo per riproporre alla Corte la questione di legittimità costituzionale si ritrova anche nel fatto che la mancata modifica dell'art. 675 del c.p.c. rende praticamente inutile l'art. 669-*octies* del c.p.c.

Infatti se il sequestrante per evitare la «perenzione» del sequestro per mancato inizio della esecuzione, deve attivarsi per conoscere il momento in cui il provvedimento cautelare viene depositato, è evidente che l'innovazione legislativa resta priva di significato.

Pur se di minor peso, la norma di cui all'art. 675 del c.p.c. sembra porsi in contrasto anche con il parametro di costituzionalità di cui all'art. 3 della Costituzione.

Infatti, se la *ratio legis* della novellazione in materia di procedimento cautelare è stata quella di pervenire ad una razionalizzazione del processo attraverso l'uniformità del procedimento, la mancata riforma dell'art. 675 del c.p.c. rende inspiegabilmente meno agevole il diritto di difesa del sequestrante rispetto al ricorrente di un qualsiasi altro procedimento cautelare, posto che non sono previste disposizioni particolari che stabiliscano ulteriori condizioni di efficacia della misura non in linea con le regole dettate dagli artt. 669-*octies* e *novies* del c.p.c.

Di tale disparità di trattamento, una volta introdotto il principio della unitarietà del procedimento, non v'è ragione, si che pare violato anche l'art. 3 della Costituzione.

Sulla rilevanza

La decisione pregiudiziale della Corte si qualifica come rilevante nel presente giudizio, posto che in casi di pronuncia di infondatezza il ricorso del Guglieri dovrebbe certamente essere accolto, mentre in caso di pronuncia di accoglimento, il collegio dovrebbe poi esaminare la valenza della condotta della parte che, in attesa di ricevere l'avviso della cancelleria, si attiva per conoscere l'esito dell'udienza.

Sussistono, pertanto, le condizioni per sospendere il presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale cui vanno rimessi gli atti ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di cui all'art. 675 del c.p.c. in relazione agli artt. 24 e 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il termine per l'esecuzione del sequestro inizi a decorrere dal deposito del provvedimento e non, invece, dalla sua comunicazione;

Sospende il presente giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale;

Dispone la trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale e ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e alla Presidenza del Consiglio, nonché comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.

Così deciso in camera di consiglio il 6 ottobre 1994.

Il presidente: PESCHIERA

Il giudice relatore: FABIANI

N. 758

*Ordinanza emessa il 14 ottobre 1994 dal tribunale di Pinerolo
nel procedimento civile vertente tra Stilli Antonietta e Conservatore dei registri immobiliari di Pinerolo ed altri*

Procedimento civile - Procedimenti cautelari - Sequestro giudiziario emesso fuori udienza - Termine di esecuzione - Lamentata decorrenza dalla pronuncia del provvedimento invece che dalla sua comunicazione alla parte - Disparità di trattamento rispetto ai ricorrenti di un qualsiasi altro procedimento cautelare - Incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.C., art. 675).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella procedura iscritta al n. 796/1994 r.g. aff. cont. promossa con reclamo da Stilli Antonietta, residente in Torino ed eletto domicilio in Pinerolo presso lo studio del proc. avv. Piero Ricchiardi, rappresentata e difesa per procura speciale in margine al ricorso del dott. proc. Laura Dutto del Foro di Torino, contro il Conservatore dei registri immobiliari di Pinerolo in-contraddittorio con Frache Bruno, domiciliato in Torino, via Bardonecchia, 17, p.m. in persona del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pinerolo;

Visto il ricorso depositato il 23 agosto 1994 con cui Stilli Antonietta ha proposto reclamo avverso il conservatore dei r.ii. di Pinerolo per avere quest'ultimo eseguito con riserva in data 28 luglio 1994 la trascrizione del sequestro conservativo autorizzato il 20 giugno 1994 dal g.i. del tribunale di Torino a favore di essa Stilli e contro Frache Bruno;

Atteso che tale reclamo, quale previsto dall'art. 2674-bis del c.c., è stato proposto e notificato al conservatore dei r.ii. nel termine stabilito dall'art. 113-ter delle disp. att. del c.c.;

Dato atto dell'audizione effettuata dal presidente all'udienza del 23 settembre 1994 della parte ricorrente e del conservatore reggente, previa tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione di detta udienza anche al p.m. ed al controinteressato Frache Bruno;

Visto il parere del p.m. in data 26 settembre 1994, contrario all'accoglimento del reclamo;

Atteso che l'esecuzione del sequestro in oggetto risulta essere stata effettuata da Stilli Antonietta con la relativa trascrizione da essa richiesta il 28 luglio 1994, e quindi — non operando la sospensione del termine nel periodo feriale — oltre trenta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza fuori udienza (20 giugno 1994) con cui il giudice del tribunale di Torino l'aveva autorizzata, mentre il predetto termine di trenta giorni non era ancora decorso se lo si computava come decorrente dalla comunicazione fatta alla Stillo (29 giugno 1994) dell'avvenuto deposito dell'ordinanza stessa;

Atteso che la trascrizione con riserva è stata legittimamente operata dal conservatore dei r.ii., in quanto il termine stabilito dall'art. 675 del c.p.c. per l'efficacia del provvedimento di autorizzazione del sequestro decorre dalla data del deposito in cancelleria del provvedimento stesso se pronunciato fuori udienza (cfr. Cass. 12 marzo 1971, n. 710) e la legittimità costituzionale dell'art. 675 del c.p.c. così interpretato è già stata affermata dalla Corte costituzionale con ordinanze 31 marzo 1988, n. 386, e 15 maggio 1990, n. 258;

Atteso che la modifica della disciplina dei procedimenti cautelari disposta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non pare giustificare una diversa interpretazione, in quanto detta legge ha lasciato invariato il testo dell'art. 675 del c.p.c. e la decorrenza del termine per l'instaurazione del giudizio di merito dalla data di comunicazione dell'ordinanza fuori udienza disponente un provvedimento cautelare è stata espressamente stabilita dall'art. 669-octies, terzo comma, del c.p.c. che non è per di sé estensibile al diverso caso del termine per l'esecuzione del sequestro;

Atteso peraltro che l'attuale formulazione dell'art. 669-octies, terzo comma, del c.p.c. denota come il legislatore abbia inteso assicurare l'esercizio del diritto di difesa si da evitare l'inefficacia dei provvedimenti cautelari pronunciati fuori udienza qualora venga omessa la tempestiva instaurazione del giudizio di merito da parte di chi non è stato informato dell'avvenuta pronuncia di detti provvedimenti, di modo che non sussiste più un generale onere di diligenza imponente alla parte interessata di attivarsi per conoscere la decisione del giudice onde evitare decadenze;

Atteso inoltre che la legge 26 novembre 1990, n. 353, ha disciplinato in modo unitario i procedimenti cautelari e che la necessità di rapida esecuzione sussiste tanto per i sequestri quanto per le altre misure cautelari (in particolare i provvedimenti di urgenza ex art. 700 del c.p.c.), di modo che la disposizione dettata dall'art. 675 del c.p.c. per i soli sequestri non pare più avere oggettiva giustificazione e può ravvisarsi un'ingiustificata disparità di trattamento tra chi intenda eseguire le diverse misure cautelari;

Atteso pertanto che pare riproponibile la questione della legittimità costituzionale dell'art. 675 del c.p.c. in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, quanto meno sotto il profilo della decorrenza del termine di efficacia dalla pronuncia del provvedimento di autorizzazione del sequestro anziché dalla comunicazione di tale provvedimento;

Ritenuta la rilevanza della predetta questione ai fini del presente giudizio, stante la tempestiva esecuzione del sequestro oggetto di causa qualora la decorrenza del termine di efficacia del provvedimento autorizzativo venga computata dalla comunicazione alla ricorrente del relativo deposito e l'inefficacia del provvedimento stesso nel caso contrario;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 1;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 675 del c.p.c. con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente giudizio;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Pinerolo, addì 14 ottobre 1994

Il presidente: EULA.

94C1376

n. 759

*Ordinanza emessa il 27 ottobre 1994 dal pretore di Terni
nel procedimento penale a carico di Tombesi Euro ed altro*

Inquinamento - Rifiuti (nella specie: «residui») provenienti dalla lavorazione di marmi) - Esclusione dalla categoria degli stessi se quotati in borse merci o in listini mercuriali istituiti presso le locali camere di commercio - Conseguente inapplicabilità della disciplina penale in tema di rifiuti a seguito di scelta amministrativa - Disparità di trattamento a seconda che il materiale sia o meno incluso nei listini ufficiali della Camera di commercio nelle diverse regioni - Lesione del principio di tutela del paesaggio in senso ampio; della salubrità dell'ambiente naturale ed urbano; di certezza del diritto penale, nonché di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - Penalizzazione per le imprese che abbiano affrontato ingenti investimenti per lo smaltimento dei rifiuti in armonia con le esigenze dell'ambiente.

(D.-L. 7 settembre 1994, n. 530).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 41).

IL PRETORE

• Nel procedimento penale n. 4207/93A a carico di Tombesi Euro e Tombesi Adino imputati, tra l'altro, «del reato di cui all'art. 25, secondo comma, del d.P.R. n. 915/1982 perché (...) realizzavano una discarica costituita da detriti e ritagli di marmo senza autorizzazione» provenienti dalla lavorazione di marmi della ditta SO.TE.MA. della quale sono titolari e legali rappresentanti, nonché imputati del reato di cui agli artt. 3, quinto comma, e 9-*octies*, terzo comma, del d.-l. n. 397/1988 convertito in legge n. 475/1988 e 3, terzo comma, e 9-*octies*, terzo comma, del d.-l. n. 397/1988 convertito in legge n. 475/1988 «perché omettevano di tenere il prescritto registro di carico e scarico dei rifiuti (detriti e ritagli di marmo)» come sopra indicato facendo anche infedele comunicazione alla regione (capi B e C della rubrica), osserva quanto segue.

La difesa ha preliminarmente richiesto immediata declaratoria di non doversi procedere per il reato citato assumendo che il fatto non è più previsto dalla legge come reato ai sensi del decreto-legge n. 530 del 7 settembre 1994 — art. 12 — in quanto i ritagli di marmo per cui è processo sono considerati residui riutilizzabili dal d.m. 5 settembre 1994.

Il p.m. di udienza, dott. Francesco Scavo, si è opposto a detta istanza ed ha richiesto a questo pretore di dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge citato, nella sua stesura integrale, intesa nella sinergia inscindibile di tutti gli articoli interconnessi, in quanto in contrasto con gli artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 41 della Costituzione e con le direttive CEE in materia di rifiuti.

Asseriva il p.m.: «Rilevato che nell'odierno processo la difesa ha chiesto l'applicazione della normativa di cui al d.l. 7 settembre 1994, n. 530, in relazione ai capi *B* e *C* contestati agli imputati e che pertanto tale normativa deve ritenersi potenzialmente applicabile, seppur non citata, nei capi in contestazione, ritiene che il decreto-legge stesso contenga precetti in contrasto con la Costituzione della Repubblica. In particolare ritiene il p.m. che il decreto-legge citato nella sua integrità normativa, in quanto contenente norme tra loro inscindibilmente connesse e comunque in particolare il precetto di cui agli artt. 2 e 12 e degli articoli in essi richiamati, del decreto-legge più volte citato, come tali applicabili al d.P.R. n. 915/1982 nonché al d.l. n. 397/1988 di cui ai capi *B* e *C*, contrasti con gli artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 41 della Costituzione. Ciò perché opera preliminarmente una disparità di trattamento inconciliabile con i principi generali dettati dall'art. 3 della Costituzione. Infatti premesso che i materiali derivanti dal ciclo produttivo dell'azienda sono stati fino ad oggi considerati per costante indirizzo giurisprudenziale come rifiuti dalla Corte di cassazione, si rileva che oggi invece se gli stessi sono indicati come residui e risultano inseriti nel listino mercuriale della camera di commercio locale, consegue che questi materiali sfuggono al regime dei rifiuti e sono di fatto depenalizzati; mentre coloro che, producendo medesimi residui in località differenti, oggetto di diversa determinazione da parte della camera di commercio locale, potrebbero vedere in base a tale diversa valutazione soggiacere la propria posizione a diversa sanzione anche penale. Ritiene il p.m. il contrasto tra il decreto-legge citato e l'art. 9 della Costituzione in quanto antitetico con i principi generali concernenti la tutela del paesaggio e del patrimonio ambientale del Paese considerato alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale; ancora rispetto all'art. 10 in quanto in contrasto con i principi dettati dalle normative e direttive comunitarie in materia. Infine in contrasto con i rimanenti articoli sopra citati per la non osservanza dei precetti ivi contenuti. Ciò premesso ritiene il p.m. rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata nel presente giudizio chiedendo altresì che la questione venga portata a conoscenza della Corte di giustizia europea con richiesta di sentenza interpretativa nel merito della materia in relazione alle direttive europee».

Rileva il pretore che la questione sollevata dal p.m. merita esame in quanto direttamente pertinente e pregiudiziale rispetto alla materia processuale in questione.

Al riguardo osserva il pretore quanto segue.

1. — La disciplina giuridica del settore ha fino ad oggi considerato come rifiuti tutti i residui derivanti da processi produttivi, anche se riutilizzabili, escludendo, allo stato, la possibilità di evoluzione diretta dei rifiuti in materie prime secondarie.

Costituisce cristallizzazione di questo principio la basilare sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 5 in data 29 maggio 1992 — ud. 27 marzo 1992 — Imp. Viezzoli:

«In tema di smaltimento di rifiuti industriali, con il d.l. 9 settembre 1988, n. 397, convertito in legge 9 novembre 1988, n. 475, si è inteso riservare un regime giuridico diverso da quello cui sono sottoposti i rifiuti in generali residui derivanti da processi produttivi, suscettibili di riutilizzazione, qualificabili, come materie prime secondarie ai sensi dell'art. 2 del detto d.l. Peraltro nel menzionato art. 2 il legislatore ha dettato solo una normativa-quadro, di tal che, perché a siffatti residui sia applicabile la nuova disciplina in deroga, è necessario che siano prima emanate le norme di cui ai commi quarto e sesto del predetto articolo. Ne consegue che sino a tale momento alle materie prime secondarie continua ad applicarsi la disciplina generale sui rifiuti di cui al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha anche evidenziato che le materie prime secondarie, proprio perché si tratta pur sempre di sostanze di cui il donatore si disfa o ha l'intenzione di disfarsi, non rappresentano una categoria autonoma ed alternativa rispetto ai rifiuti vari e propri, ma ne costituiscono solo una specie, sia pure particolare, attesa la loro provenienza e la loro attitudine ad essere utilizzate come materie prime in altri processi produttivi)».

In tale contesto la giurisprudenza ha fino ad oggi affermato che nella generale categoria dei rifiuti rientrano non solo le sostanze e gli oggetti che si possono considerare tali sin dall'origine (ad es. immondizie), ma anche quelle sostanze ed oggetti non più idonei a soddisfare i bisogni cui essi erano originariamente destinati, pur se non ancora privi

di valore economico, sicché «abbandonato o destinato all'abbandono» va inteso non nel senso civilistico di *res nullius* o di *res derelicta*, disponibile alla apprensione di chiunque, sebbene di sostanza od oggetto ormai inservibile alla sua funzione originaria, dismesso o destinato ad essere dismesso da colui che lo detiene, anche mediante un negozio giuridico (cfr. Cass. sez. III 26 febbraio 1991, n. 2607 — imp. Lunardi).

Consegue che, nella dottrina e giurisprudenza fino ad oggi tracciata, se quello sopra delineato è il concetto di rifiuto, è evidente allora che «le materie prime secondarie, proprio perché si tratta pur sempre di sostanze di cui il detentore si disfa o ha l'intenzione di disfarsi, lungi dal rappresentare una categoria autonoma ed alternativa dei rifiuti veri e propri, ne costituiscono solo una specie, sia pure particolare, attesa la loro provenienza e la loro attitudine ad essere utilizzate come materie prime in altri processi produttivi» (cfr. motivazione citata sentenza sezioni unite).

2. — La giurisprudenza italiana, e comunitaria, ha sempre rifiutato di accogliere la tesi che un rifiuto, se riutilizzabile, non è più un rifiuto, con la conseguente deregolamentazione e sottrazione alla disciplina specifica in materia (in Italia, il d.P.R. n. 915/1982).

Va rilevato che la sentenza «interpretativa» n. 359 del 14 febbraio 1988 della Corte europea di giustizia precisava che «una normativa nazionale la quale adotti una definizione di rifiuto escludente le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica non è compatibile con le direttive CEE» (riportata integralmente in Amendola — «Inquinamento ed industria» — Roma 1992).

3. — Le direttive CEE n. 156 del 18 marzo 1991 e n. 689 del 12 dicembre 1991 ed il regolamento n. 259 del 1° febbraio 1993, ancora da recepire in Italia, hanno impostato un criterio a livello europeo per disciplinare alla radice il concetto, creando il principio delle materie prime secondarie con connesse procedure semplificate per quei residui destinati al riutilizzo o alla produzione di energia.

Va sottolineato, al riguardo, che in particolare la nuova direttiva-quadro n. 91/156 (per la quale è scaduto il 1° aprile 1993 il termine ultimo per il recepimento in Italia) delinea da un lato in modo particolareggiato l'ambito dei rifiuti recuperabili, definendo sia le operazioni di recupero sia i rifiuti che ad esse possono essere sottoposti (senza equivoci di carattere soggettivo unilaterale), e dall'altro autorizza adempimenti semplificati per le operazioni che li riguardano (cfr. Amendola — «I rifiuti normativa italiana e comunitaria» — Milano 1992).

4. — In detto contesto si inserisce la decretazione d'urgenza operata nel nostro Paese in materia, il cui ultimo provvedimento è costituito dal d.l. n. 530 del 7 settembre 1994.

Ad avviso dello scrivente pretore il citato decreto-legge, prevedendo principi che tendono a sottrarsi alla disciplina fino ad oggi delineata dalla dottrina e dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria come sopra esposta, si pone in contrasto con la direttive CEE in materia.

5. — In primo luogo si rileva che sussiste netto contrasto con le normative di settore esistenti e le sentenze della Cassazione, della Corte costituzionale e della Corte europea di giustizia laddove con un semplice espediente terminologico si sottraggono in blocco ed all'improvviso alla disciplina del d.P.R. n. 915/1982 (che regola anche i rifiuti da recuperare e riutilizzare) ed alla disciplina comunitaria (che li chiama «rifiuti destinati al recupero») tutti quei rifiuti che vengono ribattezzati «residui» e non si chiarisce mai espressamente se essi rientrano nella categoria dei «rifiuti».

Va osservato che la categoria dei «residui» (definiti dall'art. 3 - g - «sostanze residuali suscettibili di essere utilizzate come materia prima e fonti di energia») rientra senza ombra di dubbio tra quelli che il d.P.R. n. 915/1982 e la normativa comunitaria 1991-1993 chiamano «rifiuti da recuperare».

Del resto, ad esempio, l'art. 7 del decreto sui movimenti transfrontalieri ammette che i «residui» sono disciplinati, quanto ad *import-export*, dal regolamento CEE n. 259 il quale riguarda i «rifiuti»; ed ancora l'art. 1, quarto comma, permette che queste disposizioni sui residui si applicano in attesa dell'attuazione delle direttive CEE sui rifiuti e richiama espressamente proprio la «definizione e la classificazione dei rifiuti effettuate dalle direttive CEE».

Questi punti confermano ulteriormente l'identità di fatto e di principio tra «residui» e «rifiuti».

6. — Il decreto-legge in esame sottrae in primo luogo a qualsiasi procedura ed obbligo tutti quei «materiali» che siano quotati in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali costituiti presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione, nonché tutti i semilavorati non costituenti residui di produzione e di consumo; e con ciò si supera anche la categoria dei «residui» creando una zona franca completamente deregolamentata.

Quindi per sottrarre quello che fino ad oggi è stato considerato un «rifiuto» addirittura dalla già blanda categoria dei «residui» è sufficiente un attestato di quotazione di una camera di commercio e una «ricognizione positiva» del Ministero dell'ambiente; ed in detto contesto, secondo le evoluzioni del caso, possono in linea teorica e potenziale rientrare gran parte dei rifiuti industriali.

Si tende così a creare di fatto una sottrazione alla fino ad oggi attuata disciplina penale di detti materiali con la semplice annotazione nel corpo di un listino ufficiale amministrativo, peraltro potenzialmente diverso da regione a regione.

L'elenco dei materiali predisposto dal Ministero dell'ambiente contiene molti di quelli che la direttiva CEE qualifica come «rifiuti recuperabili», unitamente a rifiuti storicamente oggetto di forte contenzioso penale a carico delle aziende produttrici nel contesto della disciplina sui rifiuti *ex d.P.R. n. 915/1982* (si pensi, a titolo di esempio, alle ceneri ed al caprolattame).

7. — Il decreto-legge in esame in secondo luogo crea, in attesa di future evoluzioni regolamentative, una disciplina transitoria ed immediata che di fatto sottrae al regime di gestione dei rifiuti (inclusi obblighi e doveri) tutti i residui, anche tossici e nocivi, definiti come materie prime secondarie dall'allegato 1 del d.m. 26 gennaio 1990, incurante del fatto che la Corte costituzionale con la sentenza n. 512 del 15 ottobre 1990 ha in gran parte cancellato il testo del d.m. stesso argomentando, tra l'altro, che l'individuazione di quelle materie prime secondarie non poteva essere compiuta «con le garanzie di certezza richiestes».

8. — Va ancora rilevato che viene ancora allargato l'ambito di questi residui «identificati» e delle relative operazioni di «recupero» con il d.m. 5 settembre 1994 perché l'allegato 3 di questo decreto è vastissimo e, di fatto, estende l'ambito dei residui a questi tutti i rifiuti industriali. Le caratteristiche previste rischiano di restare lettera morta a livello di fatto se si considera la carenza strutturale, numerica e professionale degli organi di controllo tecnici. È facile prevedere che in detto contesto, nel quale ancora peraltro non è stata resa operante l'agenzia per l'ambiente, gran parte dei rifiuti industriali saranno trasformati in «materiali» deregolamentati in toto o, al massimo, in «residui». Con azzeramento di tutta la disciplina sui rifiuti fino ad oggi seguita *ex d.P.R. n. 915/1982* ed in palese contrasto con le direttive specifiche della CEE in materia.

9. — Si deve inoltre registrare una modifica ad un principio portante del d.P.R. n. 915/1982 eliminando, a determinate condizioni, l'obbligo di autorizzazione e di iscrizione all'albo per lo «stoccaggio provvisorio» dei rifiuti tossici e nocivi «nell'insediamento di produzione o trattamento». E che trattasi di principio-cardine, uno degli assi portanti del sistema di disciplina sui rifiuti fino ad oggi impostato dal d.P.R. n. 915/1982, è confermato dal fatto che la Corte costituzionale (2 novembre 1992, n. 437) aveva bocciato tentativo analogo perché, trattandosi di rifiuti pericolosi, si elimina questo obbligo vengono meno quei «requisiti specifici affinché sia garantita l'eliminazione di ogni pericolo per la salute ed il degrado ambientale».

10. — Il sistema sanzionatorio penale è del tutto svuotato nella sua portata di fondo perché le sanzioni penali introdotte dall'art. 12 del decreto, in non chiaro parallelo con il d.P.R. n. 915/1982, partono dal presupposto di comune denominatore che i rifiuti-residui sono scarsamente pericolosi per la salute pubblica e per l'ambiente e dunque traccia norme ben più benevole in senso deterrente e repressivo.

Va notato, peraltro, che trattasi delle stesse sostanze fino ad oggi soggette al severo sistema sanzionatorio penale del d.P.R. n. 915/1982 e che hanno perso pericolosità soltanto grazie ad una modifica terminologica di definizione.

Uno dei punti cardine è costituito dal fatto che molti dei residui elencati nell'allegato 3, per i quali non è previsto alcun tipo di trattamento né è prevista con precisione la destinazione a cui essi possono essere indirizzati, vengono considerati *sic et simpliciter* residui non soggetti al d.P.R. n. 915/1982 perché «destinabili» ad un «possibile» riutilizzo che però non viene precisato.

Va ancora rilevato che molti dei rifiuti vengono ad essere classificati come residui prevedendo per la loro utilizzazione dei processi che si possono ricondurre tutti alla combustione, cosicché nell'ambito di tali processi vengono ad eliminarsi tutte le sostanze organiche in esse contenute appunto mediante combustione o, se si applicasse la normativa sui rifiuti, mediante incenerimento; tutto ciò determina che il processo di incenerimento a cui questi residui sono sottoposti viene però sottratto alla disciplina ed alla normativa tecnica precisa che riguarda l'incenerimento che sarebbe invece applicabile se tali residui fossero considerati rifiuti; in pratica la nozione di riciclo viene di fatto a mascherare l'incenerimento delle sostanze inquinanti presenti nel rifiuto iniziale.

Molti dei rifiuti, inoltre, vengono ad essere denominati residui non perché riutilizzabili in reali cicli di produzione come materie prime o come energia, ma ammettendo semplicemente che essi possano essere utilizzati per riempire depressioni del terreno o per realizzare rilevati e quindi di fatto possono essere attuate attività che se soggette alla normativa prevista dal d.P.R. n. 915/1982 sarebbero da considerare discariche in depressione o in rilevato.

Anche in questo caso, come nel precedente in cui veniva a determinarsi una *deregulation* dell'incenerimento, si attua una *deregulation* della discarica che viene ad essere denominata, paradossalmente, ripristino ambientale.

Altro elemento da considerare è che in molti casi le caratteristiche sia dei prodotti di partenza che di quelli riutilizzabili, nel caso questi differiscano dai primi, non sono in alcun modo precisate e quindi il loro utilizzo resta del tutto indefinito perché unico elemento di riferimento è la frase ricorrente «nelle forme usualmente commercializzate» che, in considerazione dei notevoli interessi economici che vengono coinvolti nelle attività di smaltimento rifiuti, è del tutto irrilevante.

Sempre nell'ambito della *deregulation* delle attività di smaltimento, oltre quanto già indicato per gli inceneritori e le discariche, vengono ad essere anche sottratte alla normativa dei rifiuti anche le attività di trattamento finalizzate non al recupero ma alla semplice inertizzazione del rifiuto stesso senza che per questo successivamente sia previsto un qualsiasi riutilizzo.

11. — Il decreto, sempre a livello sanzionatorio, introduce un pericoloso e opinabile elemento di valutazione soggettiva unilaterale laddove prevede nel quarto comma, ultima parte dell'art. 12 che le sanzioni del d.P.R. n. 915/1982 si applicano «qualora i residui non siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo».

E si riapre così un contenzioso interpretativo antico che la dottrina e la giurisprudenza avevano cancellato prevedendo il già sopra esposto concetto dell'impossibilità del passaggio diretto tra rifiuti e materie prime secondarie relegando nel concetto comunque di rifiuti anche i materiali suscettibili di riutilizzo.

Le citate direttive CEE dettano invece norme oggettive e risolutive in questo campo.

Il concetto di destinazione «in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo» ricollega di fatto primaria importanza alle dichiarazioni unilaterali e soggettive dell'imprenditore, posto che spetterà all'accusa provare il contrario e cioè che non vi è stato nè sarà possibile potenzialmente il citato riutilizzo. L'opinabilità e la infinita possibilità di interpretazioni diversificate caso per caso, materiale per materiale, creano di fatto una prospettiva di contenzioso infinito dai contorni e dagli estremi privi di ogni punto di riferimento di certezza e limite oggettivo.

12. — Si rileva ancora che il decreto «sana» qualsiasi reato commesso in tema di «residui» in passato utilizzando in *bonam partem* anche il d.m. del 1990, annullato dalla Corte costituzionale, e le norme regionali di favore; così creando comunque una moratoria penale in un settore di gravissima incidenza sul campo della salute pubblica e della tutela dell'ambiente.

13. — Si rileva inoltre che la modifica in esame, sulla base di quanto sopra esposto, si pone in evidente contrasto con il principio «chi inquina paga», oggi chiaramente presupposta da diverse decisioni della Corte di cassazione (tra le altre, Cass. pen. sez. III, 2 febbraio 1994, n. 2525 e Cass. pen. sez. III, 6 aprile 1993, n. 3148). La norma denunciata infatti favorisce apertamente chi ha violato la legge e penalizza, invece, anche sul piano della concorrenza tra imprese, proprio le aziende che hanno affrontato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti e le proprie procedure di stoccaggio, deposito e smaltimento alle esigenze di tutela ambientale; e ciò appalesa, ad avviso dello scrivente, un contrasto con l'art. 41 della Costituzione.

14. — In detto svuotamento sanzionatorio di uno dei sistemi normativi più importanti in materia di tutela ambientale, così come tracciato nei punti precedenti, si profila ad avviso dello scrivente pretore una violazione del disposto dell'art. 9 secondo comma, della Costituzione, laddove la tutela del paesaggio, inteso secondo le più recenti pronunce della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, non deve essere inteso solo come bellezza estetica da cartolina ma come ambiente naturale in senso lato, quindi comprensivo anche degli inevitabili ed inscindibili aspetti bionaturalistici.

L'incertezza del diritto derivante dalla sinergia del sistema creato dal decreto in esame favorisce potenzialmente la dispersione di rifiuti, anche pericolosi, nell'ambiente naturale con conseguenze grave nocumento per l'integrità dell'ambiente.

15. — Per gli stessi motivi esposti in relazione all'art. 9 della Costituzione, si ritiene che la norma in esame si ponga in contrasto anche con l'art. 32 della carta costituzionale. Infatti nel concetto di tutela della salute come principio costituzionalmente garantito deve, per forza di cose, ricomprendersi il più vasto concetto della salute pubblica nel senso della salubrità dell'ambiente naturale ed urbano ove ciascun cittadino vive. Il diritto alla salute inteso anche come diritto all'ambiente salubre è stato ormai ripetutamente accertato in giurisprudenza (si veda per tutte la famosa sentenza delle sezioni unite n. 517 del 6 ottobre 1979, nonché la Corte costituzionale in data 30 dicembre 1987, n. 641 ed

in data 16 marzo 1990, n. 127). È fuor dubbio che la diminuita, ed anzi per certi versi di fatto del tutto caduta, possibilità di intervento deterrente/punitivo in sede di illeciti da rifiuti, anche potenzialmente pericolosi, crea i presupposti per una evoluzione incontrollata del fenomeno, incoraggiata dall'abbassamento della guardia in sede di controlli di p.g. e possibilità di intervento processuale; e tutto questo si traduce in via diretta in un danno per la salute e salubrità pubblica in un ambiente che resta così maggiormente ed incontrollatamente esposto al degrado inquinante.

16. — Si deve quindi argomentare che, con la chiave di volta del ricorso alla differenziazione terminologica («residui» e «materiali»), il decreto-legge in esame opera una deregolamentazione sulle stesse identiche materie che la normativa europea qualifica come «rifiuti destinati al recupero» e dunque si pone, a livello di fatto, in contrasto con le direttive CEE sopra citate prevedendo rispetto a detti testi normativi un trattamento ben più generoso e per certi versi del tutto deregolamentato.

Il contrasto si svilupperà in tutta la sua portata allorquando, entro il marzo 1995 (vedi legge comunitaria n. 146 del 22 febbraio 1994), il Governo dovrà dare attuazione alle due direttive CEE del 1991 «uniformando la disciplina nazionale alle definizioni ed alle classificazioni dei rifiuti individuati come tali dalla normativa comunitaria» e con particolare attenzione proprio al settore dei rifiuti recuperabili (art. 38/primo comma).

17. — Premesso quanto sopra, questo pretore dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge n. 530 del 7 settembre 1994, nella sua stesura integrale, intesa nella sinergia inscindibile di tutti gli articoli interconnessi, in relazione agli artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 41 della Costituzione.

In relazione agli artt. 3 e 25 richiama le argomentazioni sopra esposte con particolare riferimento al fatto che il decreto in esame ha attribuito di fatto alle camere di commercio il potere di sottrarre alla disciplina dettata per i rifiuti i materiali inseriti nei listini ufficiali, con la conseguenza di sottrarre gli stessi alla regolamentazione prevista dallo stesso decreto o, in alternativa, al trattamento sanzionatorio del d.P.R. n. 915/1982, con ciò creando di fatto un contrasto con i principi costituzionali di parità di trattamento e riserva di legge penale atteso che, tra l'altro, dall'inclusione nei listini ufficiali operata dalla camera di commercio in una regione e non in un'altra dipenderebbe l'operatività o meno degli obblighi sanciti nel decreto, con le relative sanzioni, e specularmente di quelli stabiliti nel d.P.R. n. 915/1982, con la conseguenza che uno stesso materiale potrebbe ricevere un diverso trattamento a seconda del luogo ove la legge viene applicata.

Quanto alla violazione della riserva di legge, il meccanismo in questione rende possibile, diversamente configurando un elemento della fattispecie penale, la rilevanza penale di un medesimo fatto (*sub d.-l. n. 530/1994 e sub d.P.R. n. 915/1982*) in relazione alla diversa e non definitiva classificazione dei materiali da parte delle locali camere di commercio.

Si rileva peraltro che non sana detto problema il d.m. 5 settembre 1994 perché trattasi di d.m. modificabile in ogni momento e quindi dalle sue modifiche in sinergia con l'attività delle camere di commercio, dipende l'applicazione della legge penale con totale incertezza del diritto in sede relativa.

In relazione all'art. 10 della Costituzione si richiama in modo integrale quanto sopra esposto in riferimento al contrasto di fondo generale tra il decreto-legge in esame e la normativa CEE in materia, fatto che determina in via diretta una possibile mancata conformazione dell'ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale riconosciute.

In ordine agli altri articoli della Costituzione si richiama quanto espresso nei punti precedenti.

Su detti temi si sottopone, la questione alla Corte costituzionale affinché stabilisca se il dettato del decreto-legge n. 530 del 7 settembre 1994 nella sua stesura integrale, intesa nella sinergia inscindibile di tutti gli articoli interconnessi, con particolare riferimento agli artt. 2 e 12 ed agli articoli ivi richiamati, si ponga in contrasto con gli artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 41 della Costituzione.

Da quanto sopra esposto, emerge che in applicazione della norma oggetto del giudizio di costituzionalità alla Corte costituzionale dovrebbe procedersi a verifica in ordine al capo di imputazione per appurare se la richiesta della difesa debba essere accolta ritenendo legittima la classificazione dei materiali in questione così come proposta dalla difesa stessa in relazione al decreto-legge in esame (con conseguente proscioglimento degli imputati in via preliminare) o se, invece, debba procedersi a giudizio ordinario sulla base dei principi antitetici sopra tracciati e secondo i canoni di certezza del diritto fino ad oggi seguiti in materia.

Dalle considerazioni esposte si desume che il presente giudizio non può essere definito, allo stato e vigente i principi del decreto-legge n. 530/1994 in esame, in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge n. 530 del 7 settembre 1994 avente per titolo «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti», nella sua stesura integrale, intesa nella sinergia inscindibile di tutti gli articoli interconnessi, con particolare riferimento agli artt. 2 e 12 ed agli articoli ivi richiamati;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata agli imputati, ai loro difensori, al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Terni, addì 27 ottobre 1994

Il pretore: SANTOLICI

94C1377

N. 760

Ordinanza emessa il 24 febbraio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 dicembre 1994) dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Politi Roberto contro Ente nazionale italiano per il turismo*

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Controversie giudiziali in corso - Prevista automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita nella misura pari al trenta per cento di quella in godimento alla data di cessazione dal servizio anziché nella misura del sessanta per cento come previsto per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni e per i ferrovieri iscritti all'O.P.A.F.S. - Disparità di trattamento di situazioni omogenee ed incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sulla garanzia previdenziale e sui principi della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata nonché di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, 2 e 4).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 38 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 237/1991 proposto da Politi Roberto, rappresentato e difeso dall'avv. Piorgioio Alberti, presso il quale è elettivamente domiciliato in Genova, via Corsica, 2/11; contro l'ENIT - Ente nazionale italiano per il turismo, in persona del presidente in carica, non costituito in giudizio; per ottenere l'accertamento del diritto alla liquidazione dell'indennità di anzianità includendo, nel computo della base retributiva l'indennità integrativa speciale, e la condanna dell'amministrazione al pagamento della relativa somma, con gli accessori di legge;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la documentazione acquisita al processo con decisione interlocutoria 18 agosto 1993, n. 308;

Viste le memorie prodotte dal ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 24 febbraio 1994 (relatore il Cons. Balba) la dott. proc. Maria Silvia Sommazzi per delega dell'avv. Alberti per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso notificato il 25/29 gennaio 1991 il sig. Roberto Politi, già dipendente dell'ENIT per il periodo 1° maggio 1965-1° ottobre 1987, formulava le domande meglio sopra precisate, esponendo che, al momento della cessazione del rapporto di impiego, percepiva lo stipendio pari a L. 805.865 mensili, maggiorato dall'indennità integrativa speciale nella misura di L. 836.916 mensili.

A titolo di indennità di anzianità gli è stata liquidata, con determinazione del direttore generale dell'ENIT in data 16 dicembre 1987 la somma di L. 19.570.198, al lordo delle ritenute di legge, indennità prevista dall'art. 155 del regolamento organico del personale, e calcolata sulla base del solo stipendio e non dell'intera retribuzione, compresa la indennità integrativa speciale.

A sostegno del preteso diritto ad ottenere la riliquidazione assumendo a base del computo anche la i.i.s., il ricorrente rappresenta quanto segue.

L'indennità integrativa speciale è stata introdotta dalla legge n. 324/1959, estesa ai dipendenti ENIT in forza della facoltà prevista dall'art. 16 della medesima legge, il cui art. 1 è stato modificato dalla legge n. 185/1960, nel senso che la i.i.s. non deve essere computata agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e della indennità di licenziamento.

Per trattamento di quiescenza va inteso il trattamento di pensione; per trattamento di previdenza l'indennità di buonuscita ENPAS; ne consegue che non sono stati considerati i trattamenti di fine rapporto strettamente correlati all'elemento retributivo, come del resto assumono le decisioni della Corte costituzionale che hanno negato una illegittima disparità di trattamento tra dipendenti pubblici percettori di trattamenti di fine lavoro con natura di retribuzione differita (indennità di anzianità) ovvero con natura previdenziale (indennità di buonuscita). Nella predetta legge pertanto non sussistono ostacoli per la computabilità della i.i.s. nella indennità di fine lavoro avente natura retributiva; la pretesa del ricorrente dovrebbe così trovare accoglimento in base all'art. 13 della legge n. 70/1975 che commisura la indennità di anzianità ad una percentuale dello stipendio annuo in godimento; e l'art. 25 del d.P.R. n. 411/1976 fa rientrare nella nozione di stipendio annuo anche la indennità integrativa speciale.

Il ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso, prospettando in successivo scritto difensivo ulteriori considerazioni sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 5-19 maggio 1993 nel frattempo intervenuta e che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i combinati disposti degli artt. 1, terzo comma, lettere b) e c) della legge n. 324/1959 con gli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032/1973, con gli artt. 3 e 26 della legge n. 70/1975 e con gli artt. 14 della legge n. 829/1973 e 21 della legge n. 201/1985.

Chiamato una prima volta alla pubblica udienza del 1° luglio 1993 e trattenuto in decisione, la Sezione disponeva incumbenti istruttori, in esito ai quali il ricorso si ripresenta per la decisione su ulteriore scritto difensivo del ricorrente nel quale lo stesso ha eccepito anche la illegittimità costituzionale della legge n. 87/1994 negli artt. 1, lett. a), e 2, quarto comma, in relazione, da un lato, a fondamentali precetti costituzionali, quali quelli enunciati negli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, e, dall'altro, ad alcuni principi di diritto civile, come quello per il quale i debiti liquidi ed esigibili producono interessi dalla scadenza, di pieno diritto e indipendentemente dalla domanda (art. 1282, primo comma, del cod. civ.) e quello in forza del quale i crediti del lavoratore subordinato determinano interessi dal momento in cui sono maturati, con la conseguenza che gli stipendi e gli altri elementi della retribuzione (fra i quali anche l'indennità integrativa speciale) devono essere pagati a date fisse, dalle quali decorrono gli interessi, secondo la regola generale.

Non si è costituita in giudizio l'amministrazione pubblica intimata.

DIRITTO

1. — Come accennato in fatto, il ricorrente, già dipendente E.N.I.T. dal 1° maggio 1965 al 1° ottobre 1987, in questa sede ha chiesto l'accertamento del diritto alla liquidazione dell'indennità di anzianità, includendo nel computo della base retributiva l'indennità integrativa speciale, con la condanna dell'amministrazione al pagamento della relativa somma, con accessori di legge (rialutazione e interessi).

2. — Il 6 febbraio 1994 (giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*) è entrata in vigore la legge 29 gennaio 1994, n. 87 (che reca «norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti»).

L'art. 1 di tale legge dispone che — in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, conseguente all'applicazione del d.lgs. n. 29/1993, e ferma la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali — l'indennità integrativa speciale viene computata, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio, per i dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975 nella misura di una quota pari al trenta per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità [art. 1, lett. a)]; per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonché per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione del servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento [art. 1, lett. b)].

L'art. 2, quarto comma, aggiunge poi che «le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi, né a rivalutazione monetaria».

L'art. 4, infine, prevede che «i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la liquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti» (primo comma) e che «i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto» (secondo comma).

3. — Alla stregua dell'art. 4 sopra trascritto il presente giudizio, avendo per oggetto la liquidazione del trattamento di fine servizio con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale dovrebbe essere dichiarato estinto d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.

Il collegio, peraltro, dubita della legittimità costituzionale della citata norma, non solo e non tanto perché l'oggetto del giudizio sarebbe più ampio di quello considerato nella norma, comprendendo anche rivalutazione e interessi e la condanna al pagamento delle somme relative, come prospetta il ricorrente, — interessi e rivalutazione, pure richiesti, in realtà non integrano qualitativamente oggetto diverso da quello costituito dal credito principale, né la richiesta condanna al pagamento di questo e di quelli, e delle spese di giudizio, muta l'oggetto di quest'ultimo, tutto in effetti risolvendosi nella «riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale» (art. 4) — quanto perché, come ha chiarito la Corte costituzionale (cfr. la sentenza 7-10 aprile 1987, n. 123), norme del tipo di quella in esame, imponendo al giudice di dichiarare d'ufficio l'estinzione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge viola l'art. 24 della Costituzione (diritto di azione e di difesa). Ed invero, il *ius superveniens*, pur favorevole al ricorrente, lo è solo in minima parte, in relazione al *petitum* dedotto in giudizio, perché, da un lato, prevede il computo — nella base di calcolo della indennità di anzianità — della indennità integrativa speciale nella ridotta misura di una quota pari al trenta per cento del suo ammontare (rispetto alla pretesa attesa di una quota certamente più consistente) e nega, dall'altro, i richiesti interessi e rivalutazione e compensa le spese del giudizio tra le parti.

Nella fattispecie pertanto il *ius superveniens* non ha carattere pienamente satisfattivo tale da giustificare, da un lato, l'estinzione dei giudizi pendenti e l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, e da essere, dall'altro, ritenuto inadatto a menomare il diritto di azione e di difesa di chi avesse già adito la sede giudiziaria.

Non può, dunque, escludersi che l'art. 4 della legge n. 87/1994 violi i principi fondamentali di azione e di difesa enunciati nell'art. 24 della Costituzione. L'esame di tale questione — non manifestamente infondata per le ragioni anzidette e certamente rilevante nella fattispecie in esame, in quanto da essa e dal suo esito positivo o negativo dipende la definizione del giudizio nel merito o la dichiarazione di estinzione dello stesso — deve essere conseguentemente rimesso al competente giudice costituzionale.

4. — Se la Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge n. 87/1994, rimuovendo così l'impedimento normativo alla conclusione del giudizio nel merito, proprio nella prospettiva dell'esame di merito della pretesa azionata in questa sede assume rilevanza una ulteriore questione di legittimità costituzionale, e cioè quella che investe l'art. 1, lett. a), e l'art. 2, quarto comma, della legge n. 87/1994, in relazione agli articoli 3, 36, 38 e 97 della Costituzione nonché ad alcuni principi di carattere generale in materia di diritto del lavoro.

Si è sopra ricordato che l'art. 1, lett. a), della legge n. 87/1994 riconosce ai dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975 il diritto a vedersi computata, nella base di calcolo della indennità di buonuscita, l'indennità integrativa speciale nella misura di una quota pari al trenta per cento di quella in godimento alla data della cessazione dal servizio, mentre l'art. 2, quarto comma, della stessa legge esclude che le somme dovute a tale titolo diano luogo a corresponsione di interesse e rivalutazione monetaria.

Ora, le norme predette, come osserva la difesa del ricorrente, sembrano confliggere, per un verso, con il principio generale espresso nell'art. 1282, primo comma, del codice civile per il quale i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto e indipendentemente dalla domanda; per l'altro, con il principio in base al quale i crediti del lavoratore subordinato determinano interessi dal momento in cui sono maturati, con la conseguenza che gli stipendi e gli altri elementi della retribuzione, indennità integrativa speciale compresa, devono essere pagati a date fisse, dalle quali decorrono gli interessi, secondo la regola generale.

Le stesse norme poi sembrano confliggere: con l'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza) perché, per i dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975, includono, nella base di calcolo della indennità di buonuscita, solo una quota pari al trenta per cento dell'indennità integrativa speciale in godimento alla data della cessazione dal servizio [art. 1, lett. a)], mentre per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni e gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato includono la più alta quota del sessanta per cento [art. 1, lett. b)] e lasciano ferma la (ancora diversa) disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali (art. 1, primo alinea), in tal modo ulteriormente aggravando una situazione di sperequazione tra i vari comparti dei dipendenti pubblici e tra questi ultimi e i dipendenti privati già esistente nell'ordinamento e censurata dal giudice costituzionale; con gli articoli 36 e 38, perché il disconoscimento di interessi e rivalutazione incide sulla garanzia del trattamento di anzianità idoneo ad assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita; con l'art. 97 (buon andamento e imparzialità dell'amministrazione), perché in modo apparentemente irrazionale e illogico riconosce solo una quota dell'indennità integrativa speciale e introduce una deroga al principio fondamentale di liquidazione dei debiti liquidi ed esigibili, a favore dello Stato.

È appena il caso di aggiungere che le violazioni sopra ipotizzate non sono affatto mitigate e rese per così dire innocue e accettabili dal carattere in un certo senso transitorio della controversa disciplina («in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati ...»), vuoi perché gli istituti più duraturi nell'ordinamento giuridico italiano sono spesso nati sotto il segno della transitorietà: vuoi perché l'art. 1 della legge n. 87/1994, oltre a discriminare i dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975 dai dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, lascia ferma a tempo non determinato e ragionevolmente non determinabile la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali, che costituisce nel concreto caso di specie uno dei più significativi termini di raffronto.

5. — Le considerazioni svolte inducono il collegio a rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la verifica della legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, in relazione agli articoli 3, 24, 36, 38 e 97 della Costituzione, sospendendo il giudizio in corso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 24, 36, 38 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87;

Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24 febbraio 1994.

Il presidente estensore: BALBA

I consiglieri: VIGOTTI - PUPILELLA

N. 761

Ordinanza emessa il 12 maggio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 dicembre 1994) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Lazio, sul ricorso proposto da Caciari Tiziana contro la prefettura di Roma

Pensioni - Medici della Polizia di Stato - Riscatto del periodo di studio universitario - Onerosità - Mancata previsione del riscatto senza oneri, come stabilito per gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate - Ingiustificato deterioro trattamento dei medici della Polizia di Stato rispetto ai medici ufficiali in s.p.e. delle FF.AA. - Incidenza sui principi della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata, di imparzialità e buon andamento della p.a. nonché della garanzia previdenziale - Riferimento alla ordinanza della Corte n. 447/1988 di manifesta infondatezza di analoga questione ritenuta dal giudice *a quo*, non estensibile al presente giudizio.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, artt. 13 e 32).

(Cost., artt. 3, 36, 38 e 97).

LA CORTE DEI CONTI

Uditi nella pubblica udienza del 12 maggio 1994 con l'assistenza del segretario sig.ra Annalisa Zamparese il consigliere relatore dott. Silvio Pergameno e, non rappresentata la parte ricorrente, la dott.ssa Serafina Mascolo per l'amministrazione resistente;

Visto il ricorso iscritto al n. 21/C del registro di segreteria;

Visti gli atti di causa;

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso presentato dalla dott.ssa Tiziana Caciari nata a Roma il 20 ottobre 1960 ed ivi residente (00185) regione Lazio e domiciliata via Rattazzi, n. 33 avverso il decreto del prefetto della provincia di Roma n. 59, r.l. - pos. 059 in data 12 maggio 1993.

FATTO

Con il proposto gravame e con successiva memoria la ricorrente, medico di ruolo in servizio nella Polizia di Stato, chiede che le sia riconosciuto il diritto al computo ai fini di pensione a titolo gratuito del periodo di tempo corrispondente alla durata legale del corso di laurea in medicina, in luogo del riscatto a titolo oneroso disposto con il decreto impugnato.

Quanto sopra in armonia con le disposizioni concernenti il computo-gratuito del corso di studi universitari in favore degli ufficiali delle Forze armate laureati.

Gli ufficiali medici della P.S. svolgono compiti e mansioni identiche a quelle dei medici delle ff.aa. e prima della recente smilitarizzazione del Corpo delle guardie di P.S. fruivano di identico beneficio (di talché doppia sarebbe la lamentata ingiusta discriminazione): al riguardo la ricorrente propone anche questione di legittimità costituzionale degli articoli 13 e 32 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092 in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione e con riferimento alla legge 1° aprile 1981, n. 121 e al d.P.R. 24 aprile 1982, n. 338 (Ordinamento della Polizia di Stato e dei sanitari del corpo).

Nell'odierna udienza, non rappresentata la parte ricorrente, la difesa dell'amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto il personale della Polizia di Stato è regolato dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato (v. art. 23, quarto comma, della legge n. 121/1981).

DIRITTO

La ricorrente chiede, in qualità di medico della Polizia di Stato, il riconoscimento del diritto al computo gratuito del periodo di tempo corrispondente alla durata legale del corso di laurea in medicina ai fini di pensione, computo che viceversa è stato disposto con riscatto oneroso col decreto impugnato.

E al riguardo si deve osservare che il provvedimento emesso dal prefetto di Roma, non è in alcun modo meritevole di censura, in quanto — ai sensi dell'art. 23, comma quarto, della legge n. 121/1981 — l'ordinamento del personale della Polizia di Stato è regolato dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, mentre l'art. 32 del t.u. n. 1092/1973 concernente il computo gratuito del tempo degli studi universitari, concerne il solo personale militare.

Al riguardo deve essere, comunque, ricordato che la questione è stata già sottoposta da questa sezione al giudizio della Corte verificatrice, su ricorsi di tre magistrati appartenenti ai ruoli della Corte dei conti. La Corte costituzionale, peraltro, ebbe a pronunciarsi negativamente (sentenza n. 847/1988) — nel presupposto della diversità del rapporto di

impiego dei magistrati della Corte dei conti e di quello degli ufficiali delle FF.AA. e dei Corpi militari dello Stato e soprattutto per la rilevanza che doveva riconoscersi a un aspetto del tutto particolare del rapporto di impiego militare, caratterizzato — per quanto interessa in questa sede — da quelle disposizioni che stabiliscono limiti di età per la cessazione dal servizio più bassi e, talvolta, molto più bassi di quelli fissati per i dipendenti civili, di talché riuscirebbe particolarmente difficile per l'ufficiale medico o farmacista o di amministrazione o del genio conseguire il livello massimo del trattamento di pensione.

Quanto sopra esposto il collegio osserva che una situazione analoga si verifica proprio anche per gli ufficiali medici del Corpo della Polizia di Stato, art. 2 d.P.R. n. 338/1982; art. 36, punto XXIV della legge n. 12/1981; tab. B) del d.P.R. n. 335/1982) i quali cessano dal servizio al compimento del sessantesimo anno di età, e cioè cinque anni prima del personale civile in generale. E ciò senza trascurare le affinità e talora identità di funzioni e mansioni, orari e turni di servizio, diritti e doveri tra medici delle FF.AA. e senza dimenticare che nel Corpo della Polizia di Stato, anche se di natura civili dal 1981 in poi, esistono accasermamenti, scuole, uso di armi, disciplina ecc. che oggettivamente lo avvicinano agli istituti e organizzazioni di tipo militare.

La questione di costituzionalità proposta dalla ricorrente appare quindi certamente rilevante per la decisione della causa (che altrimenti non potrebbe concludersi che con una sentenza di rigetto), ed insieme, per le considerazioni innanzi svolte, anche non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, in quanto non prevedono il computo gratuito ai fini di pensione del periodo di tempo corrispondente alla durata legale del corso di laurea in medicina in favore degli ufficiali medici della Polizia di Stato, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione nonché all'art. 97 della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente procedimento;

Dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale perché sia risolta la questione di legittimità costituzionale innanzi formulata;

Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti del giudizio, e la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così pronunciato in Roma, nella camera di Consiglio del 12 maggio 1994.

Il presidente: SARACENO

94C1379

N. 762

Ordinanza emessa il 6 dicembre 1994 dal tribunale militare di sorveglianza sull'istanza proposta da Mercia Marco

Ordinamento penitenziario - Condannato per il reato di mancanza alla chiamata del servizio militare - Pene alternative - Affidamento in prova al servizio sociale - Preclusione per precedente condanna, per rapina - Lamentata residua deroga prevista solo per il condannato militare - Irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento in danno del cittadino alle armi.

(Legge 29 aprile 1983, n. 167, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE MILITARE DI SOVEGLIANZA

Ha pronunciato, all'udienza del 6 dicembre 1994, la seguente ordinanza sulla domanda di affidamento in prova ad ente militare ai sensi della legge 29 aprile 1983, n. 167, proposta da Mercia Marco, nato a Roma il 7 dicembre 1970 ed ivi residente in via Enrico Pea, sc. F, int. 6, n. 6, in atto ristretto presso il carcere militare di Roma in espiazione della pena anni uno e mesi sei di reclusione militare inflittagli con sentenza del tribunale militare di Roma in data 22 gennaio 1992 per il reato di mancanza alla chiamata aggravata. Inizio pena: 1° giugno 1994; fine pena: 30 novembre 1995;

Premesso che l'art. 1, secondo comma della legge 29 aprile 1983, n. 167, esclude che la misura di cui trattasi possa essere concessa «quando il condannato militare è stato in precedenza condannato per rapina ...» e che quindi l'istanza indicata in premessa dovrebbe essere dichiarata inammissibile;

Considerato che tuttavia questo tribunale, con ordinanze in data 5 luglio 1994, in procedimento Cadinu e 26 luglio 1994, in procedimento Guisa, ha sollevato sul punto questione di costituzionalità del citato art. 1, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, rilevando come la previsione di reati ostativi alla concessione dell'affidamento in prova fosse stata già opportunamente cancellata nell'ordinamento penitenziario comune con la legge n. 663/1986 e come siffatta residua deroga posta dalla legge nello speciale affidamento in prova del condannato militare non trovasse alcuna logica giustificazione una volta previsto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 569/1989) che la speciale disciplina di cui alla legge n. 167/1983 rappresenta niente altro che mera estensione del provvedimento dell'affidamento in prova del condannato comune al condannato militare, con gli adattamenti richiesti dalle particolarità della organizzazione militare (stabilimenti militari di pena, comando o ente militare affidatario, giudice militare di sorveglianza) e quindi concretasse — tale deroga — una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento in danno del cittadino alle armi;

Ritenuto che le considerazioni sopra esposte ben si attagliano anche alla fattispecie in esame e possono, quindi, essere integralmente ripetute in relazione alla stessa;

Ritenuto altresì che la questione appare rilevante in quanto incide direttamente sull'ammissibilità dell'istanza indicata in premessa.

P. Q. M.

Sentite le richieste delle parti, che hanno concluso come da verbale;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, nella parte in cui esclude che l'affidamento in prova del condannato militare possa essere concesso a chi abbia riportato precedente condanna per rapina, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Dispone inoltre che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 6 dicembre 1994

Il presidente estensore: FABRETTI

Il collaboratore di cancelleria: LAVEZZO

94C1380

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

